

Periodico semestrale del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nocera Inferiore
Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore
n. 5 dell'8 luglio 2008

Direttore Editoriale

Aniello Cosimato

Direttore Responsabile

Aniello Cosimato

Coordinatori Redazione Scientifica

Antonio Ferrentino

Paola Lanzara

Redazione Scientifica

Irene Coppola

Maria Coppola

Raffaele Chirico

Valeria Costabile

Sabato Cozzolino

Angelantonio Delle Donne

Annamaria Di Bernardo

Gianluigi Diodato

Ida Ferrentino

Francesco Gagliardi

Simona Galotto

Carmine Giordano

Antonia Guerrasio

Valera Lambiase

Vincenzo Mansi

Maria Mauri

Lucia Oliva

Sabato Pappacena

Segretario di redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Contatti

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Tel. e fax 081929600 – 081927432

Sito internet: www.foronocera.it

e-mail: foronocera@foronocera.it

Progetto grafico e stampa a cura di

Pibiesse s.r.l. – Nocera Inferiore (Sa)



OMNIA SENTENTIARUM NUCERIAE

2° Massimario del Foro di Nocera Inferiore

Riscontrato il gradimento delle classi togate per la prima collettanea, più forte ci ha riuniti la necessità di accendere nuove luci sui percorsi che abbiamo compiuto e su quelli che ci attendono. La seconda edizione del Massimario del Foro di Nocera Inferiore, in un quadro di marcato travaglio del panorama giuridico, insegue ancora l'idea che esiste un "paradigma" secondo il quale la storia del diritto si sviluppa e tenta di rincorrere la vita con la norma. Tale profilo è mosso da una logica d'insieme e solo l'intelletto della stessa ci consente di aver fiducia nell'utilità dei nuovi possibili approdi. Nelle pagine in cui Platone discorre del mito della caverna leggiamo parole che magistralmente possono descrivere le ansie della vita forense e il travaglio di chi aspira ad affacciarsi sull'idea della giustizia. Platone, quasi partecipe della vita delle nostre aule, faceva richiamo all'idea di verità come rimedio al buio della non conoscenza con questi versi:

"Prima ancora di avere rifatto l'abitudine a questa tenebra recente, viene costretto a contendere nei tribunali o in qualunque altra sede discutendo sulle ombre della giustizia o sulle copie che danno luogo a queste ombre, e a battersi sulla interpretazione che di questi problemi dà chi non ha mai veduto la giustizia in sé." (*Platone, La Repubblica, libro VII, 517 d*)


Nelle righe di Platone è viva l'ansia di risposte, il travaglio nella ricerca di una verità di cui abbiamo bisogno pur sapendola limitata agli effetti processuali.

La voglia di trovare una composizione a tali diverse passioni, e di eliminarne i contrasti, ci ha guidato nella entusiasta redazione della seconda edizione di "Omnia sententiarum nuceriae". Era ancora necessario fermare la esperienza di tutti noi e renderla fruibile, esprimere la volontà comune di fare opera utile e meritoria continuando a segnare la traccia del cammino dell'avvocatura Nocerina. E' vero infatti che una moltitudine di pietre miliari può aiutare a vivere la professione forense in ogni suo segno di continuità o rinnovamento. Tornano allora ad irradiarsi nei nostri inchiostri idee più alte e meno effimere di quelle che governano l'azione quotidiana dell'avvocato; lo scambio di queste idee è avvenuto come dibattito corale, forma di espansione del pensiero che fa la coscienza collettiva e non elitaria, la soluzione condivisa e non particolare, il continuum norma-sentenza illuminato dalla "mens legis".

Ciascun leggendo la sua massima capirà che è ancora e di nuovo il tempo perché ciascuno si affacci sul panorama illuminato dell'idea di bene e ne tragga immagini ed il convincimento che siamo attesi da un premio migliore che vuole soffiare forte sul nostro affanno.

"Nel mondo conoscibile, punto estremo e difficile a vedere è l'idea del bene; ma quando la si è veduta, la ragione ci porta a ritenerla per chiunque la causa di tutto ciò che è retto e bello, e nel mondo visibile essa genera la luce e il sovrano della luce, nell'intelligibile largisce essa stessa, da sovrana, verità e intelletto". (*Platone, La Repubblica, libro VII, 517 b*)

Avv. Paola Lanzara



ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE

Sentenza n. 1066 del 02/11/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti**

CC: 2051

DANNI DA SCOPPIO DI CONDUTTURE: RESPONSABILITÀ DELLA P.A. - DOVERE DI CUSTODIA.

I danni derivanti dalla rottura di tubazioni di un'opera idraulica, vengono ascritti alla mera negligenza della P.A., che deve individuare ed eliminare tempestivamente i guasti delle tubazioni.

L'assenza di manutenzione o la fatiscenza dell'opera non pone in discussione alcuna attività discrezionale della P.A. nella gestione dell'opera idraulica, ma solo la violazione degli elementi doverosi di custodia implicanti il dovere di risarcire i danni cagionati, salva la prova del caso fortuito, dovere incombente sulla P.A., e che nessuna scelta discrezionale può valere ad eludere.

Estensore: Giordano Carmine

ANATOCISMO

Sentenza n. 858 del 14/07/2006*Sezione: I Civile**Giudice: Maria Troisi***Riferimenti**

CC: 2935, 1823 e corr., 2034, 1283

CONTO CORRENTE BANCARIO - PRESCRIZIONE AZIONE ILLEGITTIMITÀ INTERESSI.**ESTRATTI CONTO - CONTESTAZIONE - TERMINI ED OGGETTO.****ANATOCISMO E CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE.**

Il momento iniziale del termine di prescrizione per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico.

La mancata contestazione degli estratti conto rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi venne prevista dalla norme bancarie uniformi predisposte dall'Abi con effetto dallo 01.01.1952, che però non possono essere considerate quali uso normativo, per l'assenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis"; inoltre, neppure può soccorrere l'istituto dell'obbligazione naturale di cui all'art. 2034 c.c., mancando infatti la spontaneità nel pagamento di tali interessi anatocistici da parte del correntista.

Come sopra la sentenza:

(857/2006)

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 889 del 27/07/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti**

CC: 1283, 1340, 1341, 1342, 1815, 2697

INTERESSI - ANATOCISMO.

La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., delle richieste formulate in atto di citazione ovvero successivamente, implica una presunzione *iuris tantum* di abbandono della stessa, che necessita di essere suffragata dal complessivo contegno processuale della parte.

Devono considerarsi nulle le clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale, e non normativo, contrastante con il divieto di cui all'art. 1283 c.c.

*Estensore: Costabile Valeria***Sentenza n. 893 del 03/08/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti**

DLT: 385/993, art. 117, co. 7, lett. b

Riferimenti Giurisprudenziali

Corte Cost. n. 425/2000.

CLAUSOLA DI CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI - ILLEGITTIMITÀ FINO ALLA DELIBERA CICR 9 FEBBRAIO 2000.

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista è illegittima sino alla delibera CICR 9 febbraio 2000, in vigore dal 22 aprile 2000. L'applicazione dei giorni di valuta e della commissione di massimo scoperto e spese discende, pur in mancanza di determinazione scritta, dalle condizioni pubblicizzate a norma dell'art. 117, co. 7, lett. b, D.Lgs. n. 385/93; l'usurarietà sopravvenuta dei tassi di interesse, ex L. n. 108/96, va apprezzata solo con riferimento a quelli applicati successivamente alla vigenza di tale norma.

*Estensore: Coppola Maria***Sentenza n. 1150 del 28/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti**

CC: 1283

ANATOCISMO - CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI PASSIVI - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME IN VIRTÙ DELLA MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO - INFONDATEZZA.**ANATOCISMO - CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI PASSIVI - IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME CONSIDERATE COME ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NATURALE - INFONDATEZZA.**

La mancata contestazione degli estratti conto non può impedire le domande tendenti alla restituzione degli

interessi anatocistici, in quanto la norma di cui all'art. 1283 c.c., ha natura imperativa, e la sua applicazione si impone come necessaria, indipendentemente da qualsiasi pattuizione contraria.

La richiesta di restituzione di somme indebitamente trattenute per la capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente non può essere contrastata con l'eccezione di irripetibilità delle stesse da parte della banca in quanto considerate adempimento di obbligo naturale. Tale eccezione non può essere condivisa, in quanto, per costante giurisprudenza, l'obbligazione naturale è quella non consistente in un obbligo giuridico, ma in un dovere morale o sociale e, nei rapporti banca-cliente, il dovere morale o sociale sembra proprio per nulla individuabile, pure perché l'attore non ha adempiuto spontaneamente al pagamento degli interessi anatocistici, ma in forza di un obbligo scaturente dalla sottoscrizione di un contratto precedentemente stipulato.

Estensore: Mansi Vincenzo

APPALTO PRIVATO

Sentenza n. 916 del 11/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1669

VIZI DELLA COSA - INFILTRAZIONI D'ACQUA - RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE - SUSSISTE.

L'estensione delle macchie d'umidità su quasi tutte le superfici intere del garage, considerato anche il fatto che le infiltrazioni devono ritenersi perduranti negli anni, costituisce un inadempimento grave che pur non portando alla risoluzione del contratto dà diritto al risarcimento del danno.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 997 del 12/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1667 ss., 1453 ss.

RAPPORTI TRA NORME SPECIALI E PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI VIZI E DIFETTI DELLE OPERE OGGETTO DI APPALTO - VIZI O DIFFORMITÀ - VIOLAZIONE DI REGOLE TECNICHE E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI.

Le disposizioni dettate agli artt. 1667 e ss. c.c. non escludono, ma integrano i principi generali in materia di vizi e difetti delle opere oggetto di contratto di appalto, che rimangono comunque applicabili allorché non sussistono i presupposti per l'applicazione delle norme speciali; così laddove l'appaltatore non abbia eseguito integralmente l'opera o se l'ha eseguita rifiutata di consegnarla o la consegna in ritardo rispetto al termine pattuito si applicherà la disciplina generale dettata agli artt. 1453 e ss. c.c.; mentre nel caso in cui il committente lamenti vizi o difformità dell'opera o la violazione di regole tecniche o delle prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera stessa, la disciplina sarà quella specificatamente prevista dall'art. 1667 c.c. Così come nel caso si lamenti il mancato completamento

dell'opera - anche se quella parzialmente eseguita risulti difforme - non sarà possibile fare ricorso alla specifica disciplina dettata in materia di appalto, dovendosi applicare la disciplina prevista in generale in materia di inadempimento contrattuale.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

APPALTO PUBBLICO

Sentenza n. 856 del 14/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Troisi

Riferimenti

L: 109/1994, art. 13 e corr.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE - IMPRESA CAPOGRUPPO CHE ASSUME OBBLIGAZIONI VERSO TERZI PER CONTO DELL'ATI - OBBLIGO DI ADEMPIMENTO DELLE ASSOCIATE - SUSSISTE.

il contratto di associazione temporanea di imprese conferisce all'impresa capogruppo il potere di compiere tutti gli atti contrattuali consequenziali necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori pubblici appaltati, ivi compreso l'incarico progettuale dell'opera affidato a tecnico professionista, al cui pagamento delle relative spettanze sono dunque obbligate tutte le imprese partecipanti, in base ai rapporti interni tra loro correnti

Estensore: Chirico Raffaele

APPELLO GIUDICE DI PACE

Sentenza n. 882 del 31/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2043

CPC: 282,283,350,351

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE- INAMMISSIBILITÀ.

L'eccezione di nullità, in sede di gravame, dell'ordinanza emessa dal giudice di primo grado per falsa applicazione dell'art. 184 bis cpc è inammissibile, non potendo costituire motivo di gravame, allorché non tempestivamente proposta nella prima difesa susseguente la data di deposito in cancelleria del provvedimento citato, ma anche allorché l'intera istruttoria in primo grado, su cui si fonda il convincimento del giudice di primo grado, si espleta dopo l'emissione del provvedimento impugnato, sicché il materiale probatorio processuale non sarebbe in alcun modo inficiato dalla nullità asseverata dall'organo giudiziario, e l'appellante non avrebbe interesse alcuno all'accoglimento del motivo di impugnazione.

L'eccezione di nullità per omessa pronuncia sulla manleva assicurativa è inammissibile allorché non sia stato espressamente e specificamente ripetuta e riportata nelle conclusioni dinanzi al giudice a quo, il quale correttamente ha ritenuto abbandonata.

Non vale a fondare il motivo di gravame, la circostanza che il procuratore in primo grado e in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado si sia genericamente riportato agli atti di causa, chiedendone l'accoglimento giacché le

espressioni estremamente vaghe quali il riportarsi genericamente agli "atti di causa" non contengono certamente la domanda specifica di condanna solidale della comparente società di assicurazioni.

Inammissibile risulta la confutazione dinanzi al giudice dell'impugnazione del contenuto di prove testimoniali con la reiterazione di argomentazioni meramente logiche, non suffragate da riscontri documentali o verbali né prodotti, né richiesti in primo grado.

Estensore: Costabile Valeria

Sentenza n. 884 del 31/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

APPELLO - APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA DEL 20% AI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS.

Va applicata l'aliquota iva del 20% ai contratti di somministrazione di gas metano.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 908 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2054

ASSENZA DI VIZI LOGICI E DI CARENZA DI MOTIVAZIONE. INFONDATEZZA DELL'APPELLO. RESPONSABILITÀ CONCORSUALE.

Non difetta di motivazione e non è affetta da vizi logici la sentenza del Giudice di prime cure che ha fondato la sua decisione sui rilievi planimetrici effettuati da Pubbliche Autorità intervenute e sulla localizzazione dei danni. Esiste responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c. in capo a veicoli coinvolti in un sinistro i cui conducenti omettono, rispettivamente, di fermarsi allo stop e di usare attenzione idonea ad evitare imprudenze altrui.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 924 del 19/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

APPELLO - MOTIVI - CHIAMATA IN CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarata l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla mancata autorizzazione della chiamata in causa del Ministero dell'Economia posto che la chiamata in causa del terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sulla opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde il relativo potere, comunque esercitato in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura neppure con il mezzo dell'appello.

Come sopra le sentenze:

(925/2006, 926//2006, 927/2006, 928/2006)

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 930 del 20/09/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 2033

IVA - SOMMINISTRAZIONE GAS - RIPETIZIONE INDEBITO - NON SUSSISTE.

La corresponsione dell'Iva nella misura del 20% da parte dell'utente non integra gli estremi del pagamento indebitato.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 954 del 28/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

APPELLO - MOTIVI - CHIAMATA IN CAUSA - INAMMISSIBILITÀ.

La chiamata in causa del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sulla opportunità di estendere il processo ad un altro soggetto e l'esercizio del relativo potere non può essere oggetto di censura neppure con il mezzo dell'appello.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 962 del 03/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

DPR: 77/2001

APPELLO - CONTROVERSIE IN TEMA DI TELECOMUNICAZIONI - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - MANCANZA - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.

In tema di controversie relative a telecomunicazioni, l'azione giudiziale è improcedibile per mancato esperimento del tentativo di conciliazione

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1002 del 15/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

DPR: 633 del 26 ottobre 1972, art. 21

DOMANDA DI RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE TELEFONICHE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIO - IMPROPONIBILITÀ.

CRITERIO DI RIPARTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DI BOLLETTE TELEFONICHE - NORMA

IMPERATIVA - AZIONE DI RIMBORSO - CONTRATTO - INVALIDAZIONE PRELIMINARE DELLA CLAUSOLA DEROGATORIA - FONDAMENTO. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - TERMINE - NON NECESSARIA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA - LIMITE ALL'ESERCIZIO DELLA DOMANDA DI RIMBORSO - AMMISSIBILE.

Il ricorso giurisdizionale (per il rimborso delle spese di spedizione delle bollette telefoniche) non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza.

Sebbene il criterio di riparto delle spese di spedizione di bollette telefoniche reclamato dall'utente implichi il richiamo ad una norma di riferimento ritenuta imperativa (art. 21 l. 633/1973 a mente del quale le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti è formalità non possono formare oggetto di addebito a nessun titolo), è indubbio che l'azione di rimborso si fonda sul contratto, configurandosi come preliminarmente l'invalidazione della clausola derogatoria contenuta nelle condizioni generali (che gravano di tali costi l'utente) per ritenuto contrasto con norma inderogabile. Solo all'esito potrebbe configurarsi un diritto di rimborso.

Per rimuovere ogni limite all'esercizio della domanda, è indubbiamente sufficiente che l'utente dia impulso alla fase pregiudiziale (tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom) e attenda il decorso di trenta giorni, non essendo invece prescritto anche l'esaurimento della procedura conciliativa attraverso una determinazione conclusiva.

Come sopra la sentenza:
(1003/2006)

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 1007 del 13/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

PAGAMENTO IN FORZA DI SENTENZA ESECUTIVA - ACQUIESCENZA - IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ.

Il pagamento di quanto dovuto in forza di una sentenza esecutiva non integra acquiescenza alla decisione e non ne preclude l'impugnazione.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 1032 del 24/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 106

DPR: 633/72, art. 16; 412/93

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO. DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IVA.

La corresponsione dell'IVA nella misura del 20%, effettuata dal titolare di un contratto di somministrazione di gas metano - categoria di consumo "T2" - (fornitura per uso domestico promiscuo di cottura, produzione acqua calda e riscaldamento), non integra gli estremi del pagamento indebito, pur adducendo, l'appellato utente, l'impossibilità giuridica e

di fatto, dell'uso per riscaldamento nel periodo 1° aprile - 14 novembre (c.d. stagione calda). L'applicazione dell'aliquota dell'IVA nella misura ridotta del 10%, anziché del 20%, è prevista solo per gli utenti con fornitura del tipo "T1". La vigente disciplina, infatti, non lega il regime tariffario e d'imposta in materia di gas metano alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale.

Come sopra le sentenze:
(1033/2006, 1034/2006)

Estensore: Dott.ssa Galotto Simona

Sentenza n. 1100 del 09/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 249/97, art. 1

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE- CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONE: SUSSISTENZA.

Il ricorso giurisdizionale (in materia di violazione di un diritto o interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme di telecomunicazione) non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza. E' sufficiente che l'utente dia impulso alla fase pregiudiziale e attenda il decorso di trenta giorni, non essendo prescritto anche l'esaurimento della procedura conciliativa.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1104 del 14/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 346

APPELLO - SPECIFICITÀ DEI MOTIVI : SUSSISTENZA.

La cognizione del giudizio di appello, resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. La specificità dei motivi esige allora che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, sicché alla parte volitiva dell'appello deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1107 del 14/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 249/97, art. 1

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE- CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONE: SUSSISTENZA.

Il ricorso giurisdizionale (in materia di violazione di un diritto o di un interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazione) non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1145 del 24/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2054

CPC: 112

APPELLO - VIOLAZIONE TRA IL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - ULTRAPETIZIONE - SUSSISTENZA.

La violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., implica il divieto per il Giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda (svolta sia in via principale che in riconvenzionale) e si verifica quindi in tutti i casi in cui il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti.

Posto che il convenuto assicuratore non aveva chiesto in comparsa di risposta la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alla effettiva consistenza del danno, il Giudice di prime cure è certamente incorso nel vizio di ultrapetizione nel decidere in merito alla restituzione

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1146 del 24/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

SPECIFICITÀ DEI MOTIVI - SUSSISTENZA - EFFETTI.

Nel giudizio di appello - che non è un *novum iudicium* con effetto devolutivo generale - la cognizione del Giudice di secondo governo resta circoscritta esclusivamente alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di doglianza.

Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal giudice di prime cure. Pertanto, è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità e siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata.

Estensore: Diodato Gianluigi

Sentenza n. 1162 del 30/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 249/97

APPELLO - RIMBORSO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE TELEFONICHE - RICHIESTA DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - FONDATEZZA DEL MOTIVO DI GRAVAME.

In materia di rimborso delle spese di spedizione delle bollette telefoniche, il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio è una condizione di procedibilità della domanda. In difetto di tale adempimento, il gravame deve essere accolto con conseguente riforma della decisione del Giudice di Pace che non ha considerato tale tentativo come condizione di procedibilità della domanda.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1183 Del 07/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 348

APPELLO - ISCRIZIONE A RUOLO OLTRE IL TERMINE DI GG. 10 DALLA NOTIFICA - CONSEGUENZE.

Deve dichiararsi improcedibile l'appello iscritto a ruolo oltre il termine di gg. 10 dalla notifica dell'atto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1185 del 04/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 348,165,359

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'APPELLANTE - OLTRE I TERMINI DI LEGGE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO.

Ai fini della tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante il termine di gg. 10 deve essere computato dalla notifica dell'impugnazione.

Peraltro, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. I c. nel testo sostituito con efficacia dal 30/04/1995 dall'art. 54 l. 26/11/1990 n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 - la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato e, quindi, anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307 c. 1

c.p.c., richiamato dall'art. 171 codice medesimo (Cass. civ. sez. trib. 17/1/2002 n. 463).

Estensore: Guerrasio Antonia

Sentenza n. 1240 del 21/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

APPELLO SENTENZA G.D.P. - RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA PRESUPPOSTI.

I testimoni escussi in primo grado, la consulenza tecnica disposta dalla società assicuratrice prima del processo, la denuncia di sinistro sottoscritta dal convenuto costituiscono riscontri probatori univoci ed uniformi che portano all'affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Sentenza n. 859 del 19/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2041, 2042

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 11051/2002; Cass. Civ. n. 4722/2001.

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - CONDIZIONI. ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INESISTENZA DI GIUSTA CAUSA - IPOTESI DI ESCLUSIONE.

Per configurare l'arricchimento senza causa, occorre il concorso dei seguenti elementi: l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale di un altro; il nesso di causalità tra detta diminuzione e l'arricchimento; la mancanza di causa giustificatrice dell'arricchimento dell'uno e della perdita dell'altro.

La mancanza di una giusta causa è in primo luogo esclusa dall'esistenza di una valida fattispecie contrattuale, la quale dia ragione del trasferimento di ricchezza operato.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 888 del 28/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 2041, 2042

DL: 77/95

L: 144/89

LR: 30/84

CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA.

I contratti della P.A. ed in genere degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma

scritta, anche quando agiscono "iure privatorum", al fine di poter identificare con precisione il contenuto negoziale e rendere possibile i controlli delle autorità.

L'azione di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., ha natura sussidiaria e pertanto non è proponibile nel caso in cui il danneggiato possa esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare dei pregiudizi subiti.

(Nella specie la domanda di liquidazione di indennizzo per l'indebito arricchimento, conseguito dalla P.A. in ragione di lavoro svolto da liberi professionisti, è stata dichiarata inammissibile per essere esperibile la specifica azione prevista dall'art. 35 D.L. 77/95)

Estensore: Costabile Valeria

ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE

Sentenza n. 1025 del 24/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 115

RD: 1736 del 21/12.1933, art. 75

ASSEGNO BANCARIO - AZIONE DI REGRESSO - PRESCRIZIONE.

PRINCIPIO DISPOSITIVO DELLE PROVE - DECISINE ALLO STATO DEGLI ATTI.

L'utile esperibilità dell'azione di regresso del portatore è sottoposta all'osservanza del termine di prescrizione di sei mesi, decorrente dal giorno di scadenza del termine per la presentazione.

E' noto che il mancato rinvenimento, al momento della decisione del fascicolo di parte volontariamente ritirato, non vale quale rinuncia alle istanze proposte, ma il giudicante - in virtù del principio dispositivo delle prove (art. 115 c.p.c.) - deve decidere "allo stato degli atti" utilizzando ai fini della decisione esclusivamente il fascicolo di ufficio ed il fascicolo dell'altra parte. (cfr. Cass. 92/12947 e 82/3466; Trib. Nocera Inf. sent. 3-12-97).

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1028 del 24/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615

RD: 1736 del 21/12/1933, artt. 25, 29

ASSEGNO BANCARIO - MANCATA INDICAZIONE PRENDITORE - INVALIDITÀ - INSUSSISTENZA.

SUCCESSIVO RIEMPIMENTO ASSEGNO BANCARIO - PRENDITORE DELL'ASSEGNO - TERZIETÀ RISPETTO AL RAPPORTO DI EMISSIONE.

L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale come assegno bancario al portatore.

Colui che risulta formalmente prenditore a seguito del successivo riempimento dell'assegno in bianco rimane terzo rispetto al rapporto di emissione.

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1074 del 07/11/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***CC: 1992***ASSEGNO BANCARIO: CHE HA PERDUTO IL VALORE CARTOLARE - HA VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO.**

L'assegno bancario, che abbia perduto il suo valore cartolare, a seguito di prescrizione dell'azione cambiaria, ha, tuttavia, valore di promessa di pagamento, ma è pur vero che tale promessa è valida nei confronti del solo soggetto destinatario della stessa, e cioè solo nei rapporti diretti tra il traente ed il prenditore, ovvero, tra il girante ed il suo immediato giratario. Quindi va escluso che i diritti derivanti da siffatta promessa di pagamento siano suscettibili di automatico trasferimento, con la sola "traditio" del titolo.

*Estensore: Giordano Carmine***ATTIVITA' PERICOLOSE****Sentenza n. 840 del 12/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 2051, 2050, 2043***FURTO IN CONDOMINIO - ATTRAVERSO IMPALCATURE - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI ESSE - IPOTESI DI ESCLUSIONE.****FURTO IN CONDOMINIO - ATTRAVERSO IMPALCATURE - RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO - IPOTESI DI ESCLUSIONE.**

Nel caso in cui una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri introdottisi attraverso impalcature per lavori edilizi lasciate ivi incustodite, il proprietario dei ponteggi non può essere ritenuto civilmente corresponsabile del furto per esercizio di attività pericolose, poiché queste ultime danno luogo a specifica responsabilità solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento e non quando gli strumenti ad esse necessari non vengano adoperati per essere tali attività sospese; né per cose in custodia, poiché queste non danno luogo a responsabilità quando i danni siano stati cagionati dall'attività illecita di terze persone; né per omissione di cautele, se non si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare volto ad impedire l'uso anomalo di dette impalcature.

Va esclusa le responsabilità del condominio (in ipotesi di furto in abitazione condominiale avvenuto attraverso l'uso delle impalcature esterne, poste per la esecuzione di lavori edilizi condominiali) poiché, con l'affidamento delle opere in appalto, lo stesso era temporaneamente esonerato, nel corso di lavori, dagli obblighi di custodia e vigilanza ex art. 2051 c.c.

*Estensore: Chirico Raffaele***AVVOCATO E PROCURATORE****Sentenza n. 836 del 31/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti***CC: 2230 e corr, 2697 e corr.***MANCATO PAGAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SPETTANZE D'AVVOCATO - ONUS PROBANDI AN E QUANTUM - PROVA DOCUMENTALE DI CONFERIMENTO ED ESPLETAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ - IDONEITÀ.**

In ipotesi di mancato pagamento di prestazioni professionali d'avvocato, va accolta la domanda di condanna al pagamento di tali prestazioni, laddove sia offerto quale mezzo di prova, con documenti inoppugnabili, il ricevimento del mandato alla difesa tecnica e l'espletamento, ai fini liquidatori, delle specifiche attività.

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 993 del 13/10/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***COMPETENZE PROFESSIONALI - QUANTITÀ DELLE SESSIONI - ATTIVITÀ - AMMISSIBILE.**

Pur essendo importante conoscere la quantità delle sessioni, tuttavia ben più importante appare l'esame dell'attività svolta dal legale nell'interesse del cliente.

*Estensore: Annamaria Di Bernardo***AZIENDA****Sentenza n. 885 del 21/07/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CC: 1218, 1362, 2560***SCRITTURA PRIVATA.****PAGAMENTO DI DEBITI DI AZIENDA CEDUTA.**

Le pattuizioni contenute in una scrittura privata di cessione di azienda, che possa essere ritenuta ed interpretata, secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., contratto definitivo, con il quale le parti hanno regolato i loro rapporti in modo compiuto, sono da considerarsi valide ed efficaci, anche se non riprodotte integralmente nel successivo atto pubblico.

Le pattuizioni di accollo dei debiti pregressi da parte del cessionario di una azienda, contenuta in un contratto definitivo, è pienamente valida ed efficace, indipendentemente da ogni ulteriore e diversa condizione posta dall'art. 2560 c.c., 2° comma, che, nel prevedere un "accollo ex lege", pone quale condizione al suo realizzarsi la regolare iscrizione del debito nei libri e scritture contabili obbligatori.

Estensore: Costabile Valeria

AZIONE CIVILE IN GENERE**Sentenza n. 1140 del 23/11/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CPC: 306,310***RINUNCIA AZIONE - EFFETTI - CARENZA INTERESSE.**

La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione d'processo.

Una tale vicenda estintiva si verifica quando sopraggiunga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.

*Estensore: Diodato Gianluigi***AZIONE REVOCATORIA****Sentenza n. 1158 del 30/11/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CC: 2901***AZIONE REVOCATORIA.**

L'azione revocatoria ordinaria - rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. - presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità potendo essere esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali non scaduti o soltanto eventuali. Ne consegue che, con riguardo alla specifica posizione del fideiussore - i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili al pari di quelli del debitore principale al rimedio de quo - l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore, risale al momento della nascita del credito stesso (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che deve farsi riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o posteriore all'insorgenza del credito.

*Estensore: Mansi Vincenzo***CALAMITA' PUBBLICHE****Sentenza n. 894 del 04/08/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CPC: 633 e ss.***OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTRATTO CON LA P.A. - PRECISAZIONE.****CALAMITÀ PUBBLICHE - POTERI DEL SINDACO - CONFIGURAZIONE.**

Gli enti funzionali dello Stato, in quanto assoggettati ad un regime giuridico di natura pubblicistica nonché alla normativa generale in materia di contabilità di Stato, nell'attività di contrattazione con privati devono rispettare un iter procedimentale volto a dare evidenza alle finalità perseguite con quell'atto ed all'impegno di spesa conseguente.

Pertanto, gli atti amministrativi che compongono l'iter si pongono o come presupposti di validità o come condizioni di efficacia del contratto posto in essere dalla p.a. con il privato.

Ne consegue dunque che la violazione delle norme pubblicistiche cui è sottesa la contrattazione della p.a. con i privati determina l'inefficacia del rapporto contrattuale eventualmente instaurato.

In materia di interventi in occasione di calamità pubbliche, gli interventi posti in essere dal sindaco di un comune coinvolti dagli eventi calamitosi si qualificano come interventi di somma urgenza in cui il primo cittadino, in base al disposto dell'art. 38 della L. 142/90, agisce come ufficiale di governo sostituendosi agli organi governativi preposti in ragione della necessità di un'azione rapida e risolutiva rispetto a determinati fenomeni quali alluvioni, inondazioni, terremoti ecc., essendo infatti esso investito del potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Ne consegue pertanto che gli atti amministrativi conseguenti, in virtù di tale qualifica ricoperta dal sindaco, non potranno essere imputati all'amministrazione comunale bensì all'amministrazione statale di cui il primo cittadino costituisce un pubblico ufficiale.

*Estensore: Cozzolino Sabato***CAMBIALE****Sentenza n. 998 del 10/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CC: 1933**CPC: 615**LC: 21***OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PRINCIPI DELLA LETTERALITÀ E DELL'AUTONOMIA DELL'OBLIGAZIONE CAMBIARIA - INOPPONIBILITÀ AL PORTATORE DI ECCEZIONI "PERSONALI".**

Le norme di cui agli artt. 1993 c.c. (per i titoli di credito in generale) e 21 L.C., nel sancire i principi della letteralità ed autonomia delle obbligazioni cambiarie, stabiliscono che non sono opponibili al portatore del titolo che intraprende azione cambiaria nei confronti dell'obbligato le eccezioni fondate su rapporti personali del debitore con il traente e con i precedenti possessori. A tale precetto di ordine generale gli articoli citati prevedono un'eccezione costituita dalla possibilità di proporre le eccezioni causali (e, quindi, personali) anche nei riguardi del terzo portatore del titolo, allorché egli, nel momento dell'acquisto del titolo, abbia agito "scientemente" (l'art. 1993 c.c. utilizza l'avverbio "intenzionalmente") a danno del debitore.

In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame l'eccezione dell'opponente (l'opponente assume di aver soddisfatto - mediante definizione transattiva - la pretesa fondata sui medesimi titoli da altro creditore) - in quanto attinente ad un evento estintivo del rapporto causale - ha carattere personale e, pertanto, poteva essere proposta dall'obbligato cambiario soltanto nei confronti del primo prenditore (o del cessionario) e non dei terzi portatori del titolo stesso che hanno - mediante l'atto di intervento - agito in via cambiaria.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 1224 del 12/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Maria Luisa De Rosa

CANCELLAZIONE DELLA GIRATA APPOSTA A TERGO DEL TITOLO CAMBIARIO DA PARTE DEL PRIMO PRENDITORE DELLA CAMBIALE - PORTATORE DEL TITOLO - NON LEGITTIMATO IN BASE AD UNA SERIE CONTINUA DI GIRATE

In caso di cancellazione della girata apposta a tergo del titolo da parte del beneficiario della promessa cambiaria e primo prenditore, il portatore del titolo non può essere considerato "legittimo portatore".

E', difatti, insegnamento della Corte Suprema che il mero possesso di una cambiale da parte di un soggetto non prenditore né giratario di essa, non legittima costui all'esercizio del credito cartolare, perchè il titolo non contiene gli elementi idonei a provarne la legittimazione (Cass. sez. I 30/01/1985 n. 571).

Estensore: Mauri Maria

CASE POPOLARI ED ECONOMICHE

Sentenza n. 860 del 19/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

DLT: 80/1998, art. 33

DPR: 1035/1972, artt. 23, 29, 32

L: 1676/1960; 560/1993

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 12546, 26/05/2006; Cass. Civ. n. 594, 16/01/2003; Cass. Civ. n. 15576/2001; Corte Cost. n. 204/2004.

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - PER CONTROVERSIE IN TEMA DI SERVIZI PUBBLICI - PRESUPPOSTI.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FASE SUCCESSIVA ALL'ASSEGNAZIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - MANCATO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 C.C. - INAMMISSIBILITÀ.

Al fine di accertare se una controversia rientri nell'alveo dell'art. 33 del dlgs 80/1998, che contempla la

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, come risultante dall'intervento manipolativo della Corte Costituzionale, occorre verificare: che si tratti di una controversia inerente alla materia dei servizi pubblici; che vi sia il coinvolgimento della PA come autorità, così che venga censurato l'esercizio di un potere amministrativo autoritativo; che vengano in rilievo posizioni di diritto soggettivo.

In materia di edilizia residenziale pubblica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva del provvedimento di assegnazione.

Il diritto dell'assegnatario di immobile di edilizia residenziale pubblica, cui sia stata comunicata l'accettazione della sua domanda di assegnazione in proprietà di un alloggio, non si inquadra in un rapporto privatistico, ma in un rapporto con connotati pubblicistici, che non consente la tutela con esecuzione in forma specifica del correlativo obbligo a norma dell'art. 2932 c.c.

Estensore: Chirico Raffaele

CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE

Sentenza n. 779 del 29/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 306

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - NOZIONE

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE DELLA LITE - REGOLATE SECONDO IL CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE.

La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti.

Cessata la materia del contendere, può al più residuare un contrasto sulle spese della lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 1043 del 26/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Se il ricorrente dichiara di non voler coltivare la lite ai fini della pronuncia di rilascio, la descritta sopravvenienza processuale palesa l'avvenuta cessazione della materia del contendere, che giustifica quindi l'esonero dall'adozione di pronuncia nel merito delle rispettive domande.

Estensore: Mauri Maria

CESSIONE DI CREDITI**Sentenza n. 1065 del 02/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 1260 ss., 1453, 1179***CESSIONE DEL CREDITO.****IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE: SORGE AL TERMINE DELLA LOCAZIONE.**

La cessione del credito si realizza con l'accordo tra il creditore cedente e il terzo cessionario trattandosi di un contratto bilaterale ad effetti reali cui è del tutto estraneo il debitore ceduto; la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo mentre la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore conseguono alla sua comunicazione ovvero, alternativamente, accettazione. Peraltro, a mente dell'art. 1264 c.c., la cessione è opponibile al debitore ceduto soltanto in caso di sua accettazione o di avvenuta notifica.

Non si ravvisa l'inadempimento del locatore, e va rigettata la domanda di risoluzione del contratto proposta dal conduttore, se l'immobile era stato trovato in buono stato locativo ed accettato, dal conduttore, nelle condizioni ostensibili in cui si trovava. Tuttavia ed in conseguenza di ciò, non può disporsi la restituzione del deposito cauzionale, in quanto il relativo obbligo sorge, al termine della locazione, solo se il conduttore abbia adempiuto le proprie obbligazioni, assumendo esso la funzione di garantire il locatore dagli inadempimenti del conduttore anche in caso di recesso senza preavviso.

Pertanto se il locatore abbia proposto domanda generica di risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, l'obbligo restitutorio sarà esigibile solo all'esito del relativo giudizio.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1127 del 14/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Maria Luisa De Rosa***Riferimenti***CC: 1260 ss.***CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione si realizza con l'accordo tra il creditore cedente e il terzo cessionario trattandosi di un contratto bilaterale ad effetti reali cui è del tutto estraneo il debitore ceduto; la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo mentre la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore conseguono alla sua comunicazione ovvero, alternativamente, accettazione. Peraltro, a mente dell'art. 1264 c.c., la cessione è opponibile al debitore ceduto soltanto in caso di sua accettazione o di avvenuta notifica.

*Estensore: Mauri Maria***CIRCOLAZIONE STRADALE****Sentenza n. 803 del 05/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***DLLGT: 209/2005, art. 283 e corr.***SINISTRO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - CAUSATO DA TERZI IGNOTI - MANCANZA DI PROVA AL RIGUARDO - AZIONE CONTRO IL FONDO DI GARANZIA - INAMMISSIBILITÀ.**

Nell'azione di risarcimento dei danni per sinistro da circolazione stradale, l'impossibilità di ritenere provata la compartecipazione di terzi, rimasti sconosciuti, esclude la configurabilità di obbligazioni risarcitorie a carico del Fondo di garanzia e dell'impresa designata.

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 805 del 05/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1223, 1226, 1227, 2054, 2043, 2056, 2059**L: 57/2001***Riferimenti Giurisprudenziali***Cass. Civ. n. 8386, 16/11/1987; Cass. Civ. n. 11610, 26/10/1992.***LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO - CRITERI SCINTORIO TRA AUTOVEICOLI - INVASIONE DI CORSIA - ESCLUSIONE DEL CONCORSO DI COLPA - NON SUSSISTE DANNO PATRIMONIALE DA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA - GENERICA E SPECIFICA - CRITERI - ONUS PROBANDI.**

Nel caso di sinistro tra autoveicoli, l'invasione della carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso non implica necessariamente la colpa esclusiva del conducente che abbia oltrepassato la linea mediana della strada, e non libera quindi l'altro conducente dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., ove non sia accertato che il suo comportamento sia stato pienamente conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza; infatti, ex art. 2054 comma 2° c.c., la prova fondata su di una base negativa (quale il mancato attingimento della prova liberatoria) può per sua natura concorrere e non è destinata a rimanere esclusa a fronte della colpa altrui fondata su una base positiva accertata.

Per la quantificazione del danno biologico, il Tribunale ritiene di poter impiegare le tabelle elaborate del Tribunale di Milano, che rispondono all'esigenza della liquidazione del danno biologico garantendo uniformità pecuniaria di base per identiche lesioni, senza precludere la personalizzazione del risarcimento, in rapporto a tutte le particolarità del caso concreto.

Il metodo si traduce nell'assegnazione di un dato valore di base in rapporto a ciascun punto di invalidità clinicamente accertato; detto valore cresce in misura più che proporzionale all'aumento dell'entità della menomazione, secondo un criterio recepito dallo stesso

legislatore per le lesioni di lieve entità nella legge 57/2001; il valore del risarcimento subisce una correzione con il progredire dell'età del danneggiato.

La riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi che incidono sul bene della salute in sé considerato.

La riduzione della capacità lavorativa specifica che dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, integra un danno patrimoniale specificamente risarcibile; tale danno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito e, inoltre, attraverso la prova della mancanza, dopo l'infortunio, di una capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito. La prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 819 del 05/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 990 del 24/12/1969, art. 19

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 10762, 19/07/1992; Cass. Civ. n. 1860, 08/03/1990.

SINISTRO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - FONDO DI GARANZIA - NATURA DELL'INTERVENTO - RISARCITORIA E NON INDENNITARIA.

SINISTRO DA CIRCOLAZIONE STRADALE - FONDO DI GARANZIA - ONUS PROBANDI - RICERCA DELL'IDENTITÀ DEL DANNEGGIANTE - FINALITÀ.

L'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada, nei sinistri cagionati da veicolo non identificato o da veicolo non coperto da assicurazione, pur se previsto per ragioni di solidarietà, riveste natura risarcitoria e non indennitaria, soggiacendo alle regole sostanziali e processuali della responsabilità civile.

Il danneggiato che promuove l'azione nei casi previsti dall'art. 19 comma 1 lett. e) della legge 24.12.1969 n. 990, deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato; l'onere probatorio si articola nella prova delle modalità del sinistro, dell'imputabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, quindi, del fatto che tale veicolo è rimasto sconosciuto; quest'ultimo onere probatorio può ritenersi raggiunto nel caso in cui il danneggiato abbia dimostrato di aver svolto in proprio indagini con l'impiego della normale diligenza, ovvero se abbia sporto denuncia alle autorità preposte e le investigazioni svolte siano rimaste senza esito. Tale onere del danneggiato è riflesso di un obbligo di diligenza rivolto a non pregiudicare le ragioni dell'impresa designata nei confronti del responsabile.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 834 del 06/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054, 2043

SCONTRIO TRA VEICOLI - PRESUNZIONE DI PARI RESPONSABILITÀ - SUPERAMENTO.

MICROPERMANENTI - ORDINARIA NON INCIDENZA SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA - SUSSISTE.

LUCRO CESSANTE - PER RIDUZIONE DI CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA - PROVA RIGOROSA.

In tema di scontro di veicoli, il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. si ottiene solitamente mediante la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza, prova che può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con comportamento dell'altro conducente.

I postumi permanenti di modesta entità (cd. micropermanenti) non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacità lavorativa specifica, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacità di guadagno e quindi come danno biologico.

Il danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente a sinistro stradale, è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 855 del 13/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1223, 1226, 1227, 2054, 2043, 2056, 2059

L: 57/2001

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 1712, 17/02/1995.

SINISTRO STRADALE - ACTIO DEL TERZO TRASPORTATO PER LESIONI - RIPARTIZIONE ONERE PROBATORIO.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO - CRITERI. DANNO PATRIMONIALE DA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA - GENERICA E SPECIFICA - CRITERI - IUS PROBANDI.

DANNO DA FATTO ILLECITO - LUCRO CESSANTE - PER RITARDO NELLA PERCEZIONE DELLA SOMMA EQUIVALENTE ALLA PERDITA SUBITA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE.

In caso di sinistro stradale, il trasportato che abbia subito danno dalla circolazione del veicolo è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra le lesioni subite e la condotta di guida del convenuto, gravando invece su questi la dimostrazione che il

sinistro sia stato provocato dalla condotta dell'altro conducente o di un terzo.

Per la quantificazione del danno biologico, il Tribunale ritiene di poter impiegare le tabelle elaborate del Tribunale di Milano, che rispondono all'esigenza della liquidazione del danno biologico garantendo uniformità pecuniaria di base per identiche lesioni, senza precludere la personalizzazione del risarcimento, in rapporto a tutte le particolarità del caso concreto.

Il metodo si traduce nell'assegnazione di un dato valore di base in rapporto a ciascun punto di invalidità clinicamente accertato; detto valore cresce in misura più che proporzionale all'aumento dell'entità della menomazione, secondo un criterio recepito dallo stesso legislatore per le lesioni di lieve entità nella legge 57/2001; il valore del risarcimento subisce una correzione con il progredire dell'età del danneggiato.

La riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi che incidono sul bene della salute in sé considerato.

La riduzione della capacità lavorativa specifica che dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, integra un danno patrimoniale specificamente risarcibile; tale danno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito e, inoltre, attraverso la prova della mancanza, dopo l'infortunio, di una capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito. La prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa.

Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, quale lucro cessante, va praticato il saggio d'interesse legale sui singoli importi, apprezzati con espressione monetaria dell'epoca dell'illecito istantaneo, devalutati alla data del sinistro e quindi incrementati progressivamente ed annualmente in base ai coefficienti ISTAT.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 878 del 19/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 990/1969

CIRCOLAZIONE STRADALE - RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO - ONERE PROBATORIO.

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRASSEGNO E CERTIFICATO ASSICURATIVO - VALORE NEI CONFRONTI DEI TERZI DANNEGGIATI.

Il trasportato che abbia subito danno dalla circolazione del veicolo è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra lesioni e condotta di guida del convenuto, gravando invece su questi la dimostrazione che il sinistro sia stato provocato dalla condotta dell'altro conducente o di un terzo.

L'assicuratore risponde dei danni subiti dal terzo nei limiti del massimale previsto indipendentemente dalla costanza del rapporto assicurativo in quanto nei confronti di quest'ultimo non è la validità del vincolo

assicurativo che rileva ma l'autenticità del contrassegno esposto, la cui esposizione ingenera il ragionevole affidamento sull'esistenza del rapporto assicurativo.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 883 del 21/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2054

RISARCIMENTO DANNI TERZO TRASPORTATO.

Deve ritenersi risarcibile a carico del conducente del veicolo vettore il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza del sinistro.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 909 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2043

DLLGT: 285 del 30/04/1992

LESIONI DA INCIDENTE STRADALE.

Sussiste la responsabilità solidale in capo al conducente ed all'impresa assicuratrice del veicolo che taglia trasversalmente la strada al pedone, che ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare l'investimento.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 912 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE. LEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI MANCATO GUADAGNO IN CONSEGUENZA DEL SINISTRO.

L'impresa assicuratrice è tenuta in solido con l'assicurato al risarcimento delle lesioni patite a seguito di un sinistro stradale.

L'inidonea prova del mancato guadagno per l'omessa manutenzione e coltivazione del fondo in conseguenza del sinistro, determina il rigetto della relativa richiesta di pagamento.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 941 del 27/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

AZIONE NEI CONFRONTI DEL F.G.V.S. - PROPOSIZIONE QUERELA - NECESSITÀ.

Quando la mera proposizione della querela non risulta corroborata dalla dimostrazione dell'esito negativo delle indagini, volte a pervenire all'individuazione del conducente-responsabile, l'azione di risarcimento nei confronti del F.G.V.S. risulta improcedibile.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza N. 1006 del 15/10/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***SVOLTA A SINISTRA - MODALITÀ DI ESECUZIONE - MANCATA PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGO DI PRECEDENZA.**

I conducenti che devono eseguire una manovra di svolta a sinistra sono tenuti ad assicurarsi di poterla eseguire senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione, segnalarne l'esecuzione in via preventiva ed accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata, quindi ad eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione; senza imboccare la strada contromano e usando la massima prudenza. Non è invece prescritto l'obbligo di precedenza, salva diversa segnaletica.

*Estensore: Annamaria Di Bernardo***Sentenza n. 1111 del 15/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti***CC: 2059***RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE.**

Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a costituzione dell'art. 2059 c.c., comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p., comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.

*Estensore: Oliva Lucia***Sentenza n. 1113 del 10/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 2733***CONFESIONE GIUDIZIALE.**

Le dichiarazioni rese dal conducente al momento del sinistro, relative all'ammissione della sua responsabilità, non vertendo direttamente sui fatti, ma sostanziandosi in giudizio sulla colpa, non possono vincolare il Giudice, tenuto peraltro conto che rispetto all'assicuratore, dato il carattere litisconsortile necessario del giudizio, trova anche applicazione l'art. 2733 c.c. in base al quale la confessione resta elemento

liberamente valutabile nei confronti dello stesso confidente.

*Estensore: Oliva Lucia***Sentenza n. 1129 del 21/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***CC: 2054***TAMPONAMENTO - NON SEMPRE VIGE LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA NEI CONFRONTI DEL TAMPONANTE.**

In caso di lievissimo tamponamento il conducente dell'auto tamponata deve dare la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare i gravi danni lamentati all'auto da lui condotta.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1131 del 22/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 2054***RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA - PRESUPPOSTI.**

L'invasione dell'opposta corsia di marcia non costituisce di per sé condotta idonea a sollevare il danneggiato dall'onere di provare di avere compiuto il possibile per evitare il sinistro.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1143 del 24/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Francesco Spiezia***CASO FORTUITO - SUSSISTENZA - ESENZIONE RESPONSABILITÀ.**

Va configurata un'ipotesi di caso fortuito, con conseguente elisione della responsabilità in capo al soggetto agente, ogniqualvolta si verifichi un evento, connotato da eccezionalità e da oggettiva imprevedibilità, che sia idoneo, da solo, a causare l'evento ed, in quanto tale, a recidere il nesso eziologico tra il detto evento e la circolazione del veicolo.

*Estensore: Diodato Gianluigi***COMODATO****Sentenza n. 1058 del 02/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 1803,1809***COMODATO A TEMPO DETERMINATO: RESTITUZIONE ALLA SCADENZA.**

Diversamente dall'ipotesi inquadabile nel comodato a tempo indeterminato, c'è quella in cui, unitamente alla

previsione della destinazione a casa familiare, le parti abbiano espressamente ed univocamente pattuito, alla conclusione del contratto, un termine finale di godimento del bene, configurandosi così un contratto a tempo determinato, tale da comportare l'estinzione del vincolo alla scadenza convenuta, con la restituzione del cespite.

Estensore: Giordano Carmine

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.

Sentenza n. 823 del 06/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 25

RD: 1611 del 30/10/1933, art. 6

FORO ERARIALE.

Convenuta una Amministrazione dello Stato, vige la regola del foro erariale di cui all'art. 25 cpc ed art. 6 RD 30.10.1933 n°1611, indipendentemente dal valore della causa.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 853 del 13/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEROGABILE - ECCEZIONE - IN SENSO STRETTO.

LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI PAGARE IL PREZZO EX VENDITA DI BENI MOBILI - PRESSO L'ACQUIRENTE - IN CASO DI INADEMPIMENTO - PRESSO IL VENDITORE.

E' orientamento consolidato che la contestazione della competenza territoriale derogabile integra un'eccezione in senso proprio che onera la parte eccepente della prova delle circostanze di fatto di cui la stessa si sostanzia.

In base al criterio del *forum destinatae solutionis*, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi di adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c. e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore-creditore.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 866 del 19/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2932

DLLGT: 80/98

L: 1676/60

RISCATTO IMMOBILIARE - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - GIURISDIZIONE GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.

RISCATTO IMMOBILIARE - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - INADEMPIMENTO DELL'ISTITUTO - TUTELA EX ART. 2932 C.C. - INAMMISSIBILITÀ.

La giurisdizione in materia di riscatto immobiliare di un alloggio assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari è del Giudice Ordinario poiché, con l'assegnazione, vengono meno i poteri autoritativi da parte della Pubblica Amministrazione e la conseguente attrazione nella Giurisdizione Esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di pubblici servizi ex art. 33 D.Lgs. 80/98.

L'obbligo per la P.A. di procedere alla stipula del contratto di cessione non deriva da una fattispecie negoziale (patto di futura vendita o preliminare), ma direttamente dalla legge e si inserisce nell'ambito di un più ampio procedimento amministrativo destinato a concludersi con il definitivo trasferimento della proprietà dell'alloggio. Di conseguenza, il diritto dell'assegnatario a cui sia stata comunicata l'accettazione della sua domanda di assegnazione in proprietà dell'alloggio, non si inquadra in un rapporto privatistico, in cui l'amministrazione abbia assunto l'impegno a contrattare mediante preliminare, ma in un rapporto con connotati pubblicistici che non ne consente la tutela con esecuzione in forma specifica del correlativo obbligo a norma dell'art. 2932 c.c.

Come sopra la sentenza:

(867/2006)

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 901 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 28, 29

INCOMPETENZA - DESIGNAZIONE CONVENZIONALE DEL FORO.

La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato la competenza esclusiva, risultando un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 915 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice Francesco Spiezia

RIUNIONE DI GIUDIZI - INCOMPETENZA PER VALORE - INSUSSISTENZA.

Il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 c.p.c. si determina sommando le domande proposte nel medesimo processo contro la medesima persona, è applicabile solo quando le diverse domande sono formulate con lo stesso atto introduttivo del processo, non anche quando le domande sono proposte con giudizi diversi successivamente riuniti.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 945 del 27/09/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CPC: 38***INCOMPETENZA PER TERRITORIO - FORO ERARIALE.**

Nel caso in cui sia convenuta un'Amministrazione dello Stato, anche in ipotesi di cumulo soggettivo passivo, sussiste la regola del foro erariale, sicché va affermata la competenza inderogabile del Tribunale ove ha sede l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente.

Come sopra le sentenze:

(946/2006, 947/2006, 948/2006, 949/2006)

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 996 del 12/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CC: 2043**COST: 97**CPC: 25*

RD: 2440 del 18/11/1923, art. 54; 827 del 23/05/1924, artt. 278, 287, 407; 1611 del 30/10/1933, art. 6

ACCERTAMENTO DELL'AGO - ILLEGITTIMITÀ DI UN ATTO AMMINISTRATIVO - ILLICEITÀ DI UN COMPORTAMENTO - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - FONDAMENTO.

ATTI AMMINISTRATIVI - IMPARZIALITÀ - EFFICIENZA - PERIZIA - TEMPESTIVITÀ - BUONA AMMINISTRAZIONE - CRITERI - FINE PUBBLICO - COMPORTAMENTO COLPEVOLE DELLA P.A. - RISARCIMENTO - INTERESSE PRETENSIVO - DIRITTO SOGGETTIVO - FONDAMENTO.

COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE FORO DESTINATAE SOLUTIONIS - AMMINISTRAZIONE DELLO STATO CONVENUTA - PAGAMENTI DELLO STATO NON MEDIANTE RUOLI - ASSEGNI - ORDINATIVI DIRETTI - CRITERI - NON SUSSISTE.

COMPETENZA FUNZIONALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - OBBLIGAZIONE ORIGINATA DA FATTO ILLECITO - CONCORSO IN VIA ALTERNATIVA DEL "FORUM DELICTI" CON IL "FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS" - DOMICILIO DEL CREDITORE - PAGAMENTO DEI DEBITI DELLO STATO DALLA TESORERIA PROVINCIALE - NON SUSSISTE.

L'accertamento demandato non ha riguardo alla illegittimità dell'atto, ma alla illiceità di un comportamento dell'ente che ha adottato un atto in carenza di potere e, perciò, in modo da ledere il diritto soggettivo del privato a non essere sottoposto ad imposizione se non nei casi e nei modi di legge.

Anche in presenza di atti amministrativi pienamente legittimi, ma adottati con notevole ritardo rispetto ai parametri imposti dai criteri di cui innanzi (imparzialità, efficienza, perizia, tempestività, in una parola "buona amministrazione") oppure di attività rispetto a cui è ravvisabile od esplicitato il concreto ed

obiettivo fine pubblico perseguito ed avuto di mira può profilarsi comportamento "colpevole" della pubblica amministrazione, idoneo e sufficiente a legittimare una richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., fondata finanche quando la situazione lesa sia qualificabile come "interesse pretensivo" e non diritto soggettivo.

Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale (...), soccorre il dato testuale dell'art. 25 c.p.c. a norma del quale, allorché l'amministrazione è convenuta, è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione; foro *destinatae solutionis* che deve individuarsi sulla scorta delle norme stabilite in materia di contabilità pubblica: artt. 54 r.d. 2440/1923, 278 e 407 del regolamento approvato con r.d. 827/1924, a norma dei quali i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, devono avvenire mediante assegni o mediante ordinativi diretti della Sezione: di Tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, sicché detto la competenza si radica in ragione del luogo ove si trova la Sezione: di Tesoreria dello Stato competente al pagamento.

Laddove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio ai sensi degli art. 6 r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c., il "*forum delicti*" concorre, in via alternativa, con il "*forum destinatae solutionis*", da determinare in base alle norme in tema di contabilità pubblica contenute in particolare negli artt. 278 lett. D), 287, 407 del regolamento approvato con r.d. n. 827 del 1924; luogo che va individuato nel domicilio del creditore e non in quello del debitore, in quanto per effetto delle norme sopra citate il pagamento dei debiti dello Stato viene eseguito dalla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore.

*Estensore: Annamaria Di Bernardo***Sentenza n. 1134 del 22/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CPC: 25***COMPETENZA ERARIALE - PRESUPPOSTI.**

Nel caso in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato è competente il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice competente secondo le regole ordinarie.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1248 del 29/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CPC: 480***OPPOSIZIONE AL PRECETTO - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - PRESUPPOSTI.**

L'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare nel luogo prescelto la competenza del giudice dell'opposizione e ad escludere il foro sussidiario del luogo di notificazione del precetto stesso, a condizione,

che nel predetto luogo, si trovino beni del debitore da sottoporre ad esecuzione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

COMUNIONE E CONDOMINIO

Sentenza n. 796 del 04/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1136, comma 2°

L: 219/81, art. 12

EDIFICIO CONDOMINIALE - SPERIMENTO TOTALE - COMUNIONE DEL SUOLO - RICOSTRUZIONE - DIVISIONE - PROPRIETÀ ESCLUSIVE.

FABBRICATO CONDOMINIALE - RICOSTRUZIONE SENZA MODIFICHE - È RIPRISTINO CONDOMINIO - DIVERSA RICOSTRUZIONE - È OPERA SU SUOLO COMUNE - ACCESSIONE DEL BENE AI COMUNISTI - DIRITTO DI CIASCUNO SECONDO QUOTA IDEALE. ART. 12 LEGGE 219/81 - VALIDITÀ DELIBERAZIONE CONDOMINIALE PER RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE EDIFICIO SISMA 1980 - DELIBERAZIONE PER RICOSTRUZIONE DIFFORME - MAGGIORANZA EX ART. 1136 COMMA 2° CC - NON È APPLICABILE - DISCIPLINA CODICISTICA - APPLICABILE.

In ipotesi di perimento totale di edificio condominiale, il condominio viene meno e permane soltanto la comunione del suolo; in tal caso, il condominio nasce solo quando i comunisti individuano gli appartamenti di esclusiva proprietà, con un'operazione che assume la portata di vera divisione.

Laddove si proceda alla ricostruzione del fabbricato condominiale, occorre distinguere a seconda che esso venga ricostruito come era in precedenza, nel qual caso il condominio si ripristina, ovvero in maniera diversa, nel qual caso il condominio non rinasce e quanto edificato costituisce, invece, un'opera realizzata sul suolo comune, soggetta al principio dell'accessione e quindi da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo. Pertanto, non può essere riconosciuto ai singoli comproprietari il diritto ad avere una proprietà simile ed ubicata nella stessa preesistente posizione, ma semmai il diritto di ciascuno alla proprietà di una quota ideale.

L'art. 12 della legge 219/81 - secondo cui le deliberazioni condominiali relative alla ricostruzione o alle riparazioni dell'edificio dopo il sisma del 1980 sono valide se approvate con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2° c.c. - non è applicabile allorché la volontà assembleare abbia ad oggetto la ricostruzione dell'edificio in modo difforme da quello preesistente, con incidenza sulle singole unità immobiliari, in tal caso applicandosi interamente la disciplina codicistica.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 938 del 26/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1102

SCIoglimento DELLA COMUNIONE.

L'attributario di una quota minoritaria non può giammai chiedere a suo favore l'attribuzione della quota maggioritaria.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 940 del 27/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1102

DIRITTO DI COMUNIONE- FACOLTÀ DI PARI GODIMENTO.

Il godimento esclusivo del cortile ad opera di alcuni condomini vulnera le facoltà di pari godimento riconosciute al comunista dall'art. 1102 c.c.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 944 del 27/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1136

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE.

Il consiglio di amministrazione condominiale non è organo legittimato all'approvazione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato e di rifacimento completo del terrazzo che funge da solaio di copertura.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 955 del 28/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1136, 1137

IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE - TERMINE.

L'impugnazione di delibera assembleare condominiale si propone con citazione, comportante la notifica, anche con la consegna all'Ufficiale Giudiziario, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di essa a norma dell'art. 1137 co. III.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 991 del 11/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1102

AZIONE DI RIVENDICA DI PARTI COMUNI - AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA COMPROPRIETÀ

- LEGITTIMAZIONE PASSIVA - LITISCONSORZIO PASSIVO.**COMUNIONE - GODIMENTO ESCLUSIVO - POSSESSO AD USUCAPIONEM - ONERE DELLA PROVA.****USUCAPIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DEL CONDOMINO - PROVA.**

E' consentita l'azione di rivendica di parti comuni, o l'azione di mero accertamento della comproprietà, e legittimato passivo è colui che, come possessore o detentore, ha la "facultas restituendi", e, in caso di compossesso o codetenzione, si ha litisconsorzio passivo non necessario.

In tema di comunione, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo, a norma dell'art. 1102 ultimo comma c.c., a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessaria, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile col possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'usucapione, anche se non è necessaria la interversione del possesso, ma il semplice possesso esclusivo.

Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte dei condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 1085 del 09/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1130

CONDOMINIO - NUOVO AMMINISTRATORE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE NEI CONFRONTI DEL PRECEDENTE.

Il nuovo amministratore di condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti necessari all'esercizio della gestione condominiale, sussistendo l'obbligo di quest'ultimo di restituzione di quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell'incarico, tra cui i documenti e le somme concernenti la gestione.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1186 del 07/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1137

IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DI TUTTI I CONDOMINI - INVALIDITÀ DELLA DELIBERA - NON SUSSISTE.**IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE - ACCANTONAMENTO DI SOMME RESIDUATE DALL'ESERCIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE - AMMISSIBILE.**

La mancata sottoscrizione del verbale di assemblea condominiale da parte di tutti i condomini non costituisce ipotesi di invalidità delle delibere assunte in quanto, seppure il regolamento statuisce la necessità della sottoscrizione come requisito aggiuntivo di validità, tale previsione è da considerarsi in contrasto con l'art. 1138 c.c. ultimo comma il quale afferma che il regolamento condominiale non può derogare alla disciplina contenuta negli artt. 1136 e 1137 c.c. che per l'appunto contengono le norme applicabili al procedimento di formazione della volontà assembleare. E' ammissibile l'accantonamento di una somma residuata dalla gestione annuale sulla base del rendiconto o in base ad una ripartizione previamente approvata di una certa spesa, sia mediante autorizzazione dei condomini, sia attraverso un'autonoma determinazione dell'amministratore.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1214 del 18/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CC: 1130 - 1131

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - LIMITI.

Il condominio negli edifici, essendo un ente di gestione, sta in giudizio in persona dell'amministratore. A norma dell'art. 1131 primo comma c.c. l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea; da ciò consegue che la rappresentanza attiva dell'amministratore di condominio coincide con la sfera dei suoi poteri. Nel caso in cui la questione non rientri nei limiti dei poteri dell'amministrazione, quest'ultimo non ha la legittimazione processuale e la rappresentanza attiva va conferita all'amministratore con apposita delibera assembleare dei condomini.

Estensore: Guerrasio Antonia

Sentenza n. 1252 del 29/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

CONDOMINIO - OBBLIGO DI ELIMINAZIONE COPERTURA SU PROPRIETÀ ESCLUSIVA - NON SUSSISTE.

La sostituzione della copertura già esistente sulla proprietà esclusiva di un condomino non configura la violazione del diritto di comunione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

CONSORZI AGRARI, FONDIARI E IDRICI

Sentenza n. 929 del 19/09/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 860

CONSORZIO DI BONIFICA - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - ILLEGITTIMITÀ.

Non è soggetto a pagamento del contributo di bonifica un immobile urbano il cui unico beneficio derivante dall'attività del consorzio di bonifica territorialmente interessato è rappresentato dalla possibilità di scarico delle acque luride e di scolo nel condotto fognario comunale, che a sua volta scarica in canali gestiti dal predetto consorzio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

CONSUMATORE

Sentenza n. 1115 del 15/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1469 quater, 1418

NULLITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO.

L'osservanza di generici doveri di correttezza e buona fede deve dirigere la condotta delle parti in qualsivoglia rapporto contrattuale sia nella fase preliminare alla costituzione del rapporto che in quella successiva alla sua esecuzione, ma ciò di norma non conduce, all'infuori dell'ambito di intermediazione finanziaria, a sostenere che siffatte trasgressioni trasmodino automaticamente in nullità del relativo contratto. E ciò non in quanto è l'atto a violare la norma di riferimento, ma la condotta dei contraenti nella fase precontrattuale o in quella di esecuzione.

Estensore: Oliva Lucia

CONTRADDITTORIO

Sentenza n. 1188 del 05/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DI CHI SOLLEVA TALE ECCEZIONE - NECESSARIA INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE DEVONO PARTECIPARE AL GIUDIZIO QUALI LITISCONSORTI NECESSARI. SUCCESSIONE MORTIS CAUSA DI PIÙ PERSONE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - FRAZIONAMENTO PRO QUOTA DELL'ORIGINARIO DEBITO - INSUSSISTENZA LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA GLI EREDI DEL DEBITORE.

Nel processo civile la parte che eccepisce il difetto di contraddittorio deve darne la prova non solo indicando le persone che debbono partecipare al giudizio quali *litisconsorti* necessari, ma anche provando i presupposti di fatto della sua eccezione come ad esempio l'effettiva successione nel rapporto controverso.

Nel caso di successione *mortis causa* di più eredi nel lato passivo di un rapporto obbligatorio si determina un frazionamento pro quota dell'originario debito del *de cuius* fra gli aventi causa con la conseguenza che, al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali, il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina litisconsorzio necessario fra gli eredi del debitore (Cass. Civ. Sez. II 27/01/1998 n. 785)

Estensore: Guerrasio Antonia

CONTRATTI

Sentenza n. 850 del 13/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2932, 1385, 1386, 1460

L: 47 del 28/02/1985, art. 40

CONTRATTO PRELIMINARE - CLAUSOLA CON MERA DIZIONE DI CAPARRA PENITENZIALE - EFFETTIVA CAPARRA CONFIRMATORIA.

CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE PRIVO DI CONCESSIONE EDILIZIA - NULLITÀ DEL PRELIMINARE - NON SUSSISTE.

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DELL'ACQUIRENTE - NEL CONTRATTO PRELIMINARE - PER IRREGOLARITÀ URBANISTICA DI IMMOBILE IN VENDITA - AMMISSIBILITÀ.

La prescrizione in contratto preliminare del pagamento di una caparra nella eventualità di un inadempimento delle parti, riveste normalmente carattere confirmatorio, quand'anche accompagnata dalla definizione di penitenziale, che non è infatti sufficiente a far ritenere sussistente un diritto di recesso *ad nutum*, occorrendo invece che un tale diritto sia stato espressamente pattuito, dovendosi ritenere, in mancanza di ciò, che la caparra abbia natura confirmatoria e quindi sanzionatoria dell'inadempimento.

La sanzione di nullità comminata dall'art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita.

Il promissario acquirente può legittimamente sospendere i pagamenti nell'esercizio dei poteri di autotutela consentiti dall'art. 1460 c.c. in attesa che si definisca la regolarizzazione urbanistica dell'immobile in oggetto.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 887 del 25/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1219, 1224, 2697, 2702

PROVA DEL CREDITO - BOLLA DI CONSEGNA - INTERESSI.

La produzione della copia della bolla di consegna della merce, sottoscritta dall'acquirente, costituisce prova del

rapporto fondamentale, essendo il creditore tenuto a provare solo la fonte del suo diritto.

All'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento della somma dovuta a saldo, oltre la rivalutazione monetaria, ma non degli interessi, in quanto in tema di obbligazioni pecuniarie, la prova del "maggiore danno" subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta dal criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa.

Estensore: Costabile Valeria

Sentenza n. 932 del 20/09/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1460

PAGAMENTO - COMPENSO AL DIRETTORE DEI LAVORI - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - POSSIBILITÀ.

L'inadempimento del direttore dei lavori non appare esclusa da quella concorrente dell'impresa esecutrice dei lavori, essendo egli responsabile di tutte le scelte tecniche adottate nel corso della realizzazione dell'opera commissionatagli ed essendo senz'altro necessaria una verifica della tipologia del suolo prima della esecuzione della stessa, proprio al fine di verificare le modalità attuative e gli strumenti ed accorgimenti tecnici da apprestare per evitare i pericoli connessi alle particolari caratteristiche del terreno.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 933 del 20/09/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1453 e 1218

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE.

L'art. 1218 c.c. pone la prova dell'inadempimento non a carico del creditore che agisce per ottenere quanto dovutogli, bensì del debitore che, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., è tenuto a dimostrare il suo esatto adempimento ovvero che l'inadempimento è dipeso dal fortuito o, comunque, da cause a lui non imputabili.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 964 del 04/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - GRAVE INADEMPIMENTO - NECESSITÀ.

Se non risulta provato l'adempimento delle obbligazioni poste a carico del convenuto, il contratto deve essere dichiarato risolto per grave inadempimento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1142 del 23/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

FORMAZIONE DEL CONTRATTO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - TRATTATIVE - LIMITI ED EFFETTI.

Con la sottoscrizione della cosiddetta minuta o "puntuazione" di contratto - la quale ha la sola funzione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto, da concludere quando si sarà successivamente raggiunto l'accordo anche sugli altri punti da trattare - le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative, trovando il solo limite in un'eventuale responsabilità precontrattuale, prevista dall'art. 1337 c.c.

Tuttavia, poiché anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, va accertata in concreto l'effettiva volontà dei paciscenti di considerare concluso e, per l'effetto, vincolante il contratto in questione.

Estensore: Diodato Gianluigi

Sentenza n. 1199 del 14/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1218

CONTRATTO - INADEMPIMENTO - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE - PROVA IMPOSSIBILITÀ ESECUZIONE PRESTAZIONE - PROVA FATTO DEL TERZO - INSUSSISTENZA.

In base ai principi che regolano la responsabilità contrattuale è posto a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essergli imputata. Se il fatto ha visto il concorso di terzi occorre dimostrare l'uso della diligenza impiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.

Come sopra la sentenza:

(1217/2006, 1220/2006)

Estensore: Guerrasio Antonia

CONTRATTI AGRARI

Sentenza n. 1040 del 30/11/2006

Sezione: Agraria

Giudice: Collegio

Riferimenti

L: 203/82, art. 5 - comma 4, 46

INADEMPIMENTO GRAVE DEL CONDUTTORE.

Ciò che rileva è la possibilità per l'inadempiente di essere stato posto in condizione di attivarsi al fine di adeguarsi alle motivate richieste del concedente (cass n. 3606/99; 10597/96; 12981/95); possibilità che sicuramente nel caso di specie vi è stata.

L'inadempimento grave del conduttore può considerarsi causa di risoluzione del contratto solo con lo spirare del termine di tre mesi decorrente dalla ricezione della lettera di contestazione, contenente formale invito a sanare, con indicazione dei modi per farlo, senza che segua alcuna attività in tal senso (cass n. 10597/96; 12981/95; 633/93).

Nei contratti di affitto agrario, la valutazione, quanto al mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, non è rimesso all'apprezzamento del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a precisi elementi, indicati dall'art. 5, comma 4 l. n. 203/82.

Estensore: Mauri Maria

CONTRATTI BANCARI**Sentenza n. 808 del 05/07/2006**

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1831, 1832, 1945

RD: 267 del 16/03/1942, art. 95

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 5876, 24/05/1991; Cass. Civ. n. 2249, 02/04/1985; Cass. Civ. n. 9427, 12/09/1990; Cass. Civ. n. 9008, 06/07/2000; Cass. Civ. n. 3964, 21/04/1999.

**TITOLO MONITORIO CONTRO IL FALLITO -
FORMATOSI ANTE APERTURA DELLA PROCEDURA -
PROPOSIZIONE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO -
NECESSITÀ.****ESTRATTO CONTO BANCARIO - EFFICACIA
PROBATORIA - CONTESTAZIONI -
CARATTERISTICHE.****ESTRATTO CONTO BANCARIO - COMUNICAZIONE
- CONTENUTO - EFFICACIA.****FIDEIUSSIONE E CONTRATTO AUTONOMO DI
GARANZIA - CARATTERI DISTINTIVI.**

La formazione di un titolo monitorio nei confronti di un debitore fallito, anteriormente all'apertura della procedura di fallimento, non è assimilabile alla valenza della sentenza appellabile, come sancita dall'art. 95 del RD 267/1942; pertanto, tale titolo non è spendibile nella procedura di accertamento del passivo, dovendo il creditore reiterare la domanda nelle forme dell'insinuazione nella massa passiva.

Ai sensi dell'art. 1832 c.c. si deve ritenere approvato l'estratto di conto corrente, in difetto di tempistiche contestazioni della parte cui sia stato trasmesso.

La particolare efficacia probatoria che assiste ogni documento contabile con caratteristiche equipollenti all'estratto conto, comporta che solo una contestazione puntuale e precisa da parte del debitore opponente può consentirne la messa in discussione e, di conseguenza, può giustificare un accertamento contabile da parte del giudice.

L'efficacia probatoria delineata dall'art. 1832 c.c. non presuppone che le scritturazioni del conto corrente siano state inoltrate al correntista con raccomandata (o altre modalità contemplate dalle clausole contrattuali), posto che anche la produzione in giudizio dell'estratto costituisce essa stessa trasmissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1832 c.c.

Inoltre, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria ove l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo, poiché, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale.

La clausola con la quale il fideiussore s'impegna a soddisfare il creditore a sua semplice richiesta e senza la possibilità di eccepire l'intervenuto adempimento e le eccezioni inerenti al rapporto principale, è valida emanazione dei poteri di autonomia negoziale che realizza validamente una deroga al principio di accessorietà; che invece informa il regime delle garanzie; essa invero realizza un rapporto autonomo, integralmente sganciato dalle vicende del debito principale.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 931 del 20/09/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1832

**RAPPORTO DI CONTO CORRENTE - ESTRATTI
CONTO - EFFICACIA PROBATORIA - ANATOCISMO -
NULLITÀ DELLE CLAUSOLE ANATOCISTICHE.**

L'approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano che il debito, fondato su di un negozio invalido ed inefficace, diventi e resti definitivamente incontestabile. Va dichiarata la nullità delle clausole bancarie anatocistiche con conseguente diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 965 del 04/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2043

**ILLECITA NEGOZIAZIONE ASSEGNI -
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA ESCLUSIONE.**

Riguardo a titoli all'ordine, la legittimazione alla riscossione spetta a chiunque si trovi in possesso del titolo al momento della presentazione per il pagamento; talché il diritto di pretendere la prestazione spetta a qualsiasi soggetto in grado di realizzare la condizione minima costituita dalla materiale disponibilità del documento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1069 del 04/11/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1832, 1831, 1823, 1825, 1857***APPROVAZIONE TACITA DELL'ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - VALORE CONFESSORIO: SUSSISTENZA.**

Si deve ritenere approvato l'estratto di conto corrente in difetto di tempestive contestazioni della parte cui sia stato trasmesso, salva l'impugnazione diretta unicamente a far correggere i vizi formali e non sostanziali del conto. L'approvazione tacita del conto ha valore confessorio, limitatamente ai fatti e non alle posizioni giuridiche delle parti.

Pertanto l'approvazione tacita, preclude la possibilità di contestare la verità dei dati riportati nel conto (ossia l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista) lasciando aperta soltanto la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti.

Solo una contestazione puntuale e precisa da parte del debitore opponente può consentirne la messa in discussione e di conseguenza può giustificarne un accertamento contabile da parte del giudice.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1110 del 15/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti***CC: 1260 e segg.**DL: 385/93, art. 90***CONTRATTO CONTO CORRENTE BANCARIO E RESTITUZIONE SOMME PECUNIARIE-LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.**

In caso di cessione ad una banca, o ente equiparato, delle posizioni debitorie di un altro istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e nel vigore dell'art. 90 del D.lg. n. 385/1993, si costituisce, a carico del cessionario, un'ulteriore obbligazione con vincolo di solidarietà, ovvero, in caso di liberazione del cedente, una successione nella posizione debitoria, con la conseguenza che l'azione esercitata dal creditore contro la banca cessionaria non coinvolge il cedente e si sottrae in radice alle norme che regolano l'esercizio del credito all'interno di detta procedura liquidatoria che riguardano le modalità d'iniziativa del creditore e non il rapporto sostanziale cui si correla l'obbligazione fatta valere in giudizio.

*Estensore: Oliva Lucia***Sentenza n. 1216 del 18/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CC: 1815**CPP: 644***CONTRATTO DI MUTUO - INTERESSI (CORRISPETTIVI) - CORRISPETTIVO DEL GODIMENTO DELLA SOMMA MUTUATA.**

Nel contratto di mutuo oneroso, l'obbligazione di pagare gli interessi corrispettivi costituisce una delle prestazioni oggetto della convenzione, rappresentando esattamente il corrispettivo che paga il mutuatario per ottenere il godimento, per il periodo di tempo stabilito in contratto, della somma mutuata; tale obbligazione è connotata - tendenzialmente - da assoluta libertà di contenuto economico degli accordi contrattuali, in quanto la funzione che svolge è quella di esprimere l'autonomia negoziale privata, salvo il limite costituito dalla contrarietà a norme imperative e la violazione di norme penali (reato di usura art. 644 C. p.p. ed art. 1815 C.C.).

*Estensore: Mauri Maria***CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****Sentenza n. 841 del 12/07/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CC: 2697, 2042**CPC: 116**DLLGT: 77/1995, art. 35***ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE TRA LE PARTI DEL PROCESSO CIVILE.****ARGOMENTI DI PROVA - DA OGNI DATO PROCESSUALE - AMMISSIBILITÀ.****CONTRATTI DELLA PA - FORMA SCRITTA - A PENA DI NULLITÀ - SUSSISTE.****DETERMINA DELLA P.A. - QUALE PROPOSTA CONTRATTUALE - INSUSSISTENZA.****CONTATTI DELLA P.A. - CONCLUSI PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - INAMMISSIBILITÀ.****CESSIONI DI BENI E SERVIZI ALL'ENTE COMUNE - IN MANCANZA DI ATTI FORMALI - MANCATO PAGAMENTO - AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.**

L'onere della prova si distribuisce in ragione della diversa posizione processuale assunta dalle parti del giudizio, per cui l'attore deve dar prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre chi è tratto in lite ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti modificativi o estintivi della medesima pretesa.

Il giudice può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza della pretesa traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc.

Tutti i contratti stipulati dalla PA e, in genere, dagli enti pubblici, devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili tutti i controlli dell'autorità tutoria, sicché sono del tutto irrilevanti gli eventuali comportamenti concludenti che l'amministrazione abbia assunto o il contegno processuale di non contestazione di accordo contrattuale; è perciò irrilevante la sola esistenza di una deliberazione dell'organo di ente

pubblico che abbia deliberato la stipula del contratto, ove a tale deliberazione non risulti che sia seguito l'atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal privato.

La deliberazione o determina dell'ente pubblico (di stipula di un contratto *iure privatorum*) non costituisce proposta contrattuale, ma è un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e dal carattere meramente autorizzatorio.

Poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà, essi non sono surrogabili da comportamenti concludenti, quali la semplice esecuzione della prestazione.

Nel caso in cui province, comuni, comunità montane acquisiscano beni o servizi in mancanza di determinati presupposti, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura; viene meno, pertanto, il rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario e la PA, con la conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario stesso, per cui il privato, disponendo di una azione diretta ed immediata nei confronti di questi ultimi, non può esperire, contro la PA, la sussidiaria azione di arricchimento senza causa.

Estensore: Chirico Raffaele

COPIE DI ATTI PUBBLICI E PRIVATI

Sentenza n. 830 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2718 e corr.

L: 15 del 04/01/1968, art. 14

RD: 267/1942, art. 98

COPIA DI ATTI - CONFORMITÀ AGLI ORIGINALI - PROVA DEL CREDITO - SUSSISTE. OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINI E TEMPESTIVITÀ. ESISTENZA DEBITO DI IMPOSTA - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.

La copia dell'estratto del ruolo relativo al contribuente e munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte, deve essere ritenuta prova dell'esistenza del credito ai fini dell'ammissione di un credito d'imposta al passivo fallimentare.

La comunicazione di esclusione di un credito al passivo fallimentare non effettuata con lettera raccomandata a/r fa ritenere tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dalla chiusura dello stato passivo.

Ogni indagine sull'esistenza del debito di imposta appartiene alla cognizione del giudice tributario, con divieto per il giudice ordinario di prenderne cognizione, anche incidentale, salvo che l'accertamento coinvolga unicamente un rapporto privatistico connesso e non una indiretta impugnativa dell'atto impositivo.

Estensore: Chirico Raffaele

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Sentenza n. 854 del 13/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 157, 164, 165

TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DELL'ATTORE - ECCEZIONE - SUCCESSIVA ALLA PRIMA DIFESA UTILE - TARDIVITÀ.

NULLITÀ DELLA CITAZIONE - PER ERRONEA INDICAZIONE DELL'ATTORE - IN CASO DI ASSOLUTA INCERTEZZA DELL'IDENTITÀ - SUSSISTE.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE DI IMPRESA - MANCATA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IMPRENDITORIALE - REVOCA DEL CONTRIBUTO ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE - SUSSISTE.

L'eccezione di tardiva costituzione in giudizio dell'ente istante per l'inutile decorso del termine di dieci giorni imposto dall'art. 165 cpc, è tardiva se non formulata nella prima difesa successiva alla dedotta violazione, a norma dell'art. 157 cpc; il vizio è infatti sanato dalla costituzione del convenuto che non la eccedisca tempestivamente.

Vi è nullità della citazione per erronea indicazione della denominazione dell'attore solo a condizione che essa indica assoluta incertezza sull'identità della parte.

Il Patto territoriale dell'agro nocerino-sarnese, che abbia corrisposto un contributo a fondo perduto per la creazione di una nuova impresa, in base all'accordo stipulato con il soggetto finanziato, mantiene un diritto potestativo di revoca di esso contributo, sul presupposto della mancata attuazione del programma imprenditoriale, diritto il cui esercizio, determinando lo scioglimento del rapporto, produce l'obbligo di restituzione delle agevolazioni erogate.

Estensore: Chirico Raffaele

DANNO TEMUTO

Sentenza n. 975 del 04/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1172

DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.

L'azione possessoria di danno temuto può essere esperita, oltre che dal proprietario, anche dal possessore o dal titolare di altro diritto reale di godimento sulla cosa che si ritiene in pericolo.

Estensore: Cozzolino Sabato

DEMANIO

Sentenza n. 852 del 13/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

AREE DEMANIALI COMUNALI - INDIVIDUAZIONE.

PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ - IURIS TANTUM - PROVA CONTRARIA.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3° legge 2248/1865, all'interno delle città fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, ferme però le consuetudini, le convenzioni esistenti e di diritti acquisiti.

La presunzione relativa di demanialità di cui all'art. 22 comma 3° della legge 2248/1865 ammette la prova contraria, però circoscritta all'esistenza di consuetudini o convenzioni che attribuiscono la proprietà a soggetto diverso dal comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dello spazio in contestazione; la natura privata può desumersi da contraria convenzione solo se di essa costituisca oggetto diretto e non anche quando sia ricollegabile ad affermazioni non controllate dei contraenti.

Estensore: Chirico Raffaele

DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ'

Sentenza n. 871 del 19/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Guglielmo Amato

Riferimenti

CC: 235,244

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - DICHIARAZIONI DELLA MADRE - ESCLUSIONE DI VALORE DI PROVA PIENA - UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI QUALI PRESUNZIONI E INDIZI LIBERAMENTE APPREZZABILI - AMMISSIBILITÀ.

L'art. 235 c.c. impedisce, che nel giudizio di disconoscimento di paternità, possa essere attribuito alla dichiarazione della madre il valore di prova piena e determinante, stante l'indisponibilità dei diritti in questione, ma non esclude che la stessa dichiarazione e in generale le ammissioni delle parti possano essere utilizzate dal giudice quali presunzioni e indizi liberamente apprezzabili, da valutare unitamente alle altre risultanze processuali e al pari di ogni altro comportamento.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1035 del 24/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 269,274

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ.

L'accoglimento della domanda attorea, avente ad oggetto il disconoscimento della paternità del convenuto, consegue dalla dichiarazione di riconoscimento di paternità resa dall'effettivo genitore dell'istante ed anche dal comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1231 del 05/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 244

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - AZIONE - TERMINE DI DECADENZA.

Il termine per proporre l'azione di disconoscimento nel caso di adulterio, decorre dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie e nell'ipotesi di impotenza di generare decorre nel giorno in cui si è venuti a conoscenza della patologia.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

DISTANZE LEGALI

Sentenza n. 849 del 13/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 950

AZIONE PER REGOLAMENTO DI CONFINI - PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITÀ.

L'azione di regolamento di confini è ammissibile nei soli confronti dei proprietari, trattandosi di domanda rivolta a definire, in via di fatto e de iure, i contenuti oggettivi dei rispettivi diritti assoluti.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 892 del 24/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 872, 2933

AZIONE PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI - ONERE PROBATORIO - CONDIZIONI DELL'AZIONE - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - AMMISSIBILITÀ.

Il rilascio della concessione edilizia (o della sanatoria o del condono) si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicitario tra P.A. e privato richiedente e non si estende ai rapporti intersoggettivi tra i privati confinanti.

L'azione per il rispetto delle distanze legali si atteggia secondo lo schema dell'*actio negatoria servitutis*, in cui all'attore incombe solo l'onere di provare di essere proprietario del fondo gravato dalla pretesa servitù, laddove spetta al convenuto la prova del diritto reale da lui vantato per contrastare la presunzione *iuris tantum* di libertà del fondo. La violazione delle norme di edilizia contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, svolgenti funzione integrativa dell'art. 872 c.c. allorché contengono discipline sulle distanze, comporta la tutela ripristinatoria in favore del proprietario confinante, essendo legittimato passivo dell'azione reale il proprietario del suolo e della costruzione illegittima, destinatario dell'ordine di demolizione, ed è fonte risarcitoria dovendosi ravvisare un danno oggettivo e "in re ipsa" non eliso completamente dal ripristino, con particolare riguardo alla indebita limitazione del pieno

godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità.

Estensore: Costabile Valeria

DIVISIONE

Sentenza n. 1181 del 06/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 1111,757,120

CPC: 723,263

RENDICONTO.

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.p.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun dividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale poiché ben può essere richiesta la divisione giudiziale ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione, sia nelle forme di cui all'art. 263 e ss. c.p.c., sia mediante indagini e prove di tipo diverso, come la consulenza tecnica.

Estensore: Mauri Maria

DIVISIONE EREDITARIA

Sentenza n. 843 del 12/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

DIVISIONE EREDITARIA - COMODA DIVISIBILITÀ DEL BENE - SUA DESTINAZIONE ECONOMICA.

DIVISIONE GIUDIZIALE - CRITERIO PRIVILEGIATO - ATTRIBUZIONI IN NATURA DELLE QUOTE.

L'accertamento della comoda divisibilità di un bene deve essere operato tenendo conto del suo aspetto economico, funzionale e materiale, dovendo mirare alla formazione di tante quote quanti sono i dividendi, quote che singolarmente considerate devono avere una propria funzionalità economico-giuridica, che non snaturi la destinazione e la funzione economica dell'intero.

In materia di divisione giudiziale, la regola generale dettata dal legislatore per la formazione delle porzioni da assegnare ai dividendi è quella dell'attribuzione in natura delle quote, criterio che deve essere privilegiato anche nel caso di indivisibilità del bene, così come impone l'art. 720 c.c., che configura la vendita all'incanto come estrema ratio, cui far luogo solo quando non ne sia richiesta l'attribuzione per intero da parte del maggior quotista o da parte di più dividendi.

Estensore: Chirico Raffaele

DIVORZIO

Sentenza n. 800 del 05/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 155 e corr.

L: 898 del 01/12/1970, artt. 2, 3 n. 2 lettera b; 54/2006

CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - PRESUPPOSTI.

CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - AFFIDAMENTO FIGLI MINORI - CONDIZIONI.

Va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio laddove sussista, ininterrottamente, la separazione dei coniugi per oltre tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale ed è accertata - dal lungo tempo trascorso della separazione, dal contegno processuale dei coniugi che entrambi richiedano l'accoglimento della domanda di divorzio - l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

L'affidamento dei figli minori, alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte con la legge n. 54/2006, in difetto di contrarie indicazioni, è disposto nei confronti di entrambi i genitori.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 845 del 12/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 143, 147, 148

L: 74/1987; 898/1970

CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO - PRESUPPOSTI.

CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO - ASSEGNO IN FAVORE DEL FIGLIO MINORE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE ED ESCLUSIONE - ONUS PROBANDI.

Deve essere affermata la sussistenza dei presupposti dell'azione per cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di fallimento del tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi e di conferma dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale quale "*omnium consortium vitae*", ossia quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale, secondo lo schema delineato dagli artt. 143, 147 c.c. e dall'art. 30 Cost.

Circa l'assegno da stabilire in favore del figlio minore in sede divorzile, il criterio di riferimento è dettato dall'art. 148 c.c. comma 1°, secondo il quale i coniugi devono adempiere l'obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. E' onere della parte, che intende sottrarsi al relativo dovere imposto *ex lege*, dimostrare il suo stato psico-fisico che, eventualmente, renda oggettivamente impossibile la contribuzione.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 864 del 12/07/2006*Sezione: I Civile**Giudice: Guglielmo Amato***Riferimenti***L: 898/70, 74/87***DIVORZIO CONGIUNTO - RETTIFICA ALL'UDIENZA CAMERALE CON RICHIESTA DI AFFIDAMENTO CONDIVISO - LEGITTIMITÀ.**

All'udienza camerale nel procedimento di divorzio le parti possono rettificare quanto chiesto in ricorso con il passaggio all'affidamento condiviso poiché tale richiesta è rispondente agli interessi dei figli minori.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 973 del 04/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***L: 74/87***CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - CONDIZIONI PER LA PRONUNZIA.**

Per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è sufficiente che venga provata l'impossibilità della ricostruzione del nucleo familiare anche con riguardo alla volontà di uno soltanto dei coniugi in quanto non sia più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 974 del 04/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***L: 74/87***CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - ECCEZIONE DI RIPRESA DELLA CONVIVENZA - ONERE DEL CONVENUTO.**

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso di un coniuge, grava sul coniuge convenuto l'onere di eccepire la ripresa della convivenza familiare e la relativa prova.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 1092 del 09/11/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***COST: 30**L: 74/87, art. 3***DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO: PRESUPPOSTI.**

I presupposti per agire e richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio sussistono essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi, ed essendo provata per *tabulas* l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come "*omnium consortium vitae*" ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale. Quindi è sufficiente la prova della impossibilità di ricostruzione del nucleo familiare anche con riguardo alla volontà di uno soltanto dei coniugi, per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza, accompagnati dall'intento di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1166 del 01/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***DIVORZIO.**

Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio qualora la separazione personale dei coniugi si sia protratta per più di tre anni.

Come sopra la sentenza:*(1171/2006)**Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1168 del 05/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***L: 74/1987, art. 4; 54/2006***AFFIDAMENTO CONDIVISO.**

Non è disposto l'affidamento condiviso del minore, introdotto dalla L. 54/2006, quando sussistono situazioni di fatto che lo sconsigliano per la loro oggettiva gravità.

Tali situazioni possono essere l'irreperibilità del padre ed il suo disinteresse per i bisogni del minore.

*Estensore: Mauri Maria***Sentenza n. 1176 Del 05/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***PRESUPPOSTI PER LA PRONUNZIA DI DIVORZIO.**

Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli viene dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1233 del 21/12/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

DIVORZIO - PRESUPPOSTI.

In difetto di eccezione di interruzione, lo stato di separazione deve presumersi ininterrotto, per cui in presenza anche dell'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1250 del 29/12/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

L: 898/1978

DECLARATORIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - SENTENZA NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITÀ.

Se ne ricorrono i presupposti, è possibile dichiarare, con sentenza, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e poi, successivamente, decidere le altre questioni controverse.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

DONAZIONE**Sentenza n. 992 del 10/10/2006**

Sezione: I Civile
Giudice: Salvatore Di Lonardo

RISERVA DI DIRITTO REALE LIMITATO A FAVORE DI TERZO SU BENI DONATI - DUPLICITÀ DI DONAZIONI - SUSSISTE. REQUISITO SOGGETTIVO DELL'AZIONE REVOCATORIA - CONSAPEVOLEZZA DEL PREGIUDIZIO - SUSSISTE.

Il soggetto che, per spirito di liberalità, riservi a favore di una terza persona un diritto reale limitato (usufrutto, uso o abitazione) su beni donati ad altri in (nuda) proprietà pone in essere sia una donazione del dominio (destinato a diventare pieno nel momento della cessazione del cennato diritto reale parziario), sia (nella ricorrenza dei relativi presupposti e, segnatamente, dell'accettazione del beneficiato) una donazione del diritto reale limitato.

In ordine al requisito soggettivo - che è destinato ad atteggiarsi diversamente a seconda che il credito vantato dall'attore in revocatoria sia anteriore ovvero successivo al compimento dell'atto impugnato - va detto che trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito, è del tutto indifferente la situazione psicologica dei terzi coinvolti nel presente giudizio, dovendosi unicamente verificare il grado di consapevolezza del disponente circa l'idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni di credito dell'attore e del terzo interventore.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

ESECUZIONE**Sentenza n. 798 del 05/07/2006**

Sezione: I Civile
Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 547, 548, 549, 91

ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - SPESE DELLA LITE - IN CAPO AL TERZO NON COMPARSO PER RENDERE LA DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ - PRINCIPIO DI CAUSALITÀ E SOCCOMBENZA - SUSSISTE.

In ipotesi di omessa dichiarazione del terzo nel processo espropriativo, laddove il creditore pignorante proponga domanda di accertamento dell'obbligo di questi, la sentenza che definisce tale giudizio, nel prevedere il riparto delle spese della lite, individua la parte soccombente, giusta il principio di causalità, proprio nel terzo debitore, il quale, non comparso all'udienza fissata per la dichiarazione da rendere a norma dell'art. 547 cpc, ha determinato la necessità dell'accertamento giudiziale del credito.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 921 del 11/09/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Salvatore Di Lonardo

FERMO AMMINISTRATIVO - ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DANNI - ANCHE NON PATRIMONIALI - SUSSISTENZA.

Nel caso in specie la misura cautelare del fermo si presenta del tutto sproporzionata ed irragionevole rispetto all'entità del credito vantato, posto che per un credito pari ad euro 2.271,11 sono stati bloccati ben cinquanta veicoli.

Inoltre, nel caso de quo, il danno non patrimoniale è immanente nello stesso fatto lesivo e, dunque, in *re ipsa*, nel senso che a tale fatto lesivo consegue inevitabilmente un fatto dannoso, comportando esso una modificazione peggiorativa della valutazione che la comunità dà di quel determinato soggetto.

Infine, deve riconoscersi la lesione anche in capo alle persone giuridiche, cioè deve riconoscersi anche in capo ad esse la titolarità di situazioni giuridiche meritevoli di tutela analoghe a quelle di cui gode la persona fisica, tra le quali, il diritto al nome e all'identità personale, all'onore e alla reputazione.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 942 del 27/09/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2932

ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - PRESUPPOSTI.

In caso di integrale adempimento delle obbligazioni facenti capo all'attore e risultando, al contrario che la convenuta ha rifiutato di addivenire alla conclusione del

contratto definitivo, deve statuirsi la fondatezza della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 959 del 30/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PER IL RILASCIO DI IMMOBILE - CARENZA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CUSTODE-DEBITORE - INSUS_ SISTENZA.

Non può essere fatto valere il difetto di legittimazione del debitore custode che abbia agito in forza di titolo di formazione giudiziale. L'opponente avrebbe dovuto eccepire il difetto di capacità giuridica del debitore-custode per mancanza di autorizzazione del G.E.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 977 del 04/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 2058

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - ELEMENTI DI DISTINZIONE.

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - REGOLAMENTI EDILIZI IN MATERIA DI DISTANZE TRA EDIFICI - SOPRAVVENIENZA DI NORME EDILIZIE PIÙ FAVOREVOLI - SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - INOPPONIBILITÀ.

ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - INAPPLICABILITÀ DELLA NORMA AL GIUDIZIO DI ESECUZIONE.

Si configura un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. tutte le volte in cui il debitore contesta in tutto o in parte il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata come esercitato in relazione al contenuto della pretesa esecutiva espressa nel precetto o nel ricorso ex art. 612 c.p.c. per la determinazione delle modalità dell'esecuzione.

Dunque è contestazione di quel diritto sia l'affermazione di aver già adempiuto in tutto od in parte l'obbligo risultante dal titolo esecutivo azionato, sia la deduzione che tale titolo non legittimi totalmente o parzialmente la pretesa esecutiva, indipendentemente dal motivo che fonda tale deduzione.

I regolamenti edilizi in materia di distanze tra edifici contengono norme che sono applicabili immediatamente, salvo il limite, per il caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione.

La eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. non può essere eccepita nel giudizio di esecuzione in quanto trattasi di norma applicabile solo nel giudizio di cognizione

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 978 del 04/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615

ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - IMPIGNORABILITÀ DEI BENI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME - ESPERIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE.

In materia di espropriazione forzata presso terzi, l'ordinanza di assegnazione costituisce l'atto conclusivo del procedimento espropriativo di talché deve ritenersi che l'opposizione all'esecuzione, che può essere proposta finché non risulti conclusa l'azione esecutiva, trova nella pronuncia di tale provvedimento il suo limite temporale di proponibilità.

Pertanto, laddove il debitore contesti la pignorabilità dei beni oggetto di assegnazione, trattandosi di doglianza relativa ai presupposti di esercizio dell'azione esecutiva e non agli eventuali vizi specifici del provvedimento, per i quali è pur sempre esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sarà inammissibile la proposizione dell'opposizione all'esecuzione qualora tale gravame venga azionato in un momento successivo a quello dell'emissione dell'ordinanza di assegnazione.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 984 del 10/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ASSENZA DI PETITUM - NULLITÀ INSANABILE DELL'ATTO INTRODUTTIVO.

Qualora l'atto introduttivo di un'opposizione all'esecuzione, o in generale di un'opposizione esecutiva ex artt. 615, 617, 619 c.p.c., non contenga alcuna domanda relativa alle esecuzioni in corso, si verifica un'ipotesi di nullità insanabile ex art. 156, 2ª comma c.p.c. in quanto la mancanza di elementi essenziali quali quelli previsti nell'enunciazione degli artt. 125 e 163 n. 3 e 4 c.p.c. determina la violazione delle garanzie poste a tutela delle esigenze difensive delle parti processuali e dell'art. 112 c.p.c. che enuncia il fondamentale principio della corrispondenza del chiesto con il pronunciato.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 986 del 10/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615, II comma; 617, II comma

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFETTI DELLA RINUNZIA AGLI ATTI.

La cessazione della materia del contendere si verifica tutte le volte in cui sopravvenga una situazione, ammessa e riconosciuta da entrambe le parti, che ne abbia fatto venir meno oggettivamente le ragioni di contrasto.

In merito alla rilevazione di tale situazione sussiste per il giudice un potere d'ufficio che però si basa sull'acquisizione, in causa, del fatto determinativo della cessazione che può avvenire, ad esempio, attraverso una rinuncia agli atti della procedura esecutiva iniziata dal creditore la quale comporta il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 987 del 02/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615,642,648,653,617,654

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - MANCATA MENZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETÀ - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - ELEMENTI FORMALI DEL PRECETTO - REGOLARITÀ DELL'AZIONE ESECUTIVA - AMMISSIBILE.

ESECUZIONE FORZATA FONDATA SU DECRETO INGIUNTIVO - EFFICACIA ESECUTIVA - CONDIZIONI.

Le contestazioni relative alla mancata menzione nel precetto del provvedimento di esecutorietà nonché l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, in quanto relative all'esistenza di elementi formali del precetto (la cui menzione sostituisce la notificazione del titolo esecutivo) e, quindi, alla regolarità dell'azione esecutiva, qualificano l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

L'esecuzione forzata può essere fondata sul decreto ingiuntivo allorquando esso sia dotato di efficacia esecutiva concessa ai sensi degli artt. 642 o 648 c.p.c. oppure dichiarata con la sentenza o l'ordinanza di cui all'art. 653 c.p.c., o, in mancanza, con decreto emesso ai sensi dell'art. 654, 1° comma, c.p.c.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 988 del 02/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 125,112,615,163,156

MANCANZA DI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO INTRODUTTIVO - SCOPI - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTE.

PROMISSARIO ACQUIRENTE DI BENE SOTTOPOSTO AD ESECUZIONE COATTIVA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE DI TERZO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - NON SUSSISTE.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - GIUDICE DI COGNIZIONE - INCOMPETENZA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE.

La mancanza di elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio (artt. 125 e 163 n.ri 3) e 4)) - la cui enunciazione è diretta a garantire le esigenze difensive della controparte e consente al giudice di pronunciare nel rispetto del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - comporta la nullità insanabile dell'atto ai sensi dell'art. 156, 2° comma c.p.c., stante l'impossibilità dell'atto di raggiungere i predetti scopi.

Il promissario acquirente di un bene sottoposto ad esecuzione coattiva è del tutto privo di legittimazione attiva in ordine all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi nonché all'opposizione di terzo, presupponendo quest'ultima la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni pignorati.

Non può provvedersi in sede cognitiva alla revoca della sospensione dell'esecuzione, essendo tale provvedimento riservato - in via funzionale - alla competenza del giudice dell'esecuzione.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 989 del 02/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615,653

DECRETO INGIUNTIVO - ESECUTORIETÀ - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - EFFETTO CONSERVATIVO - EFFETTO ACQUISITIVO - SUSSISTE.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - ACCERTAMENTO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AMMISSIBILITÀ. FALLITO - CAPACITÀ PROCESSUALE - INTERRUZIONE - ONERE DELLA RIASSUNZIONE - ESTINZIONE - EFFICACIA ESECUTIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO - SUSSISTE.

Il provvedimento monitorio acquista esecutorietà a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione; tale principio si ricava dalla norma contenuta nell'art. 653 c.p.c., primo comma ultima parte, secondo la quale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell'efficacia esecutiva del decreto già concessa oppure un effetto acquisitivo dell'efficacia ad un decreto esecutivo privo di tale efficacia.

L'accertamento (dell'intervenuta estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) è senz'altro ammissibile in sede di opposizione all'esecuzione, come del resto ripetutamente affermato anche dalla Suprema Corte; si è sottolineato, infatti, che l'estinzione costituisce una realtà giuridica che può essere portata alla cognizione di un giudice diverso da quello del processo in cui la dedotta estinzione si è verificata e liberamente accertata da tale giudice in via incidentale per gli effetti sostanziali che in base ad essa si possono trarre.

Il fallito - il quale conserva la capacità processuale per i rapporti non ricompresi nel fallimento - ha l'onere di riassumere il processo interrotto per evitare il verificarsi nei suoi confronti degli effetti di cui all'art. 653 c.p.c.; ne consegue che la mancata riassunzione da parte del fallito del giudizio interrotto determina l'estinzione dello stesso e l'acquisto di efficacia esecutiva del provvedimento monitorio.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 1026 del 24/10/2006*Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CPC: 615**L: 448/2001, art 12 - comma 2***GIURISDIZIONE SUI TRIBUTI DI OGNI GENERE E SPECIE****OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONTROLLO INTRINSECO SUL TITOLO ESECUTIVO - INAMMISSIBILITÀ.**

L'art 12 comma2 della l. 448/2001, ha ampliato la sfera di cognizione delle Commissioni Tributarie a tutte le controversie aventi ad oggetto " i tributi di ogni genere e specie", adottando, in tal modo, ai fini del riparto di tale giurisdizione da quella ordinaria ed amministrativa, direttamente il criterio della materia, in luogo della precedente determinazione analitica della fattispecie.

Ai sensi dell'art. 47 del richiamato decreto legislativo n. 546/92, le Commissioni Tributarie hanno il potere di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

E' opposizione all'esecuzione quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito derivante dal titolo, della stessa esercitabilità dell'azione esecutiva.

Qualora il titolo posto alla base di un'azione esecutiva sia un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, dovendosi soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da poter stabilire se esso sia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione

*Estensore: Pappacena Sabato***Sentenza n. 1042 del 25/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Salvatore Di Lonardo***Riferimenti***CC: 2740**L: 388/2000, art. 98***PIGNORABILITÀ DEI BENI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.**

Lo Stato e gli enti pubblici sono soggetti al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Si afferma, infatti, che di fronte alla sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, la posizione dell'amministrazione non è, in via di principio, diversa da quella di ogni altro debitore, sicché anche nei suoi confronti è esperibile l'azione di esecuzione forzata, salvi i limiti di pignorabilità dei beni dello Stato e degli enti pubblici, che vanno individuati in relazione alla natura e alla destinazione degli specifici beni dei quali si chiede l'espropriazione.

In tale ottica, può negarsi l'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme di danaro e dei crediti pecuniari della pubblica amministrazione esclusivamente nei casi in cui questi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, e cioè ove essi siano

vincolati ad un pubblico servizio o nascano dall'esercizio di una pubblica potestà.

In particolare, è stato chiarito che, poiché le limitazioni della responsabilità patrimoniale sono ammesse solo nei casi consentiti dalla legge (art. 2740 c.c.), le somme di danaro ed i crediti della pubblica amministrazione possono essere esclusi dall'azione esecutiva soltanto se un'apposita norma di legge imprime loro un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio in modo da creare un collegamento tra quelle entrate ed un determinato servizio pubblico, restando insufficiente, a tal fine, la semplice iscrizione della somma nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico.

*Estensore: Mauri Maria***Sentenza n. 1052 del 31/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CC: 480,615***PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA INERENTE LA CONDANNA ALLE SPESE: SUSSISTENZA.**

Deve ritenersi predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata di condanna (quale quello relativo alle spese di giudizio) trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento o meno della domanda (quale che essa sia) introdotta dalle parti.

Difatti se è vero che la statuizione di condanna alle spese è sempre accessoria al capo principale, non può da ciò dedursi che il rapporto di accessorietà muti la natura del capo di condanna alle spese, ben potendovi essere accessorietà tra una pronuncia di mero accertamento o costitutiva ed una pronuncia - quella di condanna alle spese - accessoria alla prima, cui non è possibile disconoscere la natura di condanna.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1053 del 31/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CC: 1399**CPC: 83,474,480,615***CONDANNA ALLE SPESE ACCESSORIA A PRONUNCIA DI MERO ACCERTAMENTO O COSTITUTIVA - ESECUTIVITÀ DEL RELATIVO CAPO DELLA SENTENZA - SUSSISTE.****NULLITÀ DELL'ATTO PROCESSUALE PER INVALIDITÀ O SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA PROCURA AD LITEM - INSUSSISTENZA.****NULLITÀ DEL PRECETTO PER INVALIDITÀ O SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA PROCURA AD LITEM - INSUSSISTENZA.**

Sussiste la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (nella specie quello relativo alle spese di giudizio) trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all'accoglimento o meno della domanda (quale che essa sia) introdotta dalle parti o

alla natura dichiarativa o costitutiva della decisione sulla domanda principale.

In caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura *ad litem* l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, nonostante l'invalidità o inefficacia, è comunque idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

L'atto di precetto non è un atto processuale diretto all'instaurazione di un giudizio, bensì un atto di natura sostanziale. Da ciò consegue che esso può essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante *ad negotia* al quale non si applicano le disposizioni sulla rappresentanza tecnica nel compimento degli atti processuali, bensì le norme in tema di rappresentanza sostanziale, compresa la disposizione in tema di ratifica dell'operato del *falsus procurator*.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1054 del 31/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615,617,669 duodecies

ATTUAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE - PRECETTO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.

L'attuazione dei provvedimenti cautelari e possessori costituisce espressione di giurisdizione cautelare e non esecutiva.

La parte nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento cautelare o possessorio, in presenza di un precetto con cui l'altra parte gli intimi di ottemperare al provvedimento di corrispondere delle somme, ha il rimedio costituito dal poter chiedere al giudice che ha emesso il provvedimento, o a quello davanti al quale sia iniziata la causa di merito, di verificare la sussistenza del diritto dell'intimante di dare attuazione al provvedimento interdittale, di contestare la sussistenza delle ulteriori pretese avanzate in forza del ridetto provvedimento, di dichiarare l'avvenuta esecuzione spontanea del comando giudiziale; rimedio cui corrisponde quello, pertinente all'altra parte, di far dichiarare da quel giudice la legittimità della propria pretesa, la specificazione delle ulteriori opere eventualmente necessarie e la determinazione delle relative modalità esecutive. Tale schema procedimentale, caratterizzato dall'attrazione al procedimento cautelare, sia dell'attuazione della misura cautelare sia del controllo sulla sua attuazione, consente in modo più economico ed efficace di risolvere i problemi dell'attuazione del provvedimento, a differenza dello schema basato sul binomio esecuzione forzata-opposizione all'esecuzione.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1056 del 31/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

IMPROPONIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRIMO INCANTO -

IMPROPONIBILITÀ. RILEVABILITÀ D'UFFICIO: SUSSISTE.

L'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. diretta a conseguire la sospensione dell'esecuzione e l'accertamento del diritto di proprietà sul bene sottoposto ad esecuzione non è più proponibile dopo la data fissata per il primo incanto; tale preclusione, in quanto attinente ad un presupposto processuale dell'azione, deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1154 del 29/11/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 615

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 120 GIORNI PREVISTO DALL'ART. 14 D.L. 669/96 E SUCC. MOD. - FONDATEZZA.

L'opposizione all'esecuzione contro il precetto intimato prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo farà dichiarare improcedibile l'esecuzione. (Nel caso di specie, il difensore del creditore opposto, preso atto dell'errore commesso, rinuncia all'esecuzione ed il Giudice, in virtù della rinuncia, compensa tra le parti le spese di lite).

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1164 del 01/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615,617,576,591 ter,567

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONTESTAZIONI IN MERITO AL VALORE ATTRIBUITO ALL'IMMOBILE DA PARTE DEL CTU - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA EX. ART. 567 C.P.C. FONDATA SULL'INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE - INAMMISSIBILITÀ.

La doglianza relativa all'entità del valore attribuito agli immobili pignorati da parte dell'esperto nominato dal G.E. non è idonea a fondare un'opposizione agli atti esecutivi perchè le determinazioni del CTU non sono atti esecutivi.

Soltanto con l'emissione dell'ordinanza che dispone la vendita il G.E. determina il prezzo base; di conseguenza è questo l'atto esecutivo contro il quale può essere proposta l'opposizione agli atti per sostenere che l'ordinanza è illegittima nella parte in cui determina il prezzo base.

Nel caso in cui la vendita, inoltre, sia stata delegata ad un Notaio ed il Giudice abbia conferito al professionista il potere di determinare il prezzo a base d'asta, il debitore potrà proporre il reclamo al G.E., ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., avverso l'avviso di vendita redatto dal Notaio e poi l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo.

L'eccezione di estinzione ex art. 567 c.p.c. fondata sull'incompletezza della documentazione ipocatastale non può essere proposta nei giudizi ex art. 615 e 617 c.p.c.. Questi ultimi, infatti, non costituiscono una fase della procedura esecutiva ma autonomi processi di cognizione diretti all'accertamento della pretesa avanzata in via esecutiva o alla verifica della regolarità degli atti della procedura esecutiva. Questa eccezione doveva essere proposta secondo le modalità specificamente dettate dall'ultimo comma dell'art. 567 e non nell'ambito di un giudizio di opposizione.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1177 del 05/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 615

L: 448/2001, art 12 - comma2

GIURISDIZIONE SUI TRIBUTI DI OGNI GENERE E SPECIE

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI.

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONTROLLO INTRINSECO SUL TITOLO ESECUTIVO - INAMMISSIBILITÀ.

L'art 12 comma2 della l. 448/2001, ha ampliato la sfera di cognizione delle Commissioni Tributarie a tutte le controversie aventi ad oggetto " i tributi di ogni genere e specie", adottando, in tal modo, ai fini del riparto di tale giurisdizione da quella ordinaria ed amministrativa, direttamente il criterio della materia, in luogo della precedente determinazione analitica della fattispecie.

Ai sensi dell'art. 47 del richiamato decreto legislativo n. 546/92, le Commissioni Tributarie hanno il potere di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

E' opposizione all'esecuzione quella con la quale il debitore contesta l'azione esecutiva sotto i diversi profili del difetto originario di un titolo esecutivo, della sopravvenuta sua inefficacia, della contestazione del credito derivante dal titolo, della stessa esercitabilità dell'azione esecutiva.

Qualora il titolo posto alla base di un'azione esecutiva sia un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, dovendosi soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da poter stabilire se esso sia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1213 del 18/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615, 617, 619, 102

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE DI TERZO - NECESSARIA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DI TUTTI I CREDITORI INTERVENUTI NEL PROCESSO ESECUTIVO.

Nel sistema processuale vigente i giudizi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) quelli agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e di terzo all'opposizione (art. 619 c.p.c.) le controversie che sorgono in sede di distribuzione del ricavato della vendita forzata (art. 512 c.p.c.) e quelli afferenti beni indivisi (art. 509 e segg. c.p.c.) danno luogo a rapporti processuali plurisoggettivi a contenuto necessario e l'individuazione dei vari soggetti del rapporto si deve compiere come accade per il processo di cognizione, con riferimento alle situazione coinvolte nel processo, questa volta esecutivo (così Cass. sez. III 1/6/2000 n. 7264; Cass. sez. III 9/9/1998 n. 8928; Cass. 9/2/1981 n. 806; Cass. 22/5/1980 n. 3385).

In particolare per quanto concerne l'opposizione all'esecuzione la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i creditori che partecipano all'esecuzione - ed in particolar modo nella fase anteriore alla vendita per quelli muniti di titolo esecutivo - trova il suo fondamento nel possibile risultato cui potrà condurre l'accoglimento dell'opposizione (ossia quello di porre nel nulla l'intera esecuzione); pertanto la decisione resa non potrebbe conseguire il proprio scopo se non fosse resa nei confronti di tutti questi soggetti ossia delle parti interessate alla prosecuzione del processo esecutivo: in conseguenza appare difficile escluderli dal processo di opposizione all'esecuzione dal cui esito pure dipende la continuazione del processo esecutivo.

Ne consegue che in mancanza della partecipazione al processo di opposizione dei creditori intervenuti (con titolo o senza, quando sia richiesta anche la loro presenza) dovrà essere ordinata dal Giudice l'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 102 c.p.c. dovendosi ritenere quella partecipazione necessaria in quanto la sentenza potrà incidere sul loro diritto di procedere all'esecuzione: ovvero di prendere parte alla distribuzione del ricavato.

Estensore: Guerrasio Antonia

Sentenza n. 1246 del 29/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDANNA ALLE SPESE - SUSSISTENZA

In caso di cessata materia del contendere, qualora le parti non siano d'accordo sulla compensazione delle spese di lite, il giudice verifica la soccombenza virtuale della parte e, legittimamente, condanna la parte soccombente, al pagamento delle spese di lite.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1249 del 29/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDANNA ALLE SPESE - SUSSISTENZA.

In caso di cessata materia del contendere, qualora le parti non siano d'accordo sulla compensazione delle spese di lite, il giudice verifica la soccombenza virtuale

della parte e, legittimamente, condanna la parte soccombente, al pagamento delle spese di lite.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

FALLIMENTO

Sentenza n. 826 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 307

RD: 267 del 16/03/1942, art. 5 e corr., 18

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INOSSERVANZA - EFFETTI - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - OPERATIVITÀ - SU ECCEZIONE DI PARTE.

INSOLVENZA - NOZIONE.

Per l'operatività di diritto dell'estinzione per inosservanza di termine perentorio si impone l'eccezione della parte che vi abbia interesse

La nozione di insolvenza nel diritto fallimentare ha una propria specificità ed autonomia rispetto a quella di diritto civile, perché ciò che rileva non è la mancanza di beni dell'imprenditore, ma l'impossibilità di fronteggiare la crisi economico-aziendale senza ricorrere ad atti rovinosi del patrimonio; l'accertamento di tale situazione involge la verifica della certezza che l'imprenditore è in grado di fronteggiare gli impegni fisiologicamente e cioè senza necessità di depauperare i beni aziendali, perché è la liquidità esistente che assicura il regolare soddisfacimento alle scadenze e determina l'idoneità dell'impresa a rimanere nel mercato.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 828 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

L: 297/1982

RD: 267/1942, art. 101

FONDO DI GARANZIA TFR - SURROGA INPS PER L'IMPORTO CORRISPONTO - IN SEDE FALLIMENTARE - PROVA DELLA PERCEZIONE DEL TRF - NECESSARIA.

Per l'accoglimento della domanda di ammissione tardiva al passivo da parte dell'INPS che, quale gestore del fondo di garanzia istituito dalla l 297/82, ha pagato ai lavoratori il TFR, necessita la dimostrazione (a fornirsi dallo stesso insinuante) dell'avvenuto incasso del predetto TRF da parte dei lavoratori.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 829 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

RD: 267 del 16/03/1942, art. 101

INSINUAZIONE TARDIVA - SUCCESSIVA A RICHIESTA DI AMMISSIONE EX ART. 93 LF - INAMMISSIBILITÀ.

Considerata la necessaria diversità che deve sussistere tra l'oggetto dell'accertamento del credito svoltosi in via ordinaria (art. 93LF) e quello di cui al giudizio ex art. 101LF, qualora la pretesa non sia stata ammessa in sede di verifica dei crediti, l'unica azione esperibile è quella dell'opposizione - che costituisce rimedio di natura impugnatoria - mentre l'eventuale insinuazione tardiva si profila inammissibile per carenza della condizione dell'azione rappresentata dalla possibilità giuridica.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 831 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

AMMISSIONE AL PASSIVO - TITOLI DI CREDITO PRIVI DI DATA CERTA - INAMMISSIBILITÀ.

AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITO FONDATO SU INGIUNZIONE OPPOSTA - INAMMISSIBILITÀ.

Non possono essere ammesse al passivo fallimentare le somme portate da titoli di credito privi di protesto e sforniti del requisito della data certa anteriore al fallimento

Non possono essere ammesse al passivo fallimentare - e dunque non sono opponibili al fallimento - le somme liquidate in decreto ingiuntivo del quale, alla data della dichiarazione di fallimento, era in corso giudizio di opposizione.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 832 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

RD: 267 del 16/03/1942, art. 98

AMMISSIONE AL PASSIVO - CREDITI SU DOCUMENTI PRIVI DI DATA CERTA - INAMMISSIBILITÀ.

Gli atti privi di data certa anteriore al fallimento non possono costituire la prova di un debito opponibile alla massa fallimentare.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 833 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

RD: 267 del 16/03/1942, art. 124 e segg.

CONCORDATO FALLIMENTARE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.

La proposta di concordato fallimentare, per risultare ammissibile e valida, deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari, la previsione del pagamento integrale dei creditori privilegiati e delle spese di procedura, la cessione di

eventuali azioni revocatorie e dei giudizi pendenti, i tempi di pagamento delle somme dovute, la prestazione di eventuali garanzie personali di terzi.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 838 del 12/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 324, 282

RD: 267 del 16/03/1942, art. 18

RITO FALLIMENTARE - ESECUZIONE PROVVISORIA TITOLI GIUDIZIALI - INAPPLICABILITÀ. STATO DI INSOLVENZA - NOZIONE.

La sentenza di revoca del fallimento e la pronuncia di rigetto dell'appello ad essa, divengono esecutive solo al momento del passaggio in giudicato della *res iudicata* formale, poiché il rito fallimentare impone di non ritenere applicabile a questi provvedimenti la provvisoria esecutività di cui all'art. 282 cpc.

La nozione di insolvenza nel diritto fallimentare ha una propria specificità ed autonomia rispetto a quella di diritto civile, perché ciò che rileva non è la mancanza di beni dell'imprenditore, ma l'impossibilità di fronteggiare la crisi economico-aziendale senza ricorrere ad atti rovinosi del patrimonio.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 839 del 12/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

RD: 267 del 16/03/1942, art. 64

REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - DEFINIZIONE.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 64 LF, per atti a titolo gratuito devono intendersi quelli che concretano una spontanea alienazione priva di corrispettivo senza obbligo imposto dalla legge, che dia luogo ad una diminuzione della garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 1021 del 24/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2969,2718

DPR: 602 del 15/05/1973, artt. 24, 45

COPIA DELL'ESTRATTO DI RUOLO - CONFORMITÀ - PIENA PROVA - SUSSISTE.

FALLIMENTO - GIUDIZIO DI INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO - GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA - ONERE DELLA PROVA.

PROVA SULL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DEBITO D'IMPOSTA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

La copia dell'estratto del ruolo del contribuente e munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte deve essere ritenuta prova dell'esistenza del credito ai fini dell'ammissione di un credito di imposta al passivo fallimentare.

Nella causa derivante da insinuazione tardiva si verte intorno ad un giudizio del tutto nuovo, appartenente al genere del giudizio ordinario di cognizione (*ex multis* Cass. 15/06/81 n. 3871). Ne deriva in questa sede l'applicabilità integrale della disciplina del giudizio ordinario, anche in tema di disponibilità della prova.

Nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo vige il principio della scissione tra la titolarità dell'azione impositiva, in capo all'amministrazione finanziaria, e la titolarità dell'azione esecutiva, demandata ai concessionari.

Ogni indagine sull'esistenza del debito d'imposta appartiene alla cognizione del giudice tributario, con divieto per il giudice ordinario di prenderne cognizione, anche incidentale (Cass. Sez. Lav. 15/4/93 n. 4453; Cass. Sez. Unite 5/2/88 n. 1200)

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1022 del 24/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2969,2718

DPR: 602 del 15/05/1973, artt. 24,45

COPIA DELL'ESTRATTO DI RUOLO - CONFORMITÀ - PIENA PROVA - SUSSISTE.

FALLIMENTO - GIUDIZIO DI INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO - GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA - ONERE DELLA PROVA.

PROVA SULL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DEBITO D'IMPOSTA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

La copia dell'estratto del ruolo del contribuente e munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte deve essere ritenuta prova dell'esistenza del credito ai fini dell'ammissione di un credito di imposta al passivo fallimentare.

Nella causa derivante da insinuazione tardiva si verte intorno ad un giudizio del tutto nuovo, appartenente al genere del giudizio ordinario di cognizione (*ex multis* Cass. 15/06/81 n. 3871). Ne deriva in questa sede l'applicabilità integrale della disciplina del giudizio ordinario, anche in tema di disponibilità della prova.

Nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo vige il principio della scissione tra la titolarità dell'azione impositiva, in capo all'amministrazione finanziaria, e la titolarità dell'azione esecutiva, demandata ai concessionari. Ogni indagine sull'esistenza del debito d'imposta appartiene alla cognizione del giudice tributario, con divieto per il giudice ordinario di prenderne cognizione, anche incidentale (Cass. Sez. Lav. 15/4/93 n. 4453; Cass. Sez. Unite 5/2/88 n. 1200)

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1023 del 24/10/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

DPR: 1124 del 30/06/1965, artt. 10,11

PROVA DEL CREDITO - ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE INAIL - ASSENZA CONTESTAZIONI - SUSSISTE.**FALLIMENTO - GIUDIZIO DI INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO - GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA - ONERE DELLA PROVA.**

Deve farsi riferimento alla giurisprudenza della Suprema corte che espressamente, anche se in riferimento alla azione di regresso, ritiene sufficiente, in assenza di contestazioni specifiche, la sola attestazione del direttore di sede dell'Inail quale prova del credito vantato (Cass. Civ. Sez. Lav., 25 agosto 1995, n. 9000 in Mass., 1995)

Nella causa derivante da insinuazione tardiva si verte intorno ad un giudizio del tutto nuovo, appartenente al genere del giudizio ordinario di cognizione (*ex multis* Cass. 15/06/81 n. 3871). Ne deriva in questa sede l'applicabilità integrale della disciplina del giudizio ordinario, anche in tema di disponibilità della prova.

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1126 del 20/11/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

L: Fallimentare, art. 98

ESCLUSIONE DALLO STATO PASSIVO.

Invero, è principio assai risalente nel tempo quello secondo cui il termine perentorio di 15 gg. di cui all'art. 98 l. fall. presuppone che la comunicazione di esclusione sia avvenuta da parte del curatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, mentre l'opponente ha l'onere di allegare la documentazione relativa alla comunicazione di esclusione, la prova dell'utilizzazione della raccomandata con avviso di ricevimento va fornita dal curatore.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1170 del 05/12/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

L: Fallimentare, art. 1011

RICORSO FATTO SULLA BASE DI TITOLI POI ANNULLATI.

Quando vengono annullati i titoli posti a fondamento del credito d'imposta, è evidente che la pretesa non ha più alcun fondamento e va rigettata

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1172 del 05/12/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Maria Luisa De Rosa

INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITO.

Va rigettata la domanda di insinuazione tardiva di credito promossa dal Ministero poiché fondata sulla revoca di un contributo concesso dalla P.A. ben 11 anni prima del fallimento

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1225 del 06/12/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Maria Luisa De Rosa

Riferimenti

L: Fallimentare, art. 67

REVOCATORIA FALLIMENTARE - RAPPORTI CI C.C. - PRESUPPOSTI.

Le rimesse di c.c. sono assoggettabili a revocatoria solo se ed in quanto abbiano prodotto l'effetto di estinguere debiti liquidi ed esigibili del correntista effettuate nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

FORNITURE**Sentenza n. 990 del 10/10/2006**

Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati

ORDINE DI ACQUISTO DI MERCE - CARENZA DI SOTTOSCRIZIONE - CONTRATTO BILATERALE - NON SUSSISTE.

L'ordine sottoscritto esclusivamente dalla ditta attrice non costituisce un contratto di acquisto merce, in quanto appare carente della sottoscrizione della ditta convenuta.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

GIURISDIZIONE**Sentenza n. 1203 del 18/12/2006**

Sezione: I Civile
Giudice: Marianna D'Avino

RISARCIMENTO DANNI DA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE IN VIA DI AUTOTUTELA - GIURISDIZIONE.

In materia di appalto di opere pubbliche devono ritenersi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto non è stata introdotta alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

INABILITAZIONE**Sentenza n. 844 del 12/07/2006**

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 415

INABILITAZIONE - ESAME OBIETTIVO DELL'INABILITANDO - OGGETTIVA INFERMITÀ DI MENTE - ULTERIORI ACCERTAMENTI MEDICI - NON NECESSITÀ.

Laddove l'esame obiettivo dell'inabilitando appalesi l'evidente grado di deficienza mentale, non si rende necessario disporre ulteriori accertamenti medici e diagnostici.

Estensore: Chirico Raffaele

INADEMPIMENTO**Sentenza n. 923 del 15/09/2006**

Sezione: I Civile
Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1453

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - RISARCIMENTO DANNI - SUSSISTENZA. FATTURE - EFFICACIA PROBATORIA TRA IMPRENDITORI.

La realizzazione di un pozzo artesiano da parte di un'impresa specializzata proprio nella costruzione di tali opere non può prescindere dalla verifica della tipologia del suolo ove l'opera deve essere realizzata. Spetta, dunque, al committente, il risarcimento del danno da liquidarsi nella misura corrispondente al pregiudizio economico che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Nei rapporti tra imprenditori le fatture hanno l'efficacia probatoria di cui all'art. 2710 c.c.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

**INDEBITO ARRICCHIMENTO
INDENNITÀ'**

Sentenza n. 1226 del 20/12/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 392/1978

INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - PAGAMENTO - PRESUPPOSTI.

Il conduttore subentrante per effetto di cessione nel rapporto inizialmente facente capo ad altri, ha titolo all'indennità computata a norma dell'art. 32 l. 392 del 1978, non venendo in rilievo né la vicenda di sostituzione soggettiva né che il rapporto sia cessato alla seconda scadenza.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

INFORTUNISTICA DIVERSA**Sentenza n. 795 del 03/07/2006**

Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2043

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - CADUTA A CAUSA DI MANTO STRADALE SCONNESSO - INSIDIA - INSUSSISTENZA..

Il dissesto stradale per quanto esteso non costituisce una insidia imprevedibile ed in avvistabile se la zona dissestata non è occultata da acqua o detriti né celata dall'oscurità.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

INGIUNZIONE**Sentenza n. 760 del 19/07/2006**

Sezione: II Civile
Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1988 e corr.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PAGAMENTO PARZIALE DELL'INGIUNTO - EFFICACIA - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - SUSSISTE.

Il pagamento da parte dell'opposto, nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di parte delle somme ingiunte, rappresenta riconoscimento del proprio debito.

Estensore: Raffaele Chirico

Sentenza n. 842 del 12/07/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CPC: 645, 647

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINI DI COMPARIZIONE DIMEZZATI - EFFETTI - ANCHE PER LA COSTITUZIONE.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il dimezzamento dei termini di comparizione come previsto dall'ultima parte del comma 2° dell'art. 645 cpc, è interpretato nel senso che la norma si limita a conferire all'opponente una semplice facoltà di cui è libero di avvalersi o meno ed il dimezzamento va esteso ai termini di costituzione, così che la tardiva costituzione dell'opponente (per la vigenza dei termini dimezzati) comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la declaratoria di esecutività del decreto ai sensi dell'art. 647 cpc.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 914 del 30/08/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Francesco Spiezia***Riferimenti***CC: 1218***INIDONEITÀ DELLE FATTURE A FORNIRE PIENA PROVA DEL CONTRATTO. CONDANNA PER INADEMPIMENTO.**

Le fatture, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore solo nella fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione non integrano di per sé piena prova né del contratto che ha giustificato l'emissione né della esatta conformità delle prestazioni rese in esecuzione dello stesso.

Determina la condanna per inadempimento contrattuale, ed il conseguente risarcimento del danno, richiesti con domanda riconvenzionale, l'omessa fornitura del materiale per la costruzione di serre.

*Estensore: Ferrentino Ida***Sentenza n. 919 del 11/09/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Francesco Spiezia***Riferimenti***CPC: 641***D.I. - NOTIFICA DIRETTAMENTE PRESSO LA RESIDENZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ - NULLITÀ.**

E' irregolare la notifica del d.i. eseguita direttamente presso la residenza del Legale Rappresentante p.t. della società opposta. Purtuttavia, tale nullità deve ritenersi sanata dalla costituzione dell'opponente.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 957 del 15/11/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Troisi***Riferimenti***L: 264/1999***OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE.**

Qualora il soggetto presti solo una saltuaria ed occasionale attività di collaborazione, non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro di comunicare il licenziamento, non trattandosi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 958 del 28/09/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CPC: 447 bis***OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE.**

L'opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione soggiace alla disciplina processuale prevista dagli artt. 447 bis e segg. del c.p.c. per cui l'opposizione va proposta con ricorso di cui all'art. 414 c.p.c. da depositare in cancelleria nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1029 del 24/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CPC: 615,623,649,650,645***IRREGOLARITÀ NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO - MOTIVO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.**

L'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo non può essere fatta valere come motivo di opposizione all'esecuzione; invero, il solo rimedio idoneo a far valere tale vizio e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, quale titolo per l'esecuzione forzata, è l'opposizione a decreto ingiuntivo (anche tardiva) e non quella contemplata dall'art. 615 e ss. c.p.c.

*Estensore: Pappacena Sabato***Sentenza n. 1130 del 21/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***OPPOSIZIONE A D.I. - RIGETTO.**

Va confermato il decreto ingiuntivo opposto quando viene raggiunta la prova del credito vantato dal ricorrente.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1221 del 20/12/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 645***OPPOSIZIONE A D.I. - SOCIETÀ AMMESSA A CONCORDATO PREVENTIVO - CONSEGUENZE.**

La sopravvenuta omologazione del concordato e l'ammissione del credito al passivo non precludono l'azione individuale né influiscono sulla procedibilità del giudizio di opposizione a d.i.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1229 del 21/12/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***OPPOSIZIONE A D.I. - PROVA DEL CREDITO.**

La prova del credito può essere data da documenti contabili, bolle di consegna, testimoni.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1243 del 23/12/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***DLT: 231/2002, art. 5***OPPOSIZIONE A D.I. - PAGAMENTO FARMACI DA PARTE DELL'ASL - APPLICAZIONE INTERESSI MORATORI - SUSSISTE.**

In tema di pagamento del corrispettivo per l'erogazione di farmaci sono applicabili gli interessi moratori al saggio fissato dal d. lgs. 231/2002.

Come sopra la sentenza:

(1244/2006)

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***INTERDIZIONE LEGALE****Sentenza n. 799 del 05/07/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CC: 414**CPC: 712 e corr.**L: 6 del 9/1/2006, art. 3***INTERDIZIONE - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.**

La pronuncia di interdizione richiede non l'esistenza di una tipica malattia mentale, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma a tutti gli atti della vita civile che attengono sia alla cura della persona che all'adempimento dei doveri familiari, pubblici ecc., valutandosi soprattutto il pregiudizio che può derivarne all'interessato.

Come sopra la sentenza:

(801/2006)

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 899 del 08/08/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CC: 414,419,717***INFERMITÀ DI MENTE**

L'insufficienza mentale, di gravità tale da rendere il soggetto del tutto incapace di provvedere alla cura dei propri interessi e bisogni, legittima il provvedimento di interdizione di cui all'art. 414 c.c..

*Estensore: Coppola Maria***Sentenza n. 1041 del 25/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CC: 414,419**CPC: 717**DL: 3 del 21/12/2007, art. 25***MOTIVI CHE PORTANO AL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE.**

Ricorrono i presupposti per il provvedimento di interdizione richiesti dell' art. 414 c.c. quando l'interdicendo è disorientato, nel tempo e nello spazio, non è in grado di comprendere il significato delle azioni che compie né di quale sia il contesto che lo circonda.

Più precisamente, quando l'interdicendo ha evidenziato l'incapacità ad autodeterminarsi consapevolmente anche in ordine a semplici aspetti della vita quotidiana, non riuscendo neanche a riferire il proprio nome, cognome, ecc, di tal che è apparso superfluo ogni stimolo ad interagire con il mondo circostante.

*Estensore: Mauri Maria***Sentenza n. 1234 del 21/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***INTERDIZIONE - PRESUPPOSTI.**

Va dichiarata l'interdizione del soggetto disorientato nel tempo e nello spazio, non in grado di comprendere il significato delle azioni che compie, non in grado di riferire neanche il proprio nome.

Come sopra le sentenze:

(1235/2006, 1237/2006)

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***INTERESSI****Sentenza n. 1202 del 12/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CC: 1218,1226,2056***RISARCIMENTO DANNO PER INADEMPIMENTO OVVERO PER RITARDATO ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE DOVUTA - DECORRENZA INTERESSI - MOMENTO IN CUI LA SOMMA EQUIVALENTE AL BENE PERDUTO SI INCREMENTA NOMINALMENTE OVVERO SULLA BASE DI UN INDICE MEDIO.**

Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria; ovvero anche in base ad un indice medio tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all'art. 2056 c.c. in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 c.c.

Estensore: Guerrasio Antonia

LOCAZIONE**Sentenza n. 733 del 13/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti***L: 392/78, art. 67***CONTRATTO DI LOCAZIONE USO DIVERSO - STIPULATO ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 392/78 - REGIME DELLE PROROGHE - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA LEGGE 392/78.**

Alla proroga del contratto di locazione stipulato in data anteriore all'entrata in vigore della legge n°392/78 si applica la normativa ivi prevista.

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 797 del 07/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***CC: 1170***MANUTENZIONE NEL POSSESSO - CONDOTTA CONCRETANTE TURBATIVA - SUA ANTERIORITÀ RISPETTO AL POSSESSO DELL'ISTANTE - RIGETTO DELLA DOMANDA - CONDOTTA TURBATIVA SUCCESSIVA AL POSSESSO DELL'ISTANTE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.**

L'accertamento probatorio del possesso di parte resistente in epoca anteriore a quello di parte ricorrente (nella fattispecie concretatesi nell'abitazione di appartamento e nell'esercizio dei connessi godimenti pertinenziali) concreta l'infondatezza ed il rigetto della domanda di manutenzione nel possesso. (L'esatto opposto si è al contempo disposto per diverse condotte per le quali è stata acclarata la posteriorità rispetto al possesso di cui si richiedeva tutela)

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 824 del 06/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 1351, 1571 e corr., 1578, 1460***LOCAZIONE - PATTO DI COMPENSAZIONE CANONE-RIPARAZIONI STRAORDINARIE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.****SOSPENSIONE PAGAMENTO CANONE - PER TOTALE MANCATA CONTROPRESTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.**

Il patto coevo alla stipulazione del contratto di locazione abitativa, inerente alla compensazione di mensilità di canone con la spesa per riparazioni straordinarie, richiede la forma scritta *ad substantiam*.

La sospensione totale o parziale del pagamento del canone è possibile solo qualora venga a mancare completamente la prestazione della controparte, per cui, se il conduttore ha, in ogni caso, continuato il godimento dell'immobile, per quanto presentasse vizi insorti, (e dunque) ricevendosi la prestazione, sia pure

parziale, non può sospendere l'intera sua prestazione, per assenza di proporzionalità tra i due inadempimenti, ma solo ridurla proporzionalmente al mancato godimento.

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 825 del 06/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti***CPC: 447 bis***OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - CON RITO LOCATIZIO - PROPOSTA CON CITAZIONE - COSTITUZIONE OLTRE I TERMINI - IMPROCEDIBILITÀ.**

L'opposizione all'ingiunzione di rito locatizio proposta con citazione e con costituzione dell'opponente oltre i termini di legge, è tardiva e conduce alla declaratoria di improcedibilità.

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 936 del 11/10/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***MANCATO PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - GRAVE INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ.**

Il mancato pagamento dei canoni di locazione configura grave inadempimento che conduce alla risoluzione del contratto.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 953 del 28/09/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***LOCAZIONE - PRESUPPOSTI.**

Non può dirsi sussistere rapporto di locazione allorquando il proprietario viene gratificato periodicamente con derrate in natura. In tal caso deve parlarsi di comodato gratuito o al più modale.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1009 del 18/10/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***L: 431/98***RICHIESTA DI RESTITUZIONE CANONI - CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO SOTTO IL REGIME DELLA L. N. 431/98 - IMPORTO DEI CANONI MAGGIORI RISPETTO A QUELLI DICHIARATI IN CONTRATTO - FONDATEZZA DELLA DOMANDA.**

I canoni di locazione maggiorati rispetto a quelli stabiliti nel contratto, qualora si riesca a provare che il proprietario ha percepito somme in eccedenza rispetto al canone convenzionale di cui al contratto, devono essere restituiti, gravati degli interessi legali, perchè non trovano titolo nel contratto.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1031 del 24/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 106

DPR: 633/72, art. 16; 412/93

QUANDO IL CONDUTTORE DEVE RISARCIRE IL LOCATORE PER IL CATTIVO UTILIZZO DELLA COSA LOCATA.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS METANO. DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IVA.

L'art. 1590 c.c., prevede che il conduttore deve restituire la cosa locata in buono stato, salva la consumazione risultante dall'uso convenuto.

A tal fine è necessario che, nei limiti indicati, il bene risulti conforme allo stato in cui è stato consegnato secondo la descrizione compiuta in contraddittorio.

In mancanza, esso si presume consegnato in buono stato.

La richiamata disposizione deve intendersi nel senso che, ove manchi un verbale di contestazione delle condizioni dell'immobile alla data di consegna, la presunzione che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo si applica a tutte le locazioni, ed impone al conduttore l'onere di provare rigorosamente che le condizioni dell'immobile alla data di inizio della locazione fossero dipendenti dall'incuria del locatore nella ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile stesso (Cass n. 14305/2005)

La corresponsione dell'IVA nella misura del 20%, effettuata dal titolare di un contratto di somministrazione di gas metano - categoria di consumo "T2" - (fornitura per uso domestico promiscuo di cottura, produzione acqua calda e riscaldamento), non integra gli estremi del pagamento indebito, pur adducendo, l'appellato utente, l'impossibilità giuridica e di fatto, dell'uso per riscaldamento nel periodo 1° aprile - 14 novembre (c.d. stagione calda). L'applicazione dell'aliquota dell'IVA nella misura ridotta del 10%, anziché del 20%, è prevista solo per gli utenti con fornitura del tipo "T1". La vigente disciplina, infatti, non lega il regime tariffario e d'imposta in materia di gas metano alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale.

Come sopra la sentenza:
(1044/2006)

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1045 Del 26/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 223,223bis

DLT: 10 del 22.11.2007, artt. 25, 26, 27

RINNOVO EX L. 431/1998.

E' rilevante osservare che il rapporto locativo, stipulato per esigenze abitative prima dell'entrata in vigore della L. 431/1998, è transitato nel nuovo regime a seguito di rinnovazione tacita alla prima scadenza, coincidente con la data del 28.02.2002.

A norma del 6° comma dell'art. 2 della predetta legge, i contratti locativi stipulati prima della entrata in vigore della legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo e quindi hanno durata quadriennale, decorsa la quale essi si sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti i salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3.

Ne consegue che tali locazioni restano soggette a rinnovo automatico ove il diniego non contenga l'indicazione del motivo per il quale il locatore intende riottenere la disponibilità dell'immobile.

La mancata enunciazione del motivo del diniego di rinnovazione è fonte di nullità dell'atto.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1046 del 26/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1453,1591

L: 392/1978, art. 55

OFFERTA DI SANARE LA MOROSITÀ ALLA PRIMA UDIENZA. INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE.

L'offerta di sanare la morosità alla prima udienza non trova applicazione nelle locazioni non abitative.

Appare evidente come la valutazione della gravità dell'inadempimento sia agevolmente desumibile dal protrarsi del ritardo ben oltre un ragionevole lasso di tempo, senza alcuna giustificata ragione.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1097 del 09/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CPC: 657

L: 431/98, art. 1

DISDETTA IMMOTIVATA INTIMATA DAL LOCATORE AL CONDUTTORE : PRECLUSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ALLA SCADENZA: INSUSSISTENZA.

La disdetta intimata dal locatore al conduttore, sebbene non motivata e, perciò, inidonea, di per sé sola, a produrre gli effetti suoi propri (*id est*, il mancato rinnovo della locazione), manifestando l'intento del locatore di ottenere il bene alla scadenza effettiva, non preclude la possibilità di dichiarare la cessazione del rapporto locativo alla data che risulta dall'applicazione del corrispondente regime inderogabile.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1098 del 09/11/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1591**CPC: 658***RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE: INADEMPIMENTO PROTRATTO ANCHE DOPO LE DIFFIDE E LA PENDENZA DEL GIUDIZIO.**

Ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, la gravità dell'inadempimento deve essere apprezzata anche alla stregua del comportamento di questi successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal senso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è ipotizzabile il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1103 del 10/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***CC: 1597**CPC: 657***DISDETTA DEL CONTRATTO LOCAZIONE - PERMANENZA DEL LOCATARIO NELL'IMMOBILE LOCATO DOPO L'INVIO DELLA DISDETTA: PRESUNZIONE DI RINNOVO CONTRATTUALE - INSUSSISTENZA.**

La presunta rinnovazione del contratto di locazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato, dopo la scadenza del contratto, o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone, occorrendo, invece, un suo comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata con la disdetta per la cessazione del rapporto.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1123 del 20/12/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1457**L: 392/1978, art. 5***LOCAZIONE COMMERCIALE - TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PATTUITO IN CONTRATTO - GIUDIZIO DI ESENZIALITÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - INADEMPIMENTO - INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 5 L. 392/78.**

In merito alla pattuizione regolante le modalità temporali di pagamento, deve precisarsi che, in generale, il termine per lo inadempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1475 c.c. solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al Giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto per il vano decorso del termine medesimo.

Nelle locazioni commerciali, circa la valutazione della gravità dell'inadempimento, si evidenzia che il parametro di cui all'art. 5 della l. 392/78 non trova diretta applicazione, pur essendo utilizzabile dal Giudice per rafforzare un giudizio che trovi fondamento nel complesso delle circostanze del caso concreto.

Nel caso in cui l'importo del canone di locazione sia destinato all'estinzione di debiti pregressi del locatore, deve escludersi una necessaria correlazione tra l'inadempimento del locatore ed il ritardo con cui il conduttore versa il canone e ciò soprattutto quando tale ritardo, essendo contenuto in pochi giorni, risulta insufficiente a giustificare l'entità della esposizione debitoria della locatrice.

*Estensore: Guerrasio Antonia***Sentenza n. 1153 del 01/12/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***L: 392/78, art. 79***CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - NULLITÀ DELL'ACCORDO DI MAGGIORAZIONE DEL CANONE - RESTITUZIONE DELLE SOMME.**

Per le locazioni ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 L. 27 luglio 1978 n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, comma 1, della stessa legge in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, con la conseguenza che tutte le somme indebitamente percepite debbano essere restituite.

*Estensore: Mansi Vincenzo***Sentenza n. 1157 del 30/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Assunta Cacciapuoti***Riferimenti***CC: 1587,1590,2043***OBBLIGO DI OSSERVARE LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA DA PARTE DEL CONDUTTORE - INADEMPIENZA - IMMOBILE LOCATO LASCIATO IN PESSIME CONDIZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA.**

Il conduttore ha l'obbligo di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587 n. 1 c.c. che è sempre operante nel corso della locazione indipendentemente dall'obbligo sancito dall'art. 1590 di restituire, al termine del

rapporto la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui all'art. 1587 n. 1 c.c. e di agire nei confronti del conduttore inadempiente in ogni caso per il risarcimento dei danni.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1159 del 30/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1460

CPC: 658

SFRATTO PER MOROSITÀ - GRAVI DIFETTI DELL'IMMOBILE - INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - ILLEGITTIMITÀ.

Il conduttore che continua a godere dell'immobile, per quanto esso presenti vizi, anche talmente gravi da compromettere l'abitabilità dello stesso, di fronte all'inerzia del locatore, non può sospendere integralmente il pagamento del canone di locazione, essendo la sospensione legittima soltanto quando venga a mancare completamente la prestazione della controparte. Il conduttore, nell'ipotesi in esame, è titolato esclusivamente ad agire in giudizio per domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo a norma degli artt. 1581-1578 c.c.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1161 del 30/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 431/1998, artt. 2, 3

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO ABITATIVO STIPULATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 431/98 - DISDETTA NON MOTIVATA - INEFFICACIA.

I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della legge n. 431/1998, che si rinnovano tacitamente, hanno una durata di quattro anni, decorsa la quale si intendono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, ove la disdetta intimata dal locatore al conduttore non contenga l'indicazione del motivo per il quale il primo intenda riottenere la disponibilità dell'immobile.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 1201 del 13/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 431/1998, artt. 2,3

CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 431/98 -

RINNOVO TACITO ALLA PRIMA SCADENZA NEL NUOVO REGIME - DISDETTA - MANCATA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI CUI ALL'ART. 3 L. 431/98 - NULLITÀ.

A norma del sesto comma dell'art. 2 della legge 431/1998 i contratti di locazione stipulati prima delle entrate in vigore della legge, che si rinnovano tacitamente, sono disciplinati dal comma 1 del medesimo articolo e, quindi, hanno durata quadriennale, decorsa la quale essi sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3.

Ne consegue che tali locazioni restano soggette a rinnovo tacito automatico ove il diniego non contenga l'indicazione del motivo per il quale il locatore intende riottenere la disponibilità dell'immobile. Diversamente la mancata enunciazione del motivo del diniego di rinnovazione è fonte di nullità dell'atto, con il mancato conseguente prodursi dell'effetto impeditivo della rinnovazione del contratto per ulteriori quattro anni.

Va peraltro considerato che la disdetta intimata dal locatore al conduttore, sebbene non motivata e, perciò, inidonea, per sé sola a produrre gli effetti suoi propri (id est il mancato rinnovo della locazione), manifestando l'intento del locatore di ottenere il bene alla scadenza effettiva, non preclude la possibilità di dichiarare la cessazione del rapporto locativo alla data che risulta dall'applicazione del corrispondente regime inderogabile (Cass. civ. 26/4/2004 n. 7927)

Estensore: Guerrasio Antonia

Sentenza n. 1222 del 20/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

L: 392/1978, artt. 32, 79

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE - PATTUIZIONE AVENTE AD OGGETTO AUMENTI DEL CANONE - NULLITÀ - VIOLAZIONE DELL' ART. 79 L. 392/78.

CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE PREVEDE MAGGIORAZIONI SUL CANONE DI LOCAZIONE MENSILE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER RITARDATA CONSEGNA DELL'IMMOBILE - AMMISSIBILITÀ.

Nelle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso ad abitazione, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 l. 392/78 ma veri e propri aumenti del canone, contrasta con l'art. 79 comma 1 in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto i sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti (Cass. Civ. sez. III 11 aprile 2006 n. 8410).

Ne discende che la clausola convenzionale che prevede future maggiorazioni diversi dall'aggiornamento ex art. 32 l. 392/78, per qualificarsi legittima, deve riferirsi ad elementi predeterminati, desumibili dal contratto e tali da essere idonei ad influire sull'equilibrio economico del rapporto in modo autonomo dalle variazioni annue del

potere di acquisto della moneta (Cass. sez. III 06 ottobre 2005 n. 19475).

Le pattuizioni aventi ad oggetto maggiorazioni sul canone di locazione mensile dovuto a titolo di risarcimento danni per illegittima occupazione del bene, avendo la natura di sanzioni per l'inadempimento e palesando una funzione di coartazione al fine di conseguire un più sollecito rilascio dell'immobile illegittimamente detenuto, non ricadono nel divieto previsto dall'art. 79 l. 392/78, configurandosi come clausole volte ad una liquidazione preventiva e convenzionale del danno da ritardato rilascio la cui determinazione non è oggetto di una previsione limitativa inderogabile a tutela del conduttore.

Estensore: Guerrasio Antonia

Sentenza n. 1223 del 20/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1457

L: 431 /2008

LOCAZIONE DI IMMOBILI -TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE - ESSENZIALITÀ - RIMESSA ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.

Nell'ambito dei contratti di locazione di immobili, riguardo alla pattuizione regolante le modalità temporali di pagamento del canone, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto per il vano decorso del termine medesimo.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1227 del 20/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

SFRATTO PER MOROSITÀ - PRESUPPOSTI.

L'inadempimento di un'obbligazione essenziale del contratto di locazione e il suo protrarsi per molti mesi costituiscono inadempimento grave che conduce alla risoluzione del contratto.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1230 del 21/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1576 e sgg.

RILASCIO TEMPORANEO DI IMMOBILE - LAVORI URGENTI - SUSSISTE.

Sussiste il diritto del locatore ad avere la disponibilità temporanea dell'immobile al fine di eseguire lavori urgenti.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

MURI

Sentenza n. 873 del 19/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 876

CPC: 61 e corr.

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 342, 15/01/1997.

CONSULENZA TECNICA - NATURA E FINALITÀ. MURO SUL CONFINE - INNESTO DEL CONFINANTE - AMMISSIBILITÀ.

La consulenza tecnica fornisce al giudice valutazioni in base a nozioni tecniche di fatti già probatoriamente acquisiti, atteggiandosi le indagini svolte dall'ausiliare quali operazioni equivalenti all'ispezione esperita direttamente dal giudice.

A norma dell'art. 876 c.c., è consentita l'utilizzazione del muro esistente sul confine per l'innesto di capi del muro della costruzione del vicino, previo pagamento di una indennità.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 1027 del 24/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CC: 843

CPC: 615,623,649,650,645

RIPARAZIONE DEL MURO COMUNE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL VICINO. IRREGOLARITÀ NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO - MOTIVO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - INAMMISSIBILITÀ.

A norma dell'art 843 c.c., grava sul proprietario l'obbligo di consentire l'accesso ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari per la riparazione di un muro comune di proprietà esclusiva del vicino, che dà luogo ad una *obligatio propter rem* consistente nella limitazione legale del diritto del titolare del fondo, volta al soddisfacimento di una utilità occasionale e transeunte del vicino e consistente nel dovere di consentire l'accesso o la momentanea occupazione degli spazi necessari al compimento delle operazioni di manutenzione e rifacimento dei muri perimetrali dell'edificio finitimo, quando l'impedimento all'accesso renderebbe impossibile il compimento delle necessarie riparazioni (Cass n. 10474/98; n. 8544/1998; n. 2274/1995)

Quanto dedotto in ordine all'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo non poteva essere fatto valere come motivo di opposizione all'esecuzione; invero, il solo rimedio idoneo a far valere tale vizio e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, quale titolo per l'esecuzione forzata, è l'opposizione a decreto

ingiuntivo (anche tardiva) e non quella contemplata dall'art. 615 e ss. c.p.c.

Come sopra la sentenza:
(1182/2006)

Estensore: Pappacena Sabato

Sentenza n. 1156 del 30/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 843

CPC: 700

**DIRITTO DEL VICINO ALL'ACCESSO AL FONDO -
NEGAZIONE DEL DIRITTO - PROVVEDIMENTO EX
ART. 700 C.P.C.**

Secondo l'art. 843 "il proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune". Costante giurisprudenza autorizza non solo l'accesso e il passaggio, ma anche la momentanea occupazione degli spazi necessari al compimento delle operazioni di manutenzione come l'appoggio di una impalcatura per un breve periodo. In caso di diniego del consenso, non risulta esperibile la mera tutela possessoria, bensì la tutela residuale urgente di cui all'art. 700 c.p.c.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1178 del 05/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

ACCERTAMENTO MURO DI PROPRIETÀ.

La presunzione di appartenenza del muro di contenimento di un terrapieno è in capo al proprietario del fondo superiore.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

**OPPOSIZIONE A CARTELLA
ESATTORIALE**

Sentenza n. 730 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CPC: 99

**OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE -
NOTIFICATA A SOGGETTO DIVERSO - ANNUL-
LAMENTO.**

Va annullata la cartella esattoriale notificata a soggetto diverso dal suo effettivo destinatario.

Estensore: Chirico Raffaele

PAGAMENTO

Sentenza n. 906 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

RICHIESTA PAGAMENTO SERVIZI.

La domanda di pagamento di servizi funebri va proposta solo nei confronti dei committenti dei servizi resi

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1004 del 12/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1755

**DIRITTO AL COMPENSO DEL MEDIATORE -
CONCLUSIONE DELL'AFFARE - NESSO DI
CAUSALITÀ TRA LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE E
L'OPERA SVOLTA - CONDIZIONI - AMMISSIBILE.**

**DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A
PERCENTUALE DEL MEDIATORE - AUTONOMIA
NEGOZIALE - AMMISSIBILE.**

Ai fini della maturazione del diritto al compenso occorre verificare, giusta disposto dell'art. 1755 c.c., se "l'affare si è concluso", bastando a tal fine che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera svolta, ancorché quest'ultima consista nella semplice attività di reperimento e nell'indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, sempre che l'attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti.

La pattuizione relativa alla determinazione del compenso a percentuale è ritenuta valida manifestazione di autonomia negoziale.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 1036 del 24/10/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

FATTI NON CONTESTATI.

L'attore ha assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., quando ha dimostrato i fatti costitutivi posti a base della domanda, tra l'altro pacificamente ammessi e non contestati.

La parte convenuta che non ha mai contestato l'esecuzione dei lavori extracontratto né il loro mancato pagamento, ha reso gli stessi, fatti non controversi e dunque non bisognosi di prova, come da pacifica e consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 2699/04; 11353/06)

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1038 del 24/10/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***PAGAMENTO SPETTANZE PROFESSIONALI.**

L'Avvocato che svolto attività professionale nei confronti del proprio cliente ha diritto al compenso.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***PIGNORAMENTO****Sentenza n. 1080 del 08/11/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Salvatore Di Lonardo***Riferimenti***CC: 445,2948**CPC: 545***PIGNORABILITÀ DELLE SOMME DOVUTE DALL'INPS.****PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA SINGOLA RATA DELL' ASSEGNO DI MANTENIMENTO: DECORRENZA DALLA SCADENZA DELLA SINGOLA RATA.**

Alla generale impignorabilità, incedibilità e insequestrabilità dei crediti da pensione I.N.P.S. fanno eccezione le ipotesi previste dalla legge e che si riferiscono tutte a crediti c.d. qualificati. Conseguentemente, deve escludersi che per i crediti aventi natura alimentare valga il regime dell'impignorabilità assoluta, per altro verso, però, deve ammettersi che per essi la pensione può essere pignorata solo in parte, nella misura stabilita dalla legge.

Il termine di prescrizione del diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento decorre dalla scadenza della singola rata, in quanto tale diritto ha ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento. Il periodo di prescrizione deve, quindi ritenersi di durata quinquennale.

*Estensore: Giordano Carmine***POSSESSO****Sentenza n. 874 del 13/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti***CC: 1168 e ss.***REINTEGRA POSSESSORIA - PRESUPPOSTO FATTUALE.**

L'ottenimento della prova positiva dell'occupazione abusiva di un immobile, conduce all'accoglimento della domanda di restituzione immediata di tale bene nei confronti dell'effettivo autore ed occupante.

*Estensore: Chirico Raffaele***Sentenza n. 1133 del 22/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***REINTEGRA NEL POSSESSO - RISARCIMENTO DANNI - AMMISSIBILITÀ.**

Il risarcimento del danno deve essere consentito anche in caso di lesione del possesso in conseguenza di fatti illecito potenzialmente produttivo di effetti pregiudizievoli.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1173 del 05/12/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***REINTEGRA NEL POSSESSO.**

Deve essere accolta la domanda di reintegra nel possesso qualora sussista la prova dell'anteatto possesso e che l'azione sia stata iniziata nel termine annuale di legge.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***PRECETTO****Sentenza n. 960 del 30/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***OPPOSIZIONE A PRECETTO - PRESUPPOSTI - MANCANZA - RIGETTO.**

Qualora il titolo posto a base di un'azione esecutiva sia un titolo giudiziale, il G.E. non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, dovendosi egli solo limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso sia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 985 del 10/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CPC: 617, comma 2***OPPOSIZIONE AL PRECETTO - MANCATA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO ANTERIORE ALLA NOTIFICA DEL PRECETTO - CONFIGURABILITÀ DI UN'IPOTESI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.**

La mancata notificazione del titolo esecutivo anteriore alla notifica del precetto non costituisce motivo di opposizione al precetto bensì di opposizione agli atti esecutivi in quanto è diretta a contestare la regolarità dello svolgimento del procedimento esecutivo, il cui avvio presuppone appunto la notifica preventiva al debitore del titolo esecutivo e del precetto.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 1014 del 20/10/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CPC: 615,617*

OPPOSIZIONE AL PRECETTO - ECCEZIONI FONDATE SU MOTIVI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ DELLE STESSE.

Con il giudizio ex art. 615 c.p.c. può farsi valere una sopravvenuta inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a fatti successivi al momento in cui il titolo si è formato. Qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni di merito che andavano dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo, dovendosi egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 1030 del 24/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 479,480,615

OPPOSIZIONE AL PRECETTO. ASSOLUTA INFONDATEZZA DEI MOTIVI POSTI A BASE DELL'OPPOSIZIONE.

E' privo di fondamento l'assunto dell'opponente che eccipe l'inammissibilità dell'atto di precetto a causa della pendenza di un giudizio di opposizione per il credito di cui al decreto ingiuntivo. Il concetto giuridico di "inammissibilità", infatti, è ascrivibile soltanto ad atti di natura processuale. Essendo l'intimazione di cui all'art. 480 c.p.c., atto di natura sostanziale, non sono riconducibili ad essa concetti riferibili al solo esercizio delle azioni giurisdizionali. Ai fini della regolarità dell'intimazione su menzionata, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, non è richiesta "l'intestazione idonea ad individuare il Giudice competente per l'esecuzione", né tanto meno è necessaria l'indicazione delle ragioni poste a fondamento del titolo azionato.

Estensore: Galotto Simona

Sentenza n. 1051 del 31/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 480,93

DISTRAZIONE DELLE SPESE: TITOLO ESECUTIVO IN CAPO AL DIFENSORE: SUSSISTENZA.

La distrazione delle spese in capo al difensore comporta che il credito sorge direttamente a favore dell'avvocato. Pertanto poiché il titolo esecutivo si costituisce sin dall'origine a favore del distrattario, quest'ultimo è l'unico legittimato ad intimare al soccombente il precetto di pagamento.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1191 del 05/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 156 - II comma, 654, 643

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 15364, 01/02/2000; Cass. Civ. n. 12766, 26/09/2000; Cass. Civ. n. 7454, 05/06/2000; Cass. Civ. n. 9901, 06/10/1998.

ATTO DI PRECETTO - MANCATA MENZIONE NELL'ATTO DEL PROVVEDIMENTO CHE HA DISPOSTO L'ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO E L'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - NULLITÀ.

Ai sensi dell'art. 654 c.p.c. nell'esecuzione forzata minacciata in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo il creditore procedente ha l'obbligo di menzionare nel precetto il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, ma anche l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, trattandosi di elementi formali la cui menzione sostituisce la notificazione del titolo ed integra la precedente notificazione compiuta ai sensi dell'art. 643 c.p.c. Ne consegue che la mancata indicazione di uno di questi elementi, in quanto indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullità del precetto a norma dell'art. 156 II comma c.p.c.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1215 del 13/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 615 1° comma

L: 742 del 07/10/1969, art. 3

OPPOSIZIONE AL PRECETTO - TERMINE A COMPARIRE - SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI - INAPPLICABILITÀ ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DIRETTO ALLA DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA INDENNITÀ DA ATTRIBUIRSI AI TITOLARI DEL BENE ESPROPRIATO.

L'opposizione al precetto rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure relativamente ai termini a comparire, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt 3 l 7/10/1969 e 92 ord. giudiziario (in tal senso: Cass. civ. sez. III 6/12/2002 n. 17440).

Il giudizio di opposizione alla stima è diretto non alla condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità in favore degli effettivi proprietari del bene espropriato, ma alla determinazione della giusta indennità in vista delle esigenze della procedura ablativa da attribuirsi poi a coloro che risulteranno essere i titolari dei diritti reali espropriati. E' importante evidenziare che, istituzionalmente, il giudizio di opposizione alla stima non tende in via diretta all'accertamento del diritto reale a favore del soggetto indicato come proprietario nella procedura espropriativa, ma è diretto, invece, alla determinazione definitiva dell'indennità dopo aver dato l'opportunità agli interessati di far valere, in via giudiziaria, i propri diritti in proposito. Pertanto specie se si ha riguardo al procedimento ex art. 19 della legge

n. 865 del 1971 (che attribuisce la competenza a conoscerne alla Corte di Appello in unico grado) nel caso di accoglimento dell'opposizione il Giudice deve disporre solo l'integrazione del deposito già effettuato e non può pronunciare condanna al pagamento del maggiore importo determinato.

Come sopra la sentenza:
(1212/2006)

Estensore: Guerrasio Antonia

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

Sentenza n. 827 del 06/07/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

PRESCRIZIONE - CONTRIBUTI SSN - TERMINE QUINQUENNALE.

I contributi per il SSN, a mente dell'art. 2948 c.c., soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazioni che devono pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 837 del 12/07/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Olimpia Riccetti

Riferimenti

CC: 2945

PRESCRIZIONE - EFFETTO INTERRUPTIVO - PER PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE.

Il principio secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale perdura sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza conclusiva del giudizio, trova applicazione non solo con riguardo alle sentenze che decidono nel merito, ma anche a quelle sentenze che statuiscano su questioni pregiudiziali attinenti al processo, o questioni preliminari di merito, tali da concludere il processo e, pertanto, suscettibili di passare in giudicato.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 995 del 13/10/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 2943

CHIUSURA VEDUTE ILLEGITTIME - INCOMPETENZA DEL GIUDICE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - AMMISSIBILE.

L'interruzione della prescrizione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

PROCEDIMENTO CIVILE

Sentenza n. 920 del 11/09/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Francesco Spiezia

ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO - ENTRO 10 GIORNI DALLA NOTIFICA - DECORRENZA IN CASO DI NOTIFICA EX ART. 140 C.P.C.

Il perfezionamento della notifica avviene solo col compimento di tutte e tre le formalità da parte dell'Ufficiale Giudiziario, da ultima quella della spedizione della raccomandata all'indirizzo del notificando. Pertanto, è dalla spedizione che decorre il termine di gg. 10 per la iscrizione della causa a ruolo.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1149 del 28/11/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CPC: 310

TRANSAZIONE IN CORSO DI CAUSA - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

La cessazione della materia del contendere va dichiarata allorquando, a seguito dell'intervenuta transazione, entrambe le parti hanno composto bonariamente la lite ed hanno eliminato definitivamente la posizione di contrasto precedentemente insorta, facendo venir meno, con tale contegno, la necessità della pronuncia del Giudice su quanto costituiva oggetto di controversia

Estensore: Diodato Gianluigi

Sentenza n. 1189 del 05/12/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Maria Elena Del Forno

Riferimenti

CPC: 83

PROCURA ALLE LITI RILASCIATA ALL'ESTERO - AUTENTICAZIONE DA PARTE DI NOTAIO O ALTRO PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO PER LEGGE - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO VALIDITÀ PROCURA.

La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né essa può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale speciale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (cfr. fra le tante Cass. n. 264 del 1996; Cass. n. 3744 del 1988; Cass. 5057 del 1985; Cass. 2347 del 1976).

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1228 del 21/12/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - CONDANNA ALLE SPESE - SUSSISTE.**

E' legittima la condanna alle spese del rinunciante.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1241 del 21/12/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***L: 249/1997***CONTROVERSIE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - NON SUSSISTE.**

Esistono solo due tipologie specifiche di controversie dove è espressamente prevista la condizione di procedibilità dell'azione: quelle tra società che gestiscono la rete di comunicazione e quelle derivanti da interruzione del servizio.

Come sopra la sentenza:*(1242/2006)**Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1245 del 27/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Salvatore Di Lonardo***Riferimenti***CPC: 615***PROCEDIMENTO CIVILE - TARDIVA CONSEGNA FASCICOLO DI PARTE - IRRILEVANZA.**

E' irrilevante la tardiva consegna del fascicolo di parte all'atto dell'assegnazione della causa a sentenza.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1247 del 29/12/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***OPPOSIZIONE A D.I. - DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DA PARTE DELL'OPPONENTE - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI VERIFICAZIONE DA PARTE DELL'OPPOSTO - CONSEGUENZE.**

Il mancato disconoscimento da parte dell'opposto-contumace della sottoscrizione dell'opponente comporta l'accoglimento dell'opposizione per mancato assolvimento dell'onere probatorio.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***PROPRIETA' E CONFINI****Sentenza n. 1112 del 15/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Rocco De Giacomo***Riferimenti***CC: 948,2721 e ss. 2725***AZIONE DI RIVENDICA. PROVA TESTIMONIALE.**L'esigenza della "*probatio diabolica*", nell'azione di rivendica deve ritenersi attenuata, quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico tra le parti; o quando il convenuto, di fronte alla deduzione di un titolo derivativo, non contesti il diritto di proprietà del dante causa dell'attore; ovvero allorché il convenuto, ammettendo che il bene conteso appartenga all'attore, opponga un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante.In tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia chiesta *ad substantiam* la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la perdita si è verificata senza sua colpa.

La dimostrazione della perdita incolpevole del documento deve emergere da una prova preventivamente e specificamente dedotta e non può essere desunta per implicito dalle condizioni personali e soggettive della parte.

Necessarie, in argomento, si manifestano tanto la prospettazione dell'esistenza di un fatto positivo, consistente nella prestazione della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia del documento, quanto la prova rigorosa che il depositario del documento invocato abbia tenuto una condotta spoglia di elementi di imprudenza e di negligenza, riferibili alle evenienze contingenti e concrete, in dipendenza delle quali si è verificata la perdita.

*Estensore: Oliva Lucia***PROVA IN GENERE****Sentenza n. 804 del 05/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1470, 1477**CPC: 184***Riferimenti Giurisprudenziali***Cass. Civ. n. 5394, 17/06/1997.***PROVA DOCUMENTALE SOPRAVVENUTA - PRECLUSIONI ISTRUTTORIE - NON OPERANTI. VENDITA - OBBLIGO DI CONSEGNA DEL BENE - POSSESSO DI FATTO DI UN TERZO - INADEMPIMENTO.**

La prova documentale sopravvenuta rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie, come determinatasi a seguito della scadenza dei termini di cui all'art. 184 comma 1 c.p., è utilizzabile ai fini della decisione, posto che la parte non poteva produrla nel rispetto delle richiamate scansioni temporali.

L'obbligo di consegna a norma dell'art. 1477 c.c. può ritenersi soddisfatto solo attraverso una *traditio* legittima, ossia con l'attribuzione della disponibilità di un bene al riparo da vizi e contestazioni; pertanto, il venditore è tenuto a trasferire al compratore la proprietà ed il possesso giuridico unitamente al possesso reale o di fatto del bene venduto. L'eventuale inadempienza al riguardo non è esclusa neppure dalla circostanza che l'acquirente fosse a conoscenza, al momento della conclusione del contratto, di una occupazione già in atto del bene compravenduto.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 822 del 06/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2726

PROVA TESTIMONIALE - LIMITI.

A norma dell'art. 2726 c.c., non è ammissibile la prova per testi del pagamento in contanti.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 934 del 20/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

PERIZIA CONTABILE - CONCLUSIONI - SENTENZA - MOTIVAZIONE DE RELATO - AMMISSIBILITÀ.

L'organo giudiziario che motiva la propria pronuncia in perfetta aderenza alle conclusioni peritali in atti, adotta un comportamento decisionale assolutamente incensurabile

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 943 del 27/09/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CPC: 216

DISCONOSCIMENTO SCRITTURA PRIVATA - ISTANZA DI VERIFICAZIONE - NECESSITÀ.

In caso di disconoscimento di sottoscrizione sulla bolla di consegna nessuna rilevanza può essere attribuita alla quietanza stante il tempestivo disconoscimento della sottoscrizione, in mancanza di procedimento incidentale previsto dall'art. 216 cpc.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 950 del 28/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CPC: 232

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERROGATORIO FORMALE - EFFICACIA PROBATORIA.

La dichiarazione confessoria importa la soccombenza della parte che abbia proferito piena ed incondizionata ammissione dei fatti controversi nei cui confronti l'interrogatorio formale è stato deferito.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1001 del 17/10/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

CC: 1665,2225,1455,1458

CPC: 246,100

INCAPACITÀ A TESTIMONIARE - INTERESSE ATTUALE E CONCRETO - LEGITTIMAZIONE - INTERESSE DI MERO FATTO - ATTENDIBILITÀ DEL TESTIMONE.

PRINCIPIO DELLA POSTNUMERAZIONE NELL'APPALTO E NEL CONTRATTO D'OPERA - DIRITTO AL CORRISPETTIVO E OBBLIGAZIONE DI CORRISPONDERLO.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO - CRITERIO DI PROPORZIONE - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - OBBLIGHI RESTITUTORI.

L'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente all'attendibilità del testimone.

In virtù del c.d. principio della postnumerazione - valevole sia per il contratto di appalto (cfr. art. 1665 c.c.), che per il contratto d'opera (art. 2225 c.c.) - il diritto alla percezione del corrispettivo e l'obbligazione del committente di corrisponderlo sorgono solo quando l'opera sia stata eseguita per l'intero ed accettata.

Il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.

Trovando applicazione la regola enunciata nell'art. 1458 c.c., dallo scioglimento del rapporto conseguono obblighi restitutori per entrambe le parti e, specificamente, il prestatore d'opera è tenuto alla restituzione del prezzo ricevuto, mentre il committente, a sua volta, trovandosi nell'impossibilità di restituire l'opus parzialmente eseguito, deve rimborsare a quest'ultimo il valore del lavoro prestato.

Estensore: Annamaria Di Bernardo

Sentenza n. 1024 del 24/10/2006*Sezione: I Civile**Giudice: Maria Elena Del Forno***Riferimenti***CC: 214***DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA - DOCUMENTO IN COPIA - AMMISSIBILE.**

Laddove in giudizio venga prodotto un documento in copia, stante il disposto degli artt. 2719 c.c. e 215 n. 2 c.p.c. che attribuisce ai documenti prodotti in copia fotografica la stessa efficacia probatoria del documento originale, colui che intende effettuare il disconoscimento della sua autenticità deve effettuarlo ai sensi degli artt. 214 e ss. c.c.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 1128 del 21/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***CC: 2721 ss.***LIMITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROVA TESTIMONIALE.**

Appare evidente che la prova sulla validità della condizioni previste in una scrittura privata non può essere fornita con una prova testimoniale, occorrendo, invece, che il Tribunale prenda conoscenza di tale scrittura, e considerarla o meno come prova valida.

*Estensore: Oliva Lucia***PROVVEDIMENTI D'URGENZA****Sentenza n. 851 del 13/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CPC: 700***PROCEDIMENTO EX ART. 700 CPC - SPESE PER ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI URGENZA - REGOLAZIONE NELLA SENTENZA DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ DI AUTONOMO GIUDIZIO.**

Le spese occorse e necessari e per l'attuazione del provvedimento cautelare ex art. 700 cpc, vanno regolate dalla sentenza che definisce il giudizio di merito, non potendosene pretendere la regolamentazione in un nuovo ed autonomo giudizio di merito, neppure se introdotto nelle forme del rito monitorio.

*Estensore: Chirico Raffaele***QUERELA DI FALSO****Sentenza n. 1106 del 14/11/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***Riferimenti***CPC: 221,222***QUERELA DI FALSO PER FALSITÀ IDEOLOGICA DI SCRITTURA PRIVATA: IMPROPONIBILITÀ.**

La querela di falso, investendo l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) nei rispettivi limiti di operatività, non è proponibile per la falsità ideologica di scrittura privata, atteso che solo per l'atto pubblico tale efficacia riguarda la rispondenza di quanto attestato nell'atto a quanto dichiarato al pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza, mentre per la scrittura privata è limitata alla provenienza dell'atto materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione. Dunque la querela di falso non è proponibile neanche per la falsità ideologica di pubbliche attestazioni diverse da quelle relative alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.

*Estensore: Giordano Carmine***RESPONSABILITÀ CIVILE****Sentenza n. 807 del 05/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1228, 2048, 2049***Riferimenti Giurisprudenziali***Cass. Civ. n. 6756, 17/05/2001.***RESPONSABILITÀ PER FATTO DEGLI AUSILIARI - PRESUPPOSTI.****INVESTIMENTO IN TITOLI OBBLIGAZIONARI - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA DELLA BANCA PROPONENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - SUSSISTENZA.**

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 c.c. - che estende all'ambito contrattuale la disciplina dettata dagli artt. 2048 e 2049 c.c. - postula, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato da fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente, l'esistenza, infine, di una relazione di causalità o anche solo di occasionalità necessaria tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario.

Per l'inadempimento del dovere di correttezza della banca nello svolgimento del contratto di investimento di titoli obbligazionari, è indubbio che il danno dell'investitore vada compensato sia attraverso il recupero delle somme erogate per l'investimento, sia attraverso la riparazione del mancato guadagno che, ove illecito non fosse stato consumato, sarebbe stato oggetto di legittima e ragionevole aspettativa da parte del cliente-investitore, e tanto anche per l'arco temporale successivo alla scadenza dei titoli, posto che è ragionevole supporre che l'investitore (risparmiatore con propensione all'investimento in prodotti della medesima redditività e del medesimo rischio) avrebbe reinvestito le somme ottenute alla scadenza, ottenendone la medesima remunerazione.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 886 del 01/08/2006*Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***COMPENSAZIONE - PRESUPPOSTI.**

Non può essere disposta la compensazione quando i crediti non sono omogenei (ad esempio quando uno deriva da fatto illecito e l'altro da pubbliche imposte non esatte) né quando l'istante non fornisce idonea prova del credito

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 891 del 25/07/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Giuseppe Fortunato***Riferimenti***CC: 1126, 2054***RESPONSABILITÀ CIVILE.**

In tema di responsabilità civile per danni derivanti da sinistro stradale, l'infrazione anche grave di cui si è reso autore uno dei conducenti non esonera il giudice dall'esame della condotta tenuta dall'altro conducente, al fine di stabilire se possa configurarsi concorso di colpa nella produzione dell'evento dannoso.

In applicazione di questo principio generale, certamente può formularsi un giudizio di prevalente responsabilità di uno dei conducenti dei veicoli scontratisi ove questi, ad un crocevia tra strade pubbliche e dovendo svoltare a sinistra, non abbia rispettato l'obbligo di segnalare le proprie intenzioni di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e di moderare la velocità, eseguendo la manovra solo quando fosse stato certo della insussistenza di condizioni di pericolo.

L'accertata violazione dell'obbligo di segnalazione ed, ancora di più, la mancata precedenza al veicolo proveniente da destra, non comporta il superamento automatico della presunzione di colpa concorrente, sancito dall'art. 2054 c.c.

Nel caso di specie, infatti, era esigibile, anche da parte del danneggiato, una particolare attenzione e prudenza, ciò vieppiù in considerazione del fatto che, percorrendo l'area di intersezione, l'eventualità che altri veicoli potessero intraprendere la manovra di svolta su strada pubblica, normalmente trafficata, era sicuramente prevedibile usando l'ordinaria diligenza.

*Estensore: Costabile Valeria***Sentenza n. 917 del 11/09/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Francesco Spiezia***Riferimenti***CC: 2043***RISARCIMENTO DANNI - ALLAGAMENTO FONDO RUSTICO - CAUSATO DALLA COSTRUZIONE DELLA AUTOSTRADA - SUSSISTE.**

La tracimazione del canale realizzato dalla Società Autostrade a seguito della costruzione di uno svincolo autostradale, determinando lo stravolgimento del sistema di canali preesistente, costituisce la causa dell'allagamento del fondo attoreo, per cui si ha diritto al risarcimento del danno.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 918 del 11/09/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Francesco Spiezia***RISARCIMENTO DANNI - ALLAGAMENTO NEGOZIO COMMERCIALE - CATTIVO FUNZIONAMENTO FOGNATURA - SUSSISTE.**

Allorquando l'acqua piovana ristagnante sulla sede stradale non può defluire nella fognatura comunale per l'occlusione dei pozzetti e si infiltra, attraverso gli interstizi tra carreggiata e zanelle del marciapiede, nel terreno sottostante, allagando un negozio, va dichiarata la responsabilità del Comune quale proprietario e/o manutentore della strada.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 922 del 11/09/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Salvatore Di Lonardo***Riferimenti***CC: 2043***RISARCIMENTO DANNI - CADUTA SU GRADINO BAGNATO - RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. - SUSSISTE.**

La caduta su una parte umida della pavimentazione all'interno di un locale commerciale, resa tale dalla caduta di succo di frutta malamente asciugato da una commessa del negozio, concreta una responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 951 del 28/09/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***CC: 2054***INVESTIMENTO PEDONE - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE.**

E' esclusivamente responsabile il conducente del veicolo che investe il pedone che transita nella stessa direzione di marcia sull'opposta corsia.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 956 del 28/09/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 2043, 1218***RISARCIMENTO DANNI - DISABILE - CADUTA RAMPA DI ACCESSO PALESTRA - INSUSSISTENZA.**

Pur incombando sul debitore la presunzione di colpa, di cui all'art. 1218 c.c. con relativa inversione a suo carico dell'onere della prova della inimputabilità dell'inadempimento, spetta al creditore fornire la prova non solo dell'esistenza, ma anche del contenuto del rapporto contrattuale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 961 del 03/10/2006*Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 2043, 2051***BUCA STRADALE - RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - MANCATA PROVA - RIGETTO DOMANDA.**

La responsabilità dell'Ente territoriale per i danni subiti dagli utenti della strada e derivanti dalla mancata manutenzione e controllo della sede stradale trova fondamento negli obblighi di custodia derivanti dall'art. 2051 c.c. Le strade urbane sono comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati siccome definiti dall'art. 3 n. 8 CdS anche quando si tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversino centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 963 del 03/10/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***L: 287/19990***ANTITRUST - GIUDICE COMPETENTE - CORTE DI APPELLO.**

La competenza a decidere in materia antitrust appartiene alla Corte di Appello.

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 982 del 06/10/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Luigi Salvati***Riferimenti***CC: 2043***RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE - INSIDIA E TRABOCCHETTO.**

In materia di responsabilità extracontrattuale, affinché si possa ritenere sussistente l'elemento dell'insidia è necessario che il danno derivi da un evento non evitabile ed imprevedibile.

*Estensore: Cozzolino Sabato***Sentenza n. 1060 del 02/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***Riferimenti***CC: 1218, 1223, 1224, 1351, 1453, 1458***CONTRATTO PRELIMINARE- RISARCIMENTO DANNO DA INADEMPIMENTO: CRITERIO DI DETERMINAZIONE.**

Il risarcimento del danno imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un immobile consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene al

momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto - epoca in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito.

*Estensore: Giordano Carmine***Sentenza n. 1132 del 06/12/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Salvatore Russo***PAGAMENTO INDENNIZZO ASSICURATIVO - PRESUPPOSTI.**

Qualora venga provato che il sinistro si ricollegi al rischio indennizzato, l'assicuratore va condannato al risarcimento dei danni

*Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1139 del 23/11/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Collegio***RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E ALL'AZIONE - DIFFERENZE.**

La rinuncia all'azione è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte. Invece, per la rinuncia agli atti è necessaria l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta.

Come sopra le sentenze:*(1135/2006, 1136/2006, 1137/2006, 1138/2006)**Estensore: Delle Donne Angelantonio***Sentenza n. 1144 del 24/11/2006***Sezione: II Civile**Giudice: Francesco Spiezia***Riferimenti***CC: 1226***LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA - ESCLUSIONE.**

La valutazione equitativa del danno, a mente dell'articolo 1226 c.c., si fonda sull'imprescindibile presupposto che il pregiudizio economico, di cui la parte lamenta il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica. Pertanto, se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice non ha modo di estrinsecarsi, con la conseguente ed inevitabile reiezione della domanda, e ciò in applicazione del principio secondo il quale *actore non probante, reus absolvitur*.

*Estensore: Diodato Gianluigi***REVOCATORIA (AZIONE)****Sentenza n. 890 del 24/07/2006***Sezione: I Civile**Giudice: Marianna D'Avino***Riferimenti***CC: 2901*

AZIONE REVOCATORIA - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA.

L'azione revocatoria ordinaria, rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2704 c.c., presuppone per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità (potendo essere esperita nel concorso degli altri requisiti di legge) anche per crediti condizionali non scaduti o soltanto eventuali o litigiosi.

Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti enucleati dall'art. 2901 c.c., deve, anzitutto stabilirsi se l'atto o gli atti di disposizione revocandi debbano considerarsi posteriori o anteriori all'insorgere del credito.

Presupposto necessario e sufficiente a legittimare la pronuncia ex art. 2901 c.c. non è la mera conoscenza, nei convenuti, del pregiudizio che hanno arrecato alle ragioni creditorie ovvero la "*participatio fraudis*", bensì il *consilium fraudis*, ovvero, come recita il n. 2 della norma dell'art. 2901 c.c. che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione del debitore ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.

L'accoglimento dell'azione revocatoria richiede l'accertamento di tre requisiti: a) "*l'eventus damni*", il quale sussiste non solo quando l'atto da revocare abbia reso la soddisfazione delle pretese creditorie impossibile, ma anche quando l'abbia resa semplicemente più difficoltosa; b) la "*scientia fraudis*" cioè la consapevolezza di recare pregiudizio al creditore, la cui prova può essere desunta anche in via presuntiva dal semplice fatto che il patrimonio del debitore sia stato ridotto; c) il "*consilium fraudis*" del terzo acquirente a titolo oneroso, la cui prova può essere desunta anche in via presuntiva dalla irrisorietà del prezzo di vendita e dei rapporti di parentela od affinità esistenti tra le parti.

La prova del "*consilium fraudis*" da parte del terzo, trattandosi di stato psicologico ovvero interiore del soggetto, deve necessariamente inferirsi da dati esterni e obiettivati secondo un ragionamento logico-deduttivo, non essendo dato naturalistico ovvero materialmente percepibile come elemento esistente in *rerum naturae*, essa può essere raggiunta anche per presunzioni, valutando unitariamente tutte le attività negoziali poste in essere dalle parti e tendenti tutte alla sottrazione della garanzia patrimoniale dei creditori.

Estensore: Costabile Valeria

RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO**Sentenza n. 818 del 05/07/2006**

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

RINUNCIA AGLI ATTI ED ALL'AZIONE - ADESIONE ALTRE PARTI - EFFETTI - SENTENZA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO E CONDANNA ALLE SPESE.

La rinuncia agli atti di causa ed all'azione cui aderiscono le altre parti processuali, conduce al provvedimento di estinzione del giudizio che, siccome idoneo a definire la causa, ha sostanza di sentenza e può essere adottato con forma corrispondente, ivi inclusa la statuizione circa le spese della lite.

Estensore: Chirico Raffaele

RISARCIMENTO DANNI**Sentenza n. 876 del 18/07/2006**

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 2043

INVIO DI ASSEGNO "OMNIA" DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA - MANCATA DISTINZIONE TRA SORTA CAPITALE ED ONORARI DEL PROCURATORE - ERRONEO CONVINCIMENTO DEL CLIENTE DELLA SPETTANZA DELL'INTERO IMPORTO - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - INAMMISSIBILITÀ.

L'invio di un assegno da parte della Compagnia Assicurativa recante l'importo della condanna maggiorato delle spese del precetto a favore della parte personalmente, inducendo in quest'ultima la convinzione che la somma le spetti per intero, non giustifica un'autonoma azione giudiziale nei confronti della Compagnia nonostante il difetto di sufficiente precisione poiché tale azione deve essere instaurata nei confronti del cliente che ha trattenuto la somma.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 879 del 19/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 2051,2947

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA SOLO DA UNO DEI CONVENUTI - NON ESTENSIONE DELL'ECCEZIONE A FAVORE DEGLI ALTRI.

Il risarcimento danni derivante da cose in custodia si prescrive ex art. 2947 c.c. in cinque anni. Qualora dei due convenuti ritenuti solidalmente responsabili, solo uno si avvale di questa eccezione, è escluso che operi automaticamente a favore dell'altro il quale aveva l'onere di farla esplicitamente propria al fine di potersene giovare.

Estensore: Mansi Vincenzo

Sentenza n. 902 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

RIFERIMENTI

DLT: 626/1 994

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 1712, 1995.

RISARCIMENTO DEL DANNO.

L'aver arrecato danni a una persona nell'esercizio di un'attività lavorativa, mancando tra l'altro di adottare le

opportune misure di sicurezza, obbligatorie per legge sin dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 629/1994, legittima la richiesta di risarcimento degli stessi.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 905 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

RICHIESTA SOMME NON DOVUTE PER MANCATO ABBONAMENTO A SERVIZIO TELEFONICO.

Non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale in presenza di linee telefoniche non fruibili mediante sottoscrizione di abbonamento.

Non sono equiparabili ad una tradizionale linea telefonica i servizi itapac. Ciò comportando la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla telecom per mancato abbonamento

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 907 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 2051, 2043

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE REGIONALE PER OMESSA CUSTODIA ED OMESSI INTERVENTI MANUTENTIVI.

Sussiste l'esclusiva responsabilità dell'ente Regione nella causazione della rottura di una condotta idrica per omessa custodia e per omessi interventi manutentivi. Obbligo di risarcimento danni.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 913 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1218

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE. FATTO DANNOSO.

Opera la garanzia assicurativa stipulata da un condominio, in caso di danni arrecati a terzi da fatto colposo del condominio nella qualità di proprietario del fabbricato e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 1075 del 08/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 2043,2059

CP: 185

RISARCIBILITÀ DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE.

Per la determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso la valutazione equitativa del ristoro si deve ispirare a criteri metodologici adottati dalla dottrina specialistica o di diffusa applicazione giurisprudenziale, ma flessibilmente, definendo così una regola ponderata su misura del caso specifico, per la perfetta rilevazione, quindi adeguata valutazione, delle peculiarità individuali fisico psichiche lese.

Per la risarcibili del danno non patrimoniale non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge, e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. La risarcibili del danno morale va dunque riconosciuta, potendosi sussumere astrattamente il fatto illecito accertato nella fattispecie del reato di lesioni personali colpose, di cui sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1084 del 09/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

RISARCIMENTO DEL DANNO PER DIFFAMAZIONE COMMESSA A MEZZO STAMPA - ESIMENTE: VERITÀ OGGETTIVA O PUTATIVA DEL FATTO PUBBLICATO.

Nel giudizio di danni per diffamazione commessa a mezzo stampa, i presupposti per l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca sono la verità oggettiva o, anche, soltanto putativa del fatto pubblicato, la continenza (correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti) e la sussistenza di profili d'interesse pubblico all'informazione. Incombe su chi ha divulgato la notizia l'onere di fornire la prova della verità di quanto divulgato ovvero della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi ed incertezze sulla verità della notizia e sulla scelta delle fonti informative. Al riguardo, peraltro, può reputarsi che la rettifica eventualmente pubblicata - ad istanza delle persone soggettivamente ritenute lese dalla notizia - dotata di equivalente capacità informativa rispetto al testo rettificato, abbia eliso l'attitudine lesiva di siffatti particolari della notizia stessa.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1109 del 15/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 2051

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA. DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'individuazione nell'art. 2051 c.c. di un'ipotesi di responsabilità oggettiva appare ormai premessa costante delle più recenti pronunzie della Suprema corte, che mostra di aver recepito la tesi della dottrina,

secondo cui non v'è alcun caso che esclude i poteri di controllo, vigilanza e, in genere, custodia spettanti al proprietario della strada pubblica, ove sia stata accertata l'esistenza di un'insidia dannosa, il quale conserva, pertanto, un effettivo potere fisico sugli immobili in oggetto, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione della struttura edilizia e sull'efficienza funzionale del cespite. La demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto (sia pure mediato da provvedimento ammissivo della pubblica amministrazione o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051 c.c.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1116 del 14/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1218, 1341

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE.

In base ai principi che regolano la responsabilità contrattuale è posto a carico del debitore, per il sol fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essergli imputata. Se il fatto ha visto il concorso di terzi occorre dimostrare l'uso della diligenza impiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.

Come sopra le sentenze:

(1118/2006, 1119/2006)

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1117 del 14/11/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 2059

RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il danno non patrimoniale è, comunque, connotato da tipicità, occorrendo per la sua risarcibilità l'espressa previsione di legge ovvero la lesione di specifici valori costituzionalmente garantiti della persona.

Ciò in quanto, nel vigente assetto ordinamentale, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che all'art. 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 non può più essere identificato solo con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente determinata da fatto illecito. Il risarcimento del danno, pertanto, si caratterizza per la bipolarità: danno patrimoniale "atipico" e riconducibile all'art. 2043 c.c. e danno non patrimoniale riconducibile all'art. 2059 c.c., ma caratterizzato da "tipicità" ovvero dalla lesione di beni costituzionalmente rilevanti, di tal che, vi rientrano anche il danno biologico, quale danno alla salute la cui tutela è garantita dall'art. 32 Cost. .La conseguenza è

che ai fini dell'art. 2059 non può farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale, poiché significherebbe portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui finirebbero per confluire fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno, in contrasto con *la voluntas legis* e con l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059, che impone solo la tutela di interessi di rilievo costituzionale.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1152 del 28/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C. - INSIDIA STRADALE RAPPRESENTATA DA UNA BUCA NON VISIBILE - SUSSISTENZA.

Una buca non visibile ed imprevedibile rappresenta un'insidia. Qualora la stessa provochi lesioni personali ad un pedone, la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. cadrà sul Comune tenuto alla manutenzione della pubblica via.

Estensore: Mansi Vincenzo

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sentenza n. 809 del 05/07/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 1453 e corr.

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 1934, 10/02/2003; Cass. Civ. n. 4988, 04/04/2001.

SENTENZA CONDIZIONATA - AMMISSIBILITÀ.

Ben può essere resa una sentenza di condanna condizionata, quanto alla sua efficacia, al verificarsi di un evento futuro ed incerto; essa contiene l'accertamento dell'obbligo di eseguire una prestazione, alla condizione del verificarsi dell'evento futuro ed incerto, che non necessita di indagine diversa dal suo semplice verificarsi.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 895 del 04/08/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1453, 1455, 1458, 1385

Riferimenti Giurisprudenziali

Cass. Civ. n. 13828, 19/10/2000; Cass. Civ. n. 8881, 03/07/2000.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - ALTERNATIVITÀ RISPETTO AL RECESSO.

Il principio di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c. (che legittima la parte adempiente se *accipiens* a trattenere e se *tradens* a pretendere il doppio della caparra) non è applicabile tutte le volte in cui detta parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario della risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la caparra la funzione di liquidazione anticipata del danno.

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 910 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1453

RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

Nei contratti di fornitura, la mancanza della prova della reale ed effettiva consegna di quanto commissionato, determina la declaratoria di risoluzione contrattuale.

Estensore: Ferrentino Ida

Sentenza n. 911 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1453

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - DECORSO DEI TERMINI DELLA CONSEGNA - SUSSISTE.

Anche laddove il termine pattuito per la consegna di un bene non rilevi quale essenziale, nei contratti sinallagmatici, alla scadenza di tale termine, la parte che ha subito l'inadempimento può legittimamente rifiutare l'adempimento tardivo e resistere ovvero agire in giudizio per la caducazione del vincolo contrattuale, quando, sulla base della non scarsa importanza dell'inadempimento, sia venuto meno il suo interesse alla escuzione del contratto.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 935 del 20/09/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 1453

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - GRAVITÀ - NECESSITÀ - RISARCIMENTO DANNI - AMMISSIBILITÀ.

La compravendita di una macchina che non abbia le caratteristiche promesse, ma non sia completamente inidonea all'uso cui era destinata non configura inadempimento tanto grave da portare alla risoluzione

del contratto, ma solo il diritto al risarcimento del danno

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 937 del 26/09/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

Riferimenti

CC: 1669

DIFETTO DI COSTRUZIONE IMMOBILE - ELIMINAZIONE DIRETTA DEI VIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE - POSSIBILITÀ.

Sono corresponsabili dei vizi i condomini che a suo tempo non hanno accettato la disponibilità dell'appaltatore ad intervenire per l'eliminazione dei lamentati difetti.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1101 del 09/11/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Giuseppe Fortunato

Riferimenti

CC: 1591

CPC: 658

L: 392/78, art. 5

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE: GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL CONDUTTORE SUCCESSIVO ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA: SUSSISTENZA.

Ai fini della pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto per morosità del conduttore, la gravità dell'inadempimento deve essere apprezzata anche alla stregua del comportamento di questi successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è ipotizzabile il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata.

Estensore: Giordano Carmine

RIVENDICAZIONE

Sentenza n. 900 del 30/08/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 948, 949

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ: RIVENDICAZIONE E NEGATORIA.

L'attore, che proponga la duplice domanda di accertamento della proprietà di una cosa e l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla stessa e non abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto, ha

l'onere di offrire la prova rigorosa del fondamento della propria richiesta.

Estensore: Mauri Maria

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Sentenza n. 802 del 05/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 149 e segg.

SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI - PRESUPPOSTI MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI - NON RICHIESTO IN SEPARAZIONE - AZIONE AUTONOMA DEI BENEFICIARI - AMMISSIBILITÀ.

Il tempo trascorso dall'interruzione di fatto della convivenza, l'accesa conflittualità tra i coniugi, il contegno processuale sono elementi indicativi della riduzione del rapporto matrimoniale a mero vincolo formale che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza; altresì la concorde volontà dei coniugi di pervenire alla pronuncia di separazione costituisce sintomo rilevatore di contrasti irriducibili che denotano l'obiettivo impossibilità di proseguire oltre nel rapporto coniugale.

In difetto di apposita istanza, nell'ambito della domanda di separazione giudiziale, con riguardo al mantenimento di figli maggiorenni, nulla può essere disposto dal giudice, potendo questi ultimi proporre autonoma azione.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 835 del 06/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 149 e segg., 156, 155 (nov.)

SEPARAZIONE CONIUGI - DATI FATTUALI ACQUISITI - RILEVANZA. AFFIDO CONDIVISO - ESPERIBILITÀ. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE - NATURA DISPONIBILE - ONERE PROBATORIO PRESUPPOSTI - SUL RICHIEDENTE.

Il lungo tempo trascorso dall'interruzione di fatto della convivenza, il contegno processuale delle parti, la concorde volontà di pervenire alla pronuncia di separazione, sono elementi indicativi della intollerabile prosecuzione della convivenza, presupposto della separazione.

Laddove non si ravvisino motivi ostativi o ragioni che possano indurre a disporre l'affidamento esclusivo in favore dell'uno o dell'altro dei genitori, va accolta la richiesta di affidamento condiviso dei figli ai sensi del novellato art. 155 c.c.

La natura disponibile del contributo al mantenimento del coniuge è confermata, per un verso, dal fatto che questo non può essere disposto ex officio, ma va espressamente richiesto dal coniuge interessato e, per altro verso, dalla considerazione che spetta al coniuge provare di non essere in grado di provvedere da sé al

raggiungimento di un tenore di vita identico a quello goduto durante la convivenza coniugale.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 846 del 13/07/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 143, 147, 149 e corr. ,

CPC: 99, 167, 180

SEPARAZIONE GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI FATTUALI.

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE - PER VIOLAZIONE DEI DOVERI EX ART. 143 C.C. - INSUFFICIENZA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RAPPORTO CONIUGALE - NECESSITÀ.

OBBLIGO DI MANTENIMENTO - LIMITE DELLA MAGGIORE ETÀ - NON RILEVANTE.

SEPARAZIONE E CONTRIBUTO ECONOMICO TRA I CONIUGI - DOMANDA SPECIFICA - NECESSITÀ.

Il tempo trascorso dall'interruzione di fatto della convivenza, l'accesa conflittualità tra i coniugi, il contegno processuale sono elementi indicativi della riduzione del rapporto matrimoniale a mero vincolo formale che rende intollerabile la prosecuzione della convivenza.

La pronuncia di addebito in sede di separazione non può basarsi unicamente sulla valutazione del comportamento di uno dei coniugi che abbia violato i doveri di cui all'art. 143 c.c., ma richiede anche che sia accertato se tale comportamento sia stata l'unica causa di separazione, ovvero se preesistesse già una valutazione d'intollerabilità della convivenza a causa della condotta dell'altro coniuge, non potendo la condotta dell'uno essere valutata senza un raffronto con quella dell'altro ed un giudizio complessivo sull'incidenza che esse abbiano avuto nel verificarsi della crisi coniugale; pertanto, l'abbandono del tetto coniugale di per sé considerata non è sufficiente per fondare una pronuncia di addebito,

L'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori; l'onere di provare l'inesistenza dell'inadempimento o la raggiunta autosufficienza economica del figlio grava sul genitore che la contesti.

I provvedimenti (giudiziari) riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, richiedono la proposizione di una domanda ex art. 99 cpc, non assumendo rilievo la previsione di ampi poteri d'ufficio (del giudice) in materia di separazione personale; pertanto, il contributo al mantenimento ex art. 156 c.c. non può essere disposto di ufficio, ma necessita della domanda di parte che va formulata nei modi e tempi della proposizione delle domande riconvenzionali, di tal che, maturatane la decadenza ex art. 167 cpc, il convenuto non può più proporre la relativa domanda in giudizio.

Estensore: Chirico Raffaele

Sentenza n. 966 del 04/10/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 706 e ss.

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI.

Nella separazione personale tra coniugi, l'addebitabilità della stessa a carico di uno di essi presuppone necessariamente la sussistenza di una situazione di intollerabilità della vita coniugale che si manifesta in una serie di comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.

Pertanto, circostanze quali l'allontanamento dal domicilio coniugale ovvero il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali di uno o di entrambi i coniugi non costituiscono violazioni idonee a determinare di per sé l'addebito, a meno che a tali violazioni non sia eziologicamente ricollegabile - come elemento causale - l'intollerabilità della convivenza.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 967 del 04/10/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CPC: 706 e ss.

SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI.

La pronuncia di separazione personale tra coniugi ex artt. 706 e ss. si basa sulla verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo tale verifica demandata nell'interesse delle stesse parti in causa nonché per ragioni di ordine pubblico nell'interesse superiore della prole e della famiglia.

Ai fini dell'emissione di tale pronuncia, non può dunque essere sufficiente la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 968 del 04/10/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 148

L: 898/1970, art. 6

ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESUPPOSTI. ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CRITERI DI AGGIORNAMENTO.

La predisposizione dell'assegno di mantenimento dei figli costituisce per il giudice un potere - dovere direttamente impostogli dalla legge a tutela degli interessi superiori dello Stato alla tutela ed alla cura dei minori.

Tuttavia, ai fini del calcolo della somma da versare, il giudice deve tenere conto delle capacità professionali o casalinghe dei coniugi, alla luce delle rispettive condizioni economiche in un quadro di valutazione

globale, non essendo esso vincolato neanche dal principio della domanda.

L'assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 898/1970, come modificato dalla Legge 74/1987, deve dirsi annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, essendo tale norma applicabile anche ai giudizi di separazione ex art. 23 della legge da ultimo citata che, benché richiami soltanto l'art. 4 della legge medesima, sottende il principio di "osmosi" dei principi cardine dettati in materia di divorzio, in tutti i casi in cui la normativa in materia di separazione, più risalente nel tempo, debba essere integrata con quella più completa ed organica della legge sul divorzio.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 969 del 04/10/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 156

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE.

Con riguardo all'assegno da corrispondersi a titolo di mantenimento per il coniuge, va precisato che lo stesso ha natura meramente assistenziale, essendo finalizzato a consentire, al coniuge economicamente più debole per la mancanza di mezzi economici sufficienti, il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, intendendo per tale non il tenore di vita subito per le ristrettezze economiche cui è stato costretto il coniuge, bensì quello confacente alle sostanze patrimoniali e reddituali della coppia.

Estensore: Cozzolino Sabato

Sentenza n. 1093 del 09/11/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 148

L: 74/87, art. 10

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE. DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL FIGLIO.

La determinazione dell'assegno di mantenimento, data la sua funzione assistenziale, può essere disposto solo laddove il coniuge richiedente fornisca la prova rigorosa di non avere i mezzi economici che gli consentono di godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tale onere probatorio, quindi, consiste nel fornire la dimostrazione dell'impossidenza o della mancanza di mezzi economici oltre che nella prova dei redditi e delle sostanze dell'obbligato, nonché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Per la determinazione dell'assegno di mantenimento da disporsi in favore dei figli i coniugi devono adempiere l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole - quanto minorenni tanto maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, tanto è che il genitore convivente anche di figli maggiorenni, ma non ancora

autosufficienti, vanta un diritto, autonomo da quello del figlio, ad ottenere tale contributo.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1094 Del 09/11/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 156,148,150

L: 74/87

PRESUPPOSTI PER LA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE: VERIFICA D'INTOLLERABILITÀ.

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEL CONIUGE : NATURA MERAMENTE ASSISTENZIALE.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI: INDISPONIBILITÀ DEI DIRITTI SPETTANTI.

Al fine di decidere la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa, e soprattutto per ragione di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia; non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi, sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.

L'assegno da corrispondere a titolo di mantenimento del coniuge, ha natura meramente assistenziale, essendo finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. quindi il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha il diritto ad ottenere un assegno di mantenimento tutte le volte in cui sussiste una differenza di redditualità dei coniugi, che non consente di mantenere lo stesso tenore di vita che l'istante aveva durante il matrimonio, a nulla rilevando che il richiedente prima della separazione avesse accettato un tenore di vita diverso.

Per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali in caso di separazione si deve prendere in considerazione l'esigenza di tutelare l'interesse- di rango costituzionale- dei figli minori sussistendo l'indisponibilità del contributo a favore del minore, che prescinde anche dal principio della domanda ed essendo obbligato il giudice a disporlo in ragione del potere- dovere attribuitogli dalla legge a difesa di un superiore interesse dello stato alla tutela e alla cura dei minori.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1095 del 09/11/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 150

SEPARAZIONE GIUDIZIALE: INTOLLERABILITÀ DELLA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA.

Ai fini del decidere circa la sussistenza dei presupposti per la separazione giudiziale, non può omettersi la

verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia, non essendo sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi, sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.

Estensore: Giordano Carmine

Sentenza n. 1165 del 01/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI.

Va disposta la separazione personale dei coniugi allorquando cessa la comunione spirituale e materiale.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1169 del 05/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 123,22

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.

La domanda di addebito, proposta dalla ricorrente, trova fondamento nella condotta del resistente e nel disinteresse che quest'ultimo ha manifestato verso i bisogni della famiglia.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1175 del 05/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

CESSAZIONE DELL'AFECTIO CONIUGALIS.

L'inequivoco contegno processuale tenuto dal resistente, che costituendosi in giudizio non si opponeva alla separazione, dimostra che effettivamente è cessata tra i coniugi ogni forma di comunione spirituale e materiale, così come è cessata ogni forma di convivenza. Va pertanto dichiarata la separazione personale dei coniugi.

Estensore: Mauri Maria

Sentenza n. 1232 del 21/12/2006

Sezione: I Civile

Giudice: Collegio

SEPARAZIONE PERSONALE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE - SUSSISTE.

L'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia ancora diveniente dai genitori.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1236 del 21/12/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 151

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

Deve pronunciarsi la separazione personale dei coniugi allorché la prosecuzione della convivenza diventa intollerabile o dalla stessa può derivare grave pregiudizio all'educazione della prole

Estensore: Delle Donne Angelantonio

SERVITÙ'**Sentenza n. 903 del 30/08/2006**

Sezione: II Civile
Giudice: Francesco Spiezia

Riferimenti

CC: 1051

SERVITÙ COATTIVE: DI PASSAGGIO.

Condizioni essenziali per la domanda di ampliamento di una servitù di passaggio coattivo sono la rispondenza della richiesta all'uso conveniente del fondo dominante, o rispetto alla destinazione preesistente o a quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare, e la realizzabilità dell'ampliamento nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 1051 c.c..

Estensore: Coppola Maria

Sentenza n. 1251 del 29/12/2006

Sezione: II Civile
Giudice: Salvatore Russo

SERVITÙ COATTIVA - COSTITUZIONE - SERVITÙ.

Allorché un fondo si presenta intercluso alla pubblica via, sussistono le condizioni, previo pagamento di un'indennità, per la costituzione di servitù coattiva.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

SOCIETÀ'**Sentenza n. 865 del 04/07/2006**

Sezione: I Civile
Giudice: Guglielmo Amato

Riferimenti

CC: 2262

SOCIETÀ - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - IMPUTAZIONE DELLA QUOTA DI UTILI AL CESSIONARIO.

Nelle società di persone il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto, sì che, ove nel corso dell'esercizio sociale un socio abbia trasferito ad altri la sua quota di partecipazione alla società, costui non può più avere diritto agli utili, poiché nel momento in cui quel diritto matura, non è titolare nei confronti della società di alcun diritto di credito, costituente

estrinsecazione della sua qualità di socio. Ne segue, che il diritto verso la società a percepire l'intera quota di utili compete al cessionario che sia socio al momento del rendiconto, cioè al momento in cui quel diritto alla percezione degli utili si concretizza

Estensore: Mansi Vincenzo

SUCCESSIONE**Sentenza n. 1114 del 15/11/2006**

Sezione: II Civile
Giudice: Salvatore Russo

Riferimenti

CC: 713 e segg., 769 e segg.

RIDUZIONE DI DONAZIONE PER LESIONE DI LEGITTIMA E DIVISIONE.

Per le donazioni assentite con dispensa dalla collazione, occorre rideterminare le quote esclusivamente con riferimento al *relictum* (beni presenti nel patrimonio del *de cuius* al momento dell'apertura della successione) ed al loro valore attuale, in quanto, una volta verificata la lesione o meno della legittima, il valore dei cespiti oggetto dello scioglimento della comunione viene determinato con riferimento all'entità economica al momento della divisione, anche con riferimento agli eventuale conguagli.

Estensore: Oliva Lucia

Sentenza n. 1238 del 21/12/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA - DIVISIONE.

In caso di successione in parte legittima e in parte testamentaria, i beni devono essere attribuiti oltre che secondo le norme di cui agli artt. 565 e segg. anche considerando i desiderata del *de cuius*.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1239 del 21/12/2006

Sezione: I Civile
Giudice: Collegio

Riferimenti

CC: 720

DIVISIONE EREDITARIA - CRITERI.

In materia di divisione giudiziale la regola generale dettata dal legislatore per la formazione delle porzioni da assegnare ai coeredenti è quella dell'attribuzione in natura delle quote. La vendita all'incanto rappresenta invece l'estrema ratio.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

TRIBUTI LOCALI**Sentenza n. 880 del 24/07/2006**

Sezione: I Civile
Giudice: Marianna D'Avino

Riferimenti

CC: 860

RD: 215/33

IMPUGNAZIONE TRIBUTI - CONSORZIO DI BONIFICA - ASSENZA DI UNO SPECIFICO VANTAGGIO DERIVANTE DALLE OPERE CONSORTILI - ILLEGITTIMITA' DEL TRIBUTO.

L'obbligo di contribuire alle opere di bonifica ha, quali suoi indefettibili presupposti, - ex art. 10 r.d. 13.02.1933 n. 215 e 860 c.c. - la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e l'esistenza di uno specifico vantaggio direttamente tratto dalle opere consortili stesse e che si traduca in una *utilitas* e/o *amoenitas* del fondo. Di conseguenza, qualora il Consorzio di Bonifica non provi l'*utilitas* e/o *amoenitas* del fondo, il tributo non sarà dovuto.

Estensore: Mansi Vincenzo

USUFRUTTO**Sentenza n. 939 del 26/09/2006**

Sezione: I Civile

Giudice: Salvatore Di Lonardo

Riferimenti

L: 219/1981

USUFRUTTO - RISARCIMENTO DANNI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEGLI EREDI - SUSSISTENZA.

L'intrasmissibilità del diritto di usufrutto non impedisce di configurare in capo all'usufruttuario la nascita di un credito risarcitorio che si trasmette agli eredi *iure successionis*.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

Sentenza n. 1180 del 06/12/2006

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1350,782

NULLITÀ TITOLO COSTITUTIVO DELL'USUFRUTTO.

Una scrittura privata unilaterale, per legge - articoli 782, 1350 n. 4 c.c. - non può essere idonea in assoluto a costituire un usufrutto.

Estensore: Mauri Maria

VENDITA**Sentenza n. 1108 del 15/11/2006**

Sezione: II Civile

Giudice: Rocco De Giacomo

Riferimenti

CC: 1495

DENUNCIA DEI VIZI NELLA VENDITA

I limiti temporali speciali, posti dall'art. 1495 c.c. all'esercizio dei diritti costituiscono principi informativi del diritto civile degli scambi commerciali essendo dettati dall'esigenza di rendere certi i rapporti giuridici. Con la conseguenza che la loro inosservanza, o la tardività della denuncia produce la prescrizione breve e speciale del diritto del compratore alla garanzia.

Estensore: Oliva Lucia

VIZI DELLA COSA**Sentenza n. 952 del 28/09/2006**

Sezione: II Civile

Giudice: Luigi Salvati

VIZI DELLA COSA VENDUTA - DENUNCIA - INTEMPESTIVITÀ - CONSEGUENZE.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata se la contestazione dei vizi risulta tardiva.

Estensore: Delle Donne Angelantonio

SENTENZE NON MASSIMATE

820/2006, 847/2006, 862/2006, 863/2006,
870/2006, 872/2006, 875/2006, 877/2006,
881/2006, 896/2006, 897/2006, 898/2006,
904/2006, 970/2006, 971/2006, 972/2006,
976/2006, 979/2006, 980/2006, 981/2006,
983/2006, 994/2006, 999/2006, 1000/2006,
1005/2006, 1008/2006, 1010/2006, 1011/2006,
1012/2006, 1013/2006, 1015/2006, 1016/2006,
1017/2006, 1018/2006, 1019/2006, 1020/2006,
1037/2006, 1039/2006, 1047/2006, 1048/2006,
1049/2006, 1050/2006, 1055/2006, 1057/2006,
1059/2006, 1061/2006, 1062/2006, 1063/2006,
1064/2006, 1067/2006, 1068/2006, 1070/2006,
1071/2006, 1072/2006, 1073/2006, 1076/2006,
1077/2006, 1078/2006, 1079/2006, 1081/2006,
1082/2006, 1083/2006, 1086/2006, 1087/2006,
1088/2006, 1089/2006, 1090/2006, 1091/2006,
1096/2006, 1099/2006, 1102/2006, 1105/2006,
1120/2006, 1121/2006, 1122/2006, 1125/2006,
1141/2006, 1147/2006, 1148/2006, 1151/2006,
1155/2006, 1160/2006, 1163/2006, 1167/2006,
1174/2006, 1179/2006, 1184/2006, 1187/2006,
1190/2006, 1192/2006, 1193/2006, 1194/2006,
1195/2006, 1196/2006, 1197/2006, 1198/2006,
1200/2006, 1204/2006, 1205/2006, 1206/2006,
1207/2006, 1208/2006, 1209/2006, 1210/2006,
1211/2006, 1218/2006, 1219/2006.

Indice per argomento

7	Acque pubbliche	29	Distanze legali
7	Anatocismo	30	Divisione
8	Appalto privato	30	Divisione ereditaria
8	Appalto pubblico	30	Divorzio
8	Appello giudice di pace	32	Esecuzione forzata
12	Arricchimento senza causa	38	Fallimento
12	Assegno bancario e circolare	40	Forniture
13	Attività pericolose	40	Giurisdizione
13	Avvocato e procuratore	41	Inabilitazione
13	Azienda	41	Inadempimento
14	Azione civile in genere	41	Indebito arricchimento - indennità
14	Azione revocatoria	41	Infortunistica diversa
14	Calamità pubbliche	43	Interdizione legale
14	Cambiale	43	Interessi
15	Casi popolari ed economiche	44	Locazione
15	Cessazione materia del contendere	48	Muri
16	Cessione di crediti	49	Opposizione a cartella esattoriale
16	Circolazione stradale	49	Pagamento
19	Comodato	50	Pignoramento
20	Competenza	50	Possesso
20	Competenza e giurisdizione civ.	50	Precetto
22	Comunione e condominio	52	Prescrizione e decadenza civile
24	Consorzi agrari, fondiari e idrici	52	Procedimento civile
24	Consumatore	53	Proprietà e confini
24	Contraddittorio	53	Prova in genere
24	Contratti	55	Provvedimenti d'urgenza
25	Contratti agrari	55	Querela di falso
26	Contratti bancari	55	Responsabilità civile
27	Contratti della pubblica amministrazione	57	Revocatoria (azione)
28	Copia di atti pubblici e privati	58	Rinuncia agli atti del giudizio
28	Costituzione in giudizio	58	Risarcimento danni
28	Danno temuto	60	Risoluzione del contratto
28	Demanio	61	Rivendicazione
29	Disconoscimento della paternità	62	Separazione dei coniugi
29	Disdetta	65	Servitù'
		65	Società
		65	Successione
		65	Tributi locali
		66	Usufrutto
		66	Vendita
		66	Vizi della cosa
		67	Non massimate

